

N. 1427-1287-309-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE COLOMBO RENATO, *per la maggioranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 maggio 1964 (Stampato n. 520)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 maggio 1964*

Norme in materia di contratti agrari (1427)

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIGNARDI, FERIOLI, LEOPARDI DITTAIUTI, FERRARI RICCARDO, MALA-
GODI, BADINI CONFALONIERI, CANNIZZO, ALESI, BIAGGI FRANCAANTONIO,
GIOMO, TAVERNA, PIERANGELI

Disciplina dei contratti di mezzadria e colonia parziaria (1287)

d'iniziativa dei Deputati NOVELLA, SANTI, FOA, LAMA

Istituzione degli Enti regionali di sviluppo e riforma dei patti agrari (309)

Presentata alla Presidenza il 16 giugno 1964

INDICE

	PAG.		PAG.
PARTE I. — LE STRUTTURE AGRARIE NELLA REALTÀ SOCIALE ITALIANA ED EUROPEA	3	28. — La concessione di mutuo terreno	27
1. — Presupposti politici del disegno di legge	3	29. — L'aumento del riparto nella colonia	27
2. — I contratti agrari e la politica di centro-sinistra	4	30. — Il divieto delle concessioni separate delle colture del fondo	28
3. — L'agricoltura italiana nei rapporti col mercato europeo	5	31. — Il superamento dei contratti anormali	28
4. — Evoluzione ed involuzione del contratto di mezzadria	6	32. — Efficacia ed applicabilità delle nuove disposizioni	30
5. — Il problema delle strutture agricole meridionali	7	PARTE III. — PORTATA E SIGNIFICATO DELLE PIÙ IMPORTANTI INNOVAZIONI	31
6. — L'esodo dalle campagne: aspetti economici e sociali	8	33. — Necessità di una precisa interpretazione di talune disposizioni	31
7. — I contratti agrari e gli orientamenti della C. E. E.	9	34. — Le finalità della riforma in base all'articolo 1	31
8. — Il superamento della mezzadria in Francia e in Olanda	10	35. — I contratti agrari compresi nella riforma	32
9. — Le esperienze dell'agricoltura sovietica	11	36. — Le condizioni più favorevoli per mezzadri e coloni	33
10. — Responsabilità imprenditoriali nell'agricoltura	13	37. — Usi e consuetudini locali nella colonia parziaria	33
11. — La disciplina dell'affitto nell'esperienza europea	13	38. — La colonia parziaria derivante da contratti atipici	34
12. — L'« azienda agricola familiare » nelle prospettive della C. E. E.	14	39. — Usi e consuetudini locali nella mezzadria	35
13. — Limiti e pericoli della grande impresa agricola	16	40. — Le compartecipazioni stagionali limitate	35
14. — L'attesa dei contadini per il rinnovo delle strutture agrarie	17	41. — La soccida con conferimento di pascolo	36
PARTE II. — LA RIFORMA DEI PATTI AGRARI NEI SUOI ASPETTI GENERALI	18	42. — La portata della nullità derivante dal divieto di nuovi contratti di mezzadria	36
15. — La sfera di applicazione delle nuove disposizioni	18	43. — La disciplina transitoria della mezzadria	38
16. — Le esclusioni previste nell'articolo 2	18	44. — L'abrogazione delle norme incompatibili con la riforma	38
17. — L'inderogabilità delle nuove norme e l'applicazione della Costituzione	19	45. — Conseguenze dei rapporti di mezzadria posti in atto dopo la riforma	39
18. — L'articolo 44 della Costituzione e i limiti alla proprietà terriera	19	46. — L'aumento delle quote di riparto	40
19. — La « condizione » dell'impresa e l'articolo 46 della Costituzione	20	47. — La piena disponibilità dei prodotti	40
20. — Compiti e prospettive delle organizzazioni sindacali dopo la riforma dei patti agrari	20	48. — I prodotti non divisibili sul fondo	41
21. — Il criterio nell'ordine pubblico ed i limiti all'autonomia contrattuale	22	49. — L'utilizzazione dei prodotti non divisi	42
22. — La nullità dei contratti vietati	23	50. — L'utilizzazione degli impianti aziendali	43
23. — Le nuove disposizioni e il contratto di compartecipazione	24	51. — Divieto e nullità delle prestazioni gratuite	43
24. — La compartecipazione quale contratto atipico	24	52. — Le spese per la coltivazione e l'impiego dei mezzi meccanici	44
25. — Trasformazione e proroga dei contratti atipici	25	53. — Le altre innovazioni in materia di concorso nelle spese	45
26. — La proroga dei contratti agrari	25	54. — La partecipazione alla direzione dell'azienda	46
27. — Il nuovo assetto della colonia parziaria	26	55. — Le modificazioni della famiglia colonica	47
		56. — Il lavoro della donna contadina e la soppressione del « coefficiente Serpieri »	48
		57. — L'iniziativa del mezzadro per le innovazioni sul fondo	48
		PARTE IV. — CONCLUSIONI	50
		58. — Le altre proposte di legge rispetto al progetto governativo	50
		59. — Validità e finalità sociali della riforma	50

PARTE I. — LE STRUTTURE AGRARIE NELLA REALTÀ SOCIALE ITALIANA ED EUROPEA

1. — *Presupposti politici del disegno di legge.*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge in esame viene a coronare, finalmente, un prolungato impegno del legislatore che, nel corso delle precedenti legislature ha tentato più volte, ma invano, di rinnovare la regolamentazione dei contratti agrari. La scottante materia, causa in ogni epoca di contrasti e in questo secolo addirittura dominante, appunto coi suoi contrasti, dei rapporti sociali e politici del Paese, richiama alla nostra memoria tutta una storia di lotte, d'accordi e statuizioni parziali, di conati legislativi che mai riuscirono a sdrammatizzarla o a disciplinarla, perché mancavano dei presupposti politici o politico-parlamentari (insomma una volontà politica) capaci d'indirizzarla verso soluzioni non contingenti o parziali ma chiaramente e irreversibilmente evolutive.

C'è nella vicenda dei patti agrari un intreccio permanente di motivi sociali, economici e politici che formano il substrato, quando non addirittura la ragione prima, di tanta parte della storia nazionale e, in particolare, di alcune regioni; testi giuridici, documenti, cronache, letteratura, aulica e popolare, la riflettono e la raccontano.

L'esigenza sociale di una migliore remunerazione del concessionario o partecipante, unita ad una maggiore libertà, viene a coincidere con necessità di carattere produttivistico. All'aumentata coscienza del lavoratore fa riscontro l'assenteismo, il conservatorismo, sociale ed economico, del concedente. La tensione che ne deriva esplose in modo incontenibile di fronte alla recente realtà interna e internazionale che, nel momento in cui richiede all'agricoltura maggiore produttività, redditi più soddisfacenti e costi competitivi, postula la completa autonomia del lavoratore-imprenditore da ogni soggezione all'antico « patrono ».

Il provvedimento proposto alla nostra attenzione è pertanto ispirato da una volontà liberatrice che, per essere rispettosa delle più complesse e coincidenti ragioni, oggettivamente le interpreta, realizzando una

opera di giustizia e di progresso senza intenzioni o fini punitivi per alcuno.

Si è detto in commissione, da parte dei colleghi liberali e dell'onorevole Sponziello del M. S. I., che la legge riflette soltanto una volontà politica, peggio, una sopraffazione dei socialisti, col loro innato e insanabile massimalismo, ai danni di un'acquiescente e indifferente democrazia cristiana; si è contrapposto, da parte dei colleghi comunisti e dell'onorevole Avolio del P. S. I. U. P., un intento sopraffattore, ma, questa volta, dei democristiani sui socialisti irrimediabilmente avviati sulla via dei cedimenti e quindi del sostegno ad un immutato ordinamento capitalistico. Gli uni e gli altri han fatto a gara nel tentativo di rappresentare la legge come inutile e dannosa, vuoi per tracotanza vendicativa ignara dei principi costituzionali, dei precetti giuridici e delle leggi economiche, vuoi per insufficienza, timidezza, genericità e arretratezza di fronte alle mature aspirazioni delle masse e alle esigenze produttive dell'agricoltura italiana.

Non cederò alla tentazione di accomunare le opposizioni in una coincidenza o in una unità di intenti che può verificarsi, per accidente o pregiudizialmente, di fronte al provvedimento d'un governo e di una maggioranza cui sono insieme ostili. Tentazione troppo facile, che offende, al di là delle apparenti risultanze, il senso comune, la rispettosa conoscenza delle profonde divergenze ideologiche che separano le opposizioni di destra e di sinistra, la corretta e logica interpretazione delle ragioni politiche che diversamente le ispirano e le guidano. È facile romanzare, semplificare sino al semplicismo e condannare attribuendo intenzioni di comodo o che, del tutto superficialmente, il giudizio più acritico pensa di riconoscere negli avversari; ma non è serio né costruttivo e certo non serve a quella feconda dialettica fra maggioranza e opposizione che tutti invocano e tutti dovrebbero volere. Un tale metodo non ci appartiene e ad esso non ricorriamo; chiediamo ugualmente rispetto per gli atti della maggioranza che devono essere giudicati, criticamente e severamente, se occorre, per ciò

che sono e che esprimono politicamente come incontro di volontà autonome e responsabili.

Il relatore esprime l'auspicio che non si ripetano in aula le immaginifiche rappresentazioni d'una coalizione governativa, all'interno della quale nessuno crederebbe a ciò che fa, anche trattandosi di provvedimenti della maggiore rilevanza, o nella quale, il che è lo stesso, nessuno ne intenderebbe le conseguenze per quanto gravi ed evidenti; di una coalizione governativa il cui unico e permanente modo di vivere consisterebbe in una lotta sopraffattrice di questo su quell'alleato, mentre i minori stanno bellamente a guardare. Siamo, come ognuno può constatare, allo schematismo più fantasioso, avvilente di ogni proficua discussione o polemica e sull'argomento in esame e sulla volontà politica che lo ispira. Perché è vero che la legge nasce da una volontà politica (come sempre ogni legge) consapevole della realtà e dei modi del suo migliore sviluppo, quindi dei mezzi per conseguirlo. Né pensiamo di sottrarci al confronto fra il piano di trasformazione che proponiamo e la volontà di chi manifestamente (lo dimostrano gli argomenti usati e gli emendamenti presentati in commissione) vuole conservare immobili istituti e strutture malgrado la riconosciuta diversità della situazione e i necessari mutamenti che ne conseguono; così intendiamo contrapporre questa concreta e attuale capacità riformatrice a chi, genericamente invocando un meglio che già la legge prevede, anche se non lo si vuol vedere o che la legge non contiene perché esula dalla sua dichiarata competenza, ignora gli atteggiamenti di ieri, facilmente rintracciabili negli atti parlamentari, rivelando i limiti meramente tatticistici o pregiudizialmente ostili della propria negazione.

2. — *I contratti agrari e la politica di centro-sinistra.*

La legge nasce da una coalizione che intende rinnovare profondamente, in ossequio alla Costituzione, istituti e strutture per adeguarli alla volontà e alla capacità di progresso dimostrate in questi anni dal nostro popolo e bisognose di essere tradotte in forme giuridiche che, mentre sanciscono diritti nuovi acquisiti nella coscienza degli uomini, facilitano il cammino di una sicura e ordinata evoluzione.

Il disegno di legge che reca norme innovative in materia di contratti agrari costitui-

sce un elemento del più ampio quadro di intervento e di riforma dell'agricoltura italiana inscritto nel programma del centro-sinistra.

La valutazione specifica del provvedimento non può prescindere da questa considerazione se vuole cogliere effettivamente il valore della riforma e di una sua più compiuta espressione.

La riforma dei patti agrari è un momento del più ampio impegno di Governo teso a risolvere le esigenze del settore agricolo portandolo a moderni e soddisfacenti livelli di competitività, attraverso tutta una serie di strumenti volti in vario modo ad incidere sulla struttura attuale del mercato e sull'assetto del mondo agricolo. Ciò va chiarito in premessa per prevenire e rispondere sia alle obiezioni di chi vede nel provvedimento in esame un attentato eversivo alle nostre strutture sociali, senza intendere che la rinascita della agricoltura italiana si può conseguire soltanto con una graduale ma organica ed effettiva trasformazione strutturale del settore, sia di chi aprioristicamente lo accusa di consolidare o addirittura di far arretrare i rapporti in atto, allorché è invece palese la volontà politica, che sorregge il provvedimento, di farne un elemento dinamico di trasformazione strutturale del settore.

In questa dinamicità va peraltro individuata una delle caratteristiche fondamentali del provvedimento in oggetto. Esso viene ad innestarsi in una situazione, quale quella del mondo agricolo, chiusa per pesanti tradizioni ad ogni possibilità reale di evoluzione. Il contratto di mezzadria che taluno vuole presentare come un contratto moderno e razionale costituisce di fatto, per unanime riconoscimento nonché per riconoscimento della conferenza nazionale della agricoltura, una delle espressioni più arcaiche del nostro ordinamento giuridico.

In questa situazione il provvedimento non tende — è bene dirlo apertamente — alla creazione di una qualche nuova figura giuridica che riassorba in sé i rapporti tradizionali della agricoltura. E ciò sia perché, come si diceva, la più ampia trasformazione degli assetti strutturali dell'agricoltura non può che conseguire ad una serie organica di provvedimenti legislativi, sia perché la compiuta eliminazione di determinate figure giuridiche, che hanno per secoli imprigionato la struttura sociale, non può essere affidata esclusivamente alla bacchetta demiurgica del legislatore, ma deve essere opera continua che il legislatore promuove inserendo elementi dinamici di sviluppo in una realtà che per ciò

stesso proporrà nuovi problemi e richiederà nuove risposte.

Le opposizioni di destra rimproverano al provvedimento, come del resto ad ogni provvedimento innovativo, di ledere i principi della Carta costituzionale. In effetti questa obiezione è infondata non solo nel senso che il provvedimento non ha alcun aspetto che realmente contraddica alle prescrizioni costituzionali come nel senso, ancora più importante, che esso viceversa tende a rendere sempre più attuata ed attuabile la Carta costituzionale. Va ricordato a questo proposito, che la Costituzione repubblicana assegna alla proprietà privata una precisa funzione sociale e attribuisce alla legge, a tal uopo, di determinare, tra l'altro, i modi di godimento e i limiti anche al fine di renderla accessibile a tutti (articoli 42 e 44). È questa la volontà che anima il provvedimento in discussione, teso a conseguire il più razionale sfruttamento del suolo e a stabilire equi rapporti sociali, superando le remore che la proprietà assenteista frappone allo sviluppo economico del paese e ridando, in conformità alla Costituzione, pieno rilievo al fattore lavoro come cardine del fenomeno produttivo e sociale.

In questa stessa argomentazione è peraltro la risposta a quanti, di parte comunista, ritengono invece che il provvedimento sostanzialmente non immuta nella struttura del contratto.

Tutte le norme previste dalla legge — da quella relativa alla quota di riparto a quelle relative alla divisione ed alla disponibilità del prodotto, ai diritti del concessionario in riferimento alla conservazione, elaborazione, trasformazione del prodotto, alla direzione della impresa mezzadrile, alla composizione della famiglia colonica, al rimborso spese per innovazioni — testimoniano il contrario, ed è francamente singolare, che una obiezione di tale fatta provenga giusto da chi dovrebbe sapere, per l'acquisita esperienza teorica e pratica, quanto pesanti siano le remore che l'attuale struttura dei contratti agrari frappono allo sviluppo delle forze produttive e quanto importante sia, in tale condizione, la forza dinamica di un provvedimento che aggredisce da varie parti la struttura in atto aprendo la via ad una sempre più ampia liberazione delle forze produttive. Obiezioni veramente singolari da parte di chi sa, o dice di sapere, che la modificazione delle strutture sociali per conseguire sempre più elevati livelli di giustizia dipende, strettamente, dagli elementi dinamici che la legislazione riesce ad introdurre nella situazione in atto per favorire l'evoluzione e la trasformazione.

3. — *L'agricoltura italiana nei rapporti col mercato europeo.*

Da tempo, da quando siamo rinati alla vita democratica, si parla di crisi della nostra agricoltura, della sua arretratezza e delle sue difficoltà. Se è vero che per anni ne abbiamo soprattutto considerato alcuni degli aspetti più macroscopici, miseria del bracciantato padano, insoddisfazione mezzadrile, disperazione e fame di terra dei lavoratori meridionali, oggi, di fronte all'esodo imponente che mette in difficoltà le aziende capitalistiche, all'abbandono dei poderi dell'Italia centrale, all'incapacità di tanta parte del Mezzogiorno di risorgere da una secolare arretratezza, rivolghiamo la nostra attenzione a nuove e più incisive misure d'intervento. L'integrazione dell'Italia nella C. E. E., la fine della vecchia politica protezionistica e l'avvento di una nuova era, quella delle frontiere aperte, lo sviluppo economico del Paese, che con l'aumento dei redditi individuali, richiede alle aziende agricole il passaggio dalla produzione per l'auto-consumo alla produzione per il mercato, la difficile situazione della bilancia dei pagamenti a causa delle rilevanti importazioni di prodotti alimentari pregiati, sollecitano maggiore urgenza e sistematicità nell'intervento dello Stato. Davvero non si comprende come possa, a ragione, sostenersi l'opportunità della naturale e spontanea evoluzione, quando la realtà di ogni giorno eloquentemente, ma drammaticamente, ci avverte che il mondo agricolo ha bisogno di una sollecita modernizzazione nei suoi ordinamenti come premessa e *condizione* ad ogni necessario investimento pubblico e infine ad un'organizzazione mercantile delle aziende agricole che ne assicuri la stabilità economica prima, la prosperità poi.

Crediamo invece che tale modernizzazione vada stimolata, legislativamente promossa e codificata, se non vogliamo che i diversi provvedimenti, risultando fra loro sfasati, si rivelino insufficienti a generare tutti gli effetti di un'organica politica agraria.

Non si può chiedere di calare un piano d'interventi finanziari, di assistenza tecnico-scientifica, d'indirizzi culturali, di organizzazione mercantile, su di una realtà strutturata arretrata, su istituti arcaici, su rapporti ingiusti e antieconomici, causa ed effetto insieme d'una arretratezza che in essi trova se non l'unica, certo una delle *remore* al proprio superamento.

Nemmeno pensiamo che debbano prima attendersi i benefici risultati delle riforme

strutturali per successivi e lontani interventi di carattere squisitamente produttivistico; anzi pensiamo ai vari tipi d'intervento il più possibile contemporanei e senz'altro coordinati. Ma bisogna pur cominciare, per proseguire con la necessaria, sistematica gradualità e il Governo di centro-sinistra, scegliendolo quale primo adempimento programmatico, ha iniziato con la presentazione al Parlamento di un complesso organico di testi legislativi che affrontano il problema strutturale e contrattuale.

Mentre discutiamo il presente disegno di legge, l'altra Camera prende in esame quelli attinenti la ristrutturazione e il riordino, l'accesso alla proprietà per coloro che siamo elevando alla responsabilità imprenditoriale, le agevolazioni creditizie per le aziende, vecchie e nuove, alle quali destiniamo le nostre migliori speranze economiche e sociali. Era necessario ricordarlo per avere, del testo che attende il nostro voto, più esatta valutazione e comprensione, nei suoi limiti chiaramente enunciati e certo sufficienti rispetto ai risultati che si prefigge, immediati e finalistici.

Ci riserviamo d'illustrare più avanti il tipo di realtà strutturale alla quale miriamo, come prevalente nel nostro ordinamento fondiario e aziendale, anche per rispondere ai tanti interventi che in commissione hanno trattato dell'argomento (non importa con quale spirito).

4. - *Evoluzione ed involuzione del contratto di mezzadria.*

Vediamo per un momento quali sono i contratti agrari, i così detti contratti associativi che la legge vuole «superare e modificare» o addirittura abolire, la mezzadria, le varie forme di colòia parziaria e i contratti atipici.

Il solo contratto di mezzadria presenta così abbondante letteratura che nessuno può pensare di riassumerla nei limiti di una relazione che, come la presente, ha inoltre differenti finalità.

Se ne ricordiamo alcune vicende e le principali caratteristiche come ci sono pervenute dopo un secolare cammino è per offrire, più esatta, la visione delle sue insufficienze e del suo anacronismo rispetto alla realtà odierna e *a fortiori* a quella, prevedibile, di domani.

I numerosi contratti agrari che si vennero diffondendo in Italia, nell'Alto Medio Evo, avevano una diretta derivazione dai contratti

di paesi che fecero parte dell'Impero romano, come l'enfiteusi e la colonia parziaria da ricollegarsi con il « colonato ». Con la piena libertà e la manomissione dei coloni, con il riversarsi sulla terra di risparmi frutto della attività cittadina, si diffondono i contratti di *locatio ad medium* (specie in Toscana) nei quali già s'individuano alcuni caratteri fondamentali del contratto di mezzadria. È fra il XIII e il XIV secolo che la mezzadria si presenta come un contratto ben definito, bilaterale, con la precisa statuizione dei diritti e degli obblighi delle parti.

Se numerosa è la varietà dei contratti particolari o scritti poderali, tutti rappresentano l'adattamento all'ambiente fisico e sociale dell'unico principio della fornitura di un lavoro ottimo in quanto legato alla prosperità dell'azienda attraverso la divisione a metà dei prodotti di questa. Nel secolo scorso le mobili scritte si erano già fissate in moduli più generalizzati, ma almeno un articolo variava per ogni podere, ed era quello dei così detti « patti aggiunti » o « vantaggi ». Essi consistevano in forniture straordinarie di lavoro o di prodotti che il colono doveva corrispondere a titolo di ammortamento del capitale (fossa, propaggini, formelle) o a titolo forfettario di produzioni praticamente incrollabili (polli, uova) o infine erano imposte (tassa del guardia). Il più importante e frequente di questi obblighi era rappresentato dalle braccia di fossa che ogni anno dovevano essere scavate per le piantagioni arboree, specie le viti (come ricorda U. Pampaloni nel suo articolo «Variazioni e tendenze del Patto Fiorentino di mezzadria negli ultimi cento anni», pubblicato dalla Rivista di Economia Agraria del giugno 1956).

Era anche l'obbligo più gravoso e oneroso che, insieme a prestazioni consimili, ci dice a chi si debba il progresso delle aziende mezzadrili e come la società sia stata sempre una finzione, sotto il profilo degli apporti e sotto quello del reddito, specie se pensiamo alle altre forme di vantaggi, come le formelle per gli ulivi e i fruttiferi, varie imposte come il contributo al salario del guardia o il pagamento di interessi sul capitale abitazione, per non parlare di vari altri patti (fornitura di paglia alla scuderia padronale, esecuzione del bucato padronale, una serie di prestazioni gratuite).

Se gravoso era l'aspetto economico del contratto, non meno lo erano gli altri, come la completa subordinazione del mezzadro al concedente, visto come il « patrono », arbitro dell'indirizzo aziendale e di ogni compra-

vendita; come la rigidità della composizione della famiglia colonica, strettamente legata al potere quasi a ripetere un'antica servitù.

È contro questo pesante tipo di società a senso unico, che, agli albori del '900, iniziarono le prime agitazioni mezzadrili, timide e limitate a poche e modeste rivendicazioni dapprima, viepiù diffondendosi e intensificandosi fino a culminare in quelle del 1919-20. Durante il fascismo il patto non poté subire innovazioni di rilievo, dal momento che a quelle di carattere marginale una se ne aggiunse, di per sé illuminante, che faceva del protettore il responsabile davanti allo Stato del buon funzionamento dell'azienda e del benessere del colono, come una *longa manus* del paternalismo statale.

Le vicende del secondo dopo-guerra ci sono troppo note perché si debbano qui rievocare; Lodo De Gasperi, tregua mezzadrile, lotte, pattuizioni sindacali che mai raggiunsero la dimensione nazionale, conati legislativi sempre interrotti, appartengono al ricordo di ognuno dei colleghi. Tolta una lieve modifica del riparto, il contratto è tuttora sostanzialmente immutato e non sembra che le organizzazioni delle due parti, malgrado le tante ragioni che lo vorrebbero, riescano ad accordarsi per una sua importante modificazione, tanto meno per il suo superamento che può competere solo al legislatore.

Ma i lavoratori delle aziende mezzadrili hanno reagito a tale immobilismo contrattuale; essi, che non avevano partecipato in passato al fenomeno dell'emigrazione, interessante soprattutto le popolazioni meridionali, diedero un ricco contributo all'esodo che nel decennio dal 1951 al 1959 portò settecentomila unità dalla campagna alla città (di questi, ben 530 mila appartengono alla categoria dei mezzadri, 98 mila dall'Emilia, 140 mila dalla Toscana, 66 mila dalle Marche, 38 mila dall'Umbria, per restare all'Italia centrale).

L'assenteismo generalizzatosi fra i proprietari e il conseguente disinteresse per gli investimenti, per la meccanizzazione (come efficacemente dimostrò il collega Ceruti in Commissione), per le trasformazioni colturali; il sopravvivere d'una subordinazione ormai insopportabile quanto inconcepibile; il vincolo della composizione familiare che non si giustifica con le nuove conquiste tecnico-economiche e con le legittime aspirazioni dei giovani d'indirizzare liberamente la propria attività; ecco i motivi di fondo d'una crisi dell'istituto (ben rilevata dagli

interventi degli onorevoli Prearo-Servadei e Loreti) che interessi generali (non particolari come si tenta di attribuirci) esigono venga indirizzato verso forme più corrispondenti all'equità e più idonee alla produttività.

5. — *Il problema delle strutture agricole meridionali.*

Passiamo ora agli altri contratti associativi di cui si occupa la legge, dalle varie forme di colonia parziaria, la cui origine è lontanissima nel tempo e forse inizia con la stessa prestazione di lavoro in agricoltura, ai contratti atipici che fioriscono soprattutto nel Mezzogiorno continentale e nelle Isole.

Essi sono lo specchio fedele, causa ed effetto — è il caso di ripetere — in una stretta connessione che si perpetua, di una società arretrata, dove si sommarono povertà (non generale, però) e instabilità del suolo, malattie e banditismo, sovrappopolazione, avidità e miopia di proprietari e di governanti. Attorno e all'interno del latifondo fiorirono miriadi di piccole proprietà e di contratti associativi e di affitto che, per la gravosità dei canoni, la natura dei terreni (spesso divenuti ingrati in seguito alle coltivazioni di rapina che sostituivano la precedente e razionale destinazione boschiva), la distanza eccessiva dal luogo di residenza (con una conseguente diminuzione di capacità lavorativa di uomini e animali), la scarsità di investimenti, l'immobilismo tecnico, concorsero a mantenere le masse rurali in uno stato di disperata povertà e la produttività di quelle zone, salvo poche meravigliose eccezioni in Campania-Puglia-Sicilia, a livelli estremamente bassi. Poiché non crediamo alle teorie razziali (i risultati recenti le smentiscono clamorosamente), dobbiamo concludere nel solo modo possibile, che qui le difficoltà dell'ambiente si sposarono ad una più deplorabile insensibilità della classe imprenditoriale e dirigente e maggiormente soffrirono della mancanza di un generale sviluppo che offrì altri sbocchi occupazionali alle masse contadine.

Il fenomeno dell'emigrazione sembrò, per un certo periodo, migliorare la situazione, diminuendo la pressione dell'offerta di lavoro e consentendo ai rimasti di concedere a maggior prezzo la loro opera perché sostenuti dalle rimesse dei parenti emigrati. Per qualche anno le rendite fondiarie dovettero sensibilmente limitarsi; fu un fenomeno passeggero, come quello dei terreni resi quasi

improduttivi dalle precedenti colture di rapina; presto riprese la corsa ad accaparrarsi i migliori affitti insieme a colonie e compartecipazioni su fondi diversi e lontani, per evitare almeno in parte le avversità atmosferiche e per esaurire in aziende marginali le superstiti facoltà lavorative non assorbite dall'azienda principale.

Oggi, dopo l'esodo e l'indubbio sviluppo di certe zone, permangono, in una gamma pressoché infinita, colonie (nudo terreno, concessioni separate ecc.) e contratti atipici e abnormi che, se sono un'offesa all'ordinamento sociale di uno Stato democratico moderno, non lo sono meno a quelle necessità tecnico-produttive che congiuntamente il disegno di legge considera.

Detto che per i contratti atipici si prevede l'immediata conversione in un contratto tipico (più innanzi ne illustrerò i modi e l'efficacia), resta da spiegare perché la colonia sia l'unico contratto che il disegno di legge non vieta. Basterà osservare come il termine di colonia parziaria comprenda una gamma estesissima di situazioni fra loro anche assai lontane che spesso presentano lavoratori partecipanti i quali, per una somma di ragioni, sono impreparati a passare alla responsabilità imprenditoriale; aggiungeremo che per i titolari di contratti atipici che non siano già vicini all'affitto o all'enfiteusi, si ripropone lo stesso discorso, dal momento che il contratto di mezzadria non può ormai essere considerato ai fini della conversione. Vogliamo concludere ricordando come alla colonia, oltre i migliori riparti (più avanti li descriveremo), vengano applicate tutte le norme innovative previste per i contratti di mezzadria in corso, condirezione-disponibilità-possibilità di introdurre innovazioni colturali (in altro disegno di legge il diritto di prelazione e l'ammissione ai mutui quarantennali), che modificano radicalmente la natura del contratto e assegnano al colono quella funzione coimprenditoriale che subito lo parifica al mezzadro e lo prepara, in un prossimo domani, a successive conquiste (se prima non sia già divenuto proprietario).

6. — *L'esodo dalle campagne: aspetti economici e sociali.*

Si è molto parlato, durante il dibattito in commissione, del fenomeno dell'esodo e indubbiamente esso è di precipua rilevanza non solo per comprendere la realtà attuale come s'è configurata nell'ultimo decennio, ma continuerà ad esserlo, per quella più ra-

vida evoluzione che la legge in esame provoca e sollecita nel quadro del generale sviluppo del Paese.

L'esodo dalle campagne è indubbiamente un fenomeno positivo, perché non può aversi sviluppo economico generale e in particolare del settore agricolo, senza ridurre la mano d'opera ai livelli richiesti da una razionale e moderna organizzazione dell'impresa. Ciò vale per qualunque regime e si dimostra che, in un paese dall'agricoltura modernamente organizzata, le necessità alimentari della collettività vengono soddisfatte da una percentuale di addetti ai lavori agricoli assai prossima al 10 per cento della popolazione attiva.

Danimarca (dove l'esodo continua fino al prevedibile traguardo sopraindicato), Inghilterra, U. S. A. offrono esempi significativi al riguardo, come il Belgio e l'Olanda, dei quali mi permetto di offrire alcuni dati, illuminanti anche ai fini del rapporto addetti all'agricoltura-tipo d'impresa.

BELGIO.

C. E. E. — Commissione;

Direzione generale dell'agricoltura;

Conditions de production de l'agriculture

— 7 novembre 1962.

Evoluzione popolazione attiva agricola.

	Popolazione attiva totale	Popolazione attiva agricola	
1856 . . .	2.236.770	1.055.060	45,3 %
1880 . . .	—	—	29,3 %
1890 . . .	—	—	22,1 %
1900 . . .	—	—	21,7 %
1910 . . .	—	—	21,5 %
1920 . . .	—	—	18,3 %
1930 . . .	—	—	16,8 %
1947 . . .	3.481.027	412.026	11,8 %

Nell'attuale congiuntura, si ritiene ragionevole prevedere che la popolazione attiva agricola finisca con lo stabilizzarsi intorno al 5 per cento della popolazione attiva totale.

Nel 1856 la percentuale dei salariati nel totale addetti all'agricoltura ammontava al 58,9 per cento (in n. 621.634). Nel 1947 era scesa al 12,3 per cento (in n. 50.475) e nel 1959 contava su sole 29.700 persone rappresentanti una percentuale dell'11,2 per cento.

Questa notevole diminuzione nel numero dei salariati, si afferma nella citata pubblicazione, ha avuto come conseguenza un rafforzamento del carattere familiare dell'agricoltura.

Basandosi sui risultati del censimento generale del 1950 H. Waterschoot della Stazione di Gand di economia rurale dello Stato, ha calcolato che nelle aziende inferiori a 10-15 ettari era sufficiente una sola unità di lavoro (figli e figlie del conduttore). Un'inchiesta del medesimo centro di studi, fatta nel 1949, ha dimostrato che nelle aziende con meno di 5 ettari la manodopera disponibile superava del 90 per cento il necessario per il normale compimento dei lavori; in quelle da 5 a 10 ettari il supero era del 60 per cento; del 39 per cento nelle aziende fra i 10 e i 15 ettari e del 22 per cento nelle aziende fra i 15 e 20 ettari.

OLANDA.

L'agricoltura olandese si trova nella necessità di ricercare in primo luogo un aumento della produttività del lavoro con una riduzione del numero dei lavoratori agricoli.

Popolazione attiva agricola.

(in percentuale sul totale della popolazione attiva)

1849	44 %
1859	40 %
1889	35 %
1899	33 %
1909	29 %
1920	26 %
1930	22 %
1947	20 %
1955	15 %

Nel 1960, secondo l'O.C.D.E., la percentuale sarebbe scesa al 10 per cento.

Prima di concludere sull'argomento appaiono necessarie due osservazioni. Se è vero che la ragione prima dell'esodo è da ricercarsi nel maggior reddito che la città offre al lavoratore agricolo e ai suoi familiari, è pure vero che non è l'unica, specie se non si tratti di braccianti o contadini poveri; altre, di natura sociale, relative ai molti vantaggi che l'ambiente cittadino offre rispetto a quello rurale (abitazione-ridotto orario di lavoro-festività e ferie-scuola e più libera scelta di una professione per i figli, ecc.), concorrono allo spopolamento delle campagne esercitando ormai la città un fascino quasi irresistibile su molti giovani. Pur favorevoli all'esodo, pensiamo che non debba avvenire come una fuga, soprattutto disordinata e dolorosa quale l'abbiamo vista negli scorsi anni in Italia. Più che di esodo, parleremo allora di graduale

passaggio di forza lavoro dall'agricoltura ad altri settori, preceduto da un'opportuna qualificazione professionale, regolato e assistito nei nuovi insediamenti. Molto si è dibattuto, in Commissione, del processo d'integrazione della nostra agricoltura nella C. E. E. soprattutto alla luce d'una consapevole finalità cui s'informano i nostri indirizzi evolutivi. La tenace persistenza dei colleghi liberali nel sostenere la legittimità e anzi l'opportunità dei contratti associativi, *in primis* la mezzadria, proprio per esigenze e riconoscimenti comunitari, obbliga il relatore ad una trattazione, che spera sia considerata sufficientemente documentata, che valga a definire l'esattezza della situazione anche sotto questo, importantissimo, aspetto.

7. — I contratti agrari e gli orientamenti della C.E.E.

Da parte liberale si è detto che grave sarebbe il fatto che il disegno di legge trascuri del tutto il problema dei rapporti fra la politica agraria italiana e quella degli altri Paesi aderenti al M. E. C. La legge renderebbe addirittura ancor più complicata l'integrazione delle economie agricole.

Non è chiaro che cosa si intenda con queste affermazioni, ma se esse vogliono dire che la riforma contrattuale proposta dalla legge crea nelle campagne una situazione contrastante con la politica agraria proposta dalla C. E. E., allontanandosi dalle forme di conduzione suggerite e prevalenti negli altri Paesi della Comunità, in tale caso la verità sta esattamente nel contrario.

Premesso che nel Piano Mansholt si afferma che fra i principi generali e gli obiettivi essenziali di una politica sociale della C. E. E. nel settore agricolo è quello di « far sì che i rapporti contrattuali fra proprietari, coltivatori e lavoratori si adeguino alle condizioni attuali del progresso sociale » è altresì precisato che:

« La libertà economica dell'imprenditore è elemento indispensabile dell'azienda agricola a carattere familiare. Un fattore importante a questo riguardo è pure costituito dalle garanzie giuridiche di cui gode l'occupante. In tal senso è opportuno riesaminare criticamente la situazione tradizionale ed in particolare il sistema di mezzadria ».

Pare a noi che i passi riportati indichino chiaramente che la politica agraria della Comunità è decisamente orientata verso quelle forme di conduzione - coltivazione diretta e

affittanza — che meglio permettono al produttore agricolo di esprimere tutte le sue capacità imprenditoriali. Del resto, l'esame della situazione esistente negli altri Paesi della Comunità bene conferma che l'indirizzo della politica agraria della C. E. E. null'altro

fa che rettamente interpretare le tendenze di sviluppo ormai dominanti fuori d'Italia.

Uno studio della C. E. E., serie agricoltura n. 6, del 1962, presenta in questo modo le forme di coltivazione della terra nei 6 Paesi del Mercato Comune:

Forme di coltivazione della terra nei Paesi della Comunità.
(in percentuale delle superfici coltivate)

MODO DI SFRUTTAMENTO	Germania 1949	Francia 1957	Belgio 1950	Lussemburgo 1950	Olanda 1955
Coltivazione diretta	88 —	55,3	32,1	73,4	46,9
Affitto	12 —	38 —	67,9	26,6	53,1
Mezzadria	—	6,3	—	—	—
Non determinato	—	0,4	—	—	—
	100	100	100	100	100

Per quanto riguarda il nostro Paese il citato studio della C. E. E. indica nel 33 per cento la superficie da noi occupata con mezzadria e compartecipazione.

Se per la superficie delle aziende a colonia parziaria appoderata abbiamo, con il primo censimento generale dell'agricoltura, un dato preciso — 11,8 per cento sul totale —, per le superfici occupate con gli altri contratti a struttura associativa, spesso coesistenti in molte aziende con contratti di scambio o coltivazione diretta, non v'è possibilità di esatto calcolo. Si crede tuttavia di non essere lontani dal vero stimando che almeno il 25 per cento della superficie coltivabile sia in Italia occupata con contratti a ripartizione del prodotto ottenuto.

Contratti che, se escludiamo la Francia, più non esistono negli altri Paesi del M. E. C.; al loro posto abbiamo la coltivazione diretta (compresa naturalmente la conduzione con salariati) e l'affittanza. Sono modi di conduzione che nascono non per obbedienza a forze estranee all'economia; nascono e s'impongono quando la produzione non è più destinata all'autoconsumo ma si dirige all'esterno dell'azienda, verso i consumatori, verso il mercato. L'esigenza di dare al produttore agricolo la massima autonomia al fine di non limitare la sua iniziativa diretta al miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione, appare sempre più presente, del resto, anche nei paesi a economia collettivistica, come

fanno fede le discussioni e i provvedimenti presi in questi ultimi anni nei paesi d'oltre confine.

La produzione per il mercato, e specie per un mercato così esigente sul piano qualitativo come quello comunitario, richiede una continua azione di miglioramento della qualità dei prodotti, un continuo sforzo di contenimento dei costi: risultati non raggiungibili quando non si concentrano nel coltivatore tutti i poteri necessari per conseguirli. È proprio dalla presenza del mercato comunitario, dalla prevista prossima libertà di circolazione dei prodotti agricoli nell'ambito della C. E. E., che giunge a noi l'imperativo richiamo al rinnovamento di quelle strutture che impediscono alla nostra agricoltura di assumere la necessaria capacità competitiva. Restare sordi a questo richiamo avrebbe come fatale conseguenza la consegna del mercato italiano alle altre agricolture. Il che in parte già avviene, con quelle preoccupanti conseguenze sulla nostra bilancia commerciale che a tutti sono note.

8. *Il superamento della mezzadria in Francia e in Olanda.*

Tornando all'unico paese che nella C.E.E. oltre al nostro, annoveri tra le forme di conduzione il contratto mezzadrile, notiamo che il mezzadro francese, con la legislazione di base del 17 ottobre 1945 e del 13 aprile 1946,

gode di condizioni ben migliori di quelle del mezzadro italiano. Il contratto, chiamato « affitto a mezzadria » si avvicina infatti più a un contratto di affitto che a un contratto di mezzadria. A volontà del colono o del concedente può essere trasformato in contratto di affitto. Il colono, se non c'è decisione contraria della Commissione dipartimentale, ha la direzione effettiva dell'azienda. Il concedente partecipa alle spese solo con un terzo, ma, d'altra parte, in nessun caso può ricevere più di un terzo del prodotto totale.

Siamo come si vede, ben distanti dalla nostra situazione e, nonostante ciò, il contratto mezzadrile va scomparendo. Si hanno infatti questi dati sulla superficie occupata dalla mezzadria in Francia:

Nel 1892 il 10,8 per cento della superficie coltivabile;

nel 1929 il 10,5 per cento della superficie coltivabile;

nel 1942 il 10,5 per cento della superficie coltivabile;

nel 1954 il 7 per cento della superficie coltivabile;

nel 1957 il 6,3 per cento della superficie coltivabile.

Oggi si calcola negli ambienti della C.E.E., che esso non superi il 4 per cento. Milhau e Montagne, nel loro libro *L'agriculture aujour d'hui et demain* parlando della mezzadria francese, scrivono: « Si ritiene che se, nel 1945-46, la mezzadria non è stata soppressa in Francia è perché mancavano le centinaia di milioni di cui avrebbero avuto bisogno i mezzadri divenuti coltivatori diretti ».

Ci si riferisce, in questo caso, non al capitale occorrente per l'acquisto della terra, ma al capitale d'esercizio (macchine, bestiame, attrezzi, ecc.) la cui importanza aumenta di anno in anno, per le esigenze che scaturiscono con l'inserimento dell'agricoltura in una economia di scambio.

Trarre peraltro da questo bisogno di capitali la necessità della immodificabilità dei rapporti contrattuali con ripartizione del prodotto ottenuto, pena il cessare dell'afflusso di capitali dalle città alle campagne, è conclusione che si smentisce osservando il maggiore slancio, la più forte capacità competitiva di quelle agricolture in cui la colonia è scomparsa.

In Olanda, dove le aziende agricole non possono certamente essere accusate di non disporre di una sufficiente dotazione di capitali, il legislatore si è preoccupato d'impedire il risorgere della figura del colono. Nella

legge del 1958 che regola il contratto di affitto — testo pubblicato in lingua francese dalla F. A. O. — troviamo:

« ART. 65. — 1°) Il est interdit, sans approbation préalable de la Chambre foncière, d'engager ou de tenir engagé un colon établi.

2°) Par colon établi, on entend celui à qui a été confiée, par le propriétaire ou l'ayant droit, l'exploitation d'une ferme ou d'un lot de terre, et qui a ainsi acquis une influence notable sur la conduite de l'exploitation et perçoit une rétribution à titre de contreprestation.

3°) La Chambre foncière n'approuve l'engagement de colons établis que lorsqu'il y a pour cela des motifs spéciaux. Elle ne s'occupe pas d'apprécier les conditions relatives à l'engagement.

È qui evidente che il legislatore olandese non nutre fiducia nella capacità di progresso dell'azienda basata sul colono, ed ammette quindi solo quelle forme di conduzione che danno al responsabile effettivo dell'impresa la possibilità di esprimere tutte le sue capacità imprenditoriali e di trarne un reddito soddisfacente.

Anche l'agricoltura italiana dovrà necessariamente estendere quelle forme di conduzione — coltivazione diretta e affittanza — che sole permettono di raggiungere quei traguardi di produttività e di reddito che sono da tutti ritenuti indispensabili per la sua stessa sopravvivenza.

Sono traguardi che si raggiungono solo con un'azione graduale, svolta su tutti i numerosi fattori chiamati in gioco. La politica di uno Stato democratico non può non avere come obiettivo preminente il progresso sociale; raggiunto però non violando le obbiettive leggi che presidono lo sviluppo economico e sociale. Perché in questo caso il risultato è sempre negativo, sia sul piano economico, sia sul piano sociale.

9. *Le esperienze dell'agricoltura sovietica.*

Coloro che ci accusano d'insufficiente volontà rinnovatrice e vorrebbero l'immediata trasformazione di tutti i lavoratori agricoli in altrettanti imprenditori, messi a capo di imprese « assistite finanziariamente » dallo Stato non hanno evidentemente presente le obbiettive difficoltà che si oppongono allo sviluppo dell'agricoltura, anche quando, sacrificata la libertà dei singoli, il potere politico può adottare qualunque decisione sulle strutture economiche. Abbondare nelle promesse al mondo rurale è molto facile; è invece

difficile quando alla promessa si intende di dare un seguito concreto. Eccone la prova.

Nel n. 3 del 1958 della rivista *Rassegna sovietica*, M. Terentiev così descrive l'aiuto finanziario dato dallo Stato sovietico all'agricoltura:

« Bisogna tuttavia notare che i prezzi di consegna (consegne obbligatorie a prezzi fissi) dei principali prodotti agricoli rimasero fino al 1955 pressoché invariati, ossia all'incirca al livello dei prezzi di mercato del 1928. Mentre nello stesso periodo i prezzi di vendita di molti prodotti industriali subirono considerevoli aumenti. Tale rapporto tra i prezzi di vendita dei prodotti industriali e i prezzi di consegna dei prodotti agricoli se da un lato contribuì a forzare lo sviluppo dell'industria pesante, ad una certa fase si trasformò in un freno allo sviluppo dell'agricoltura... ».

Nel n. 6 del 1958, della citata rivista, S. Strumilin afferma:

« La nostra arretratezza sul fronte agricolo è stata spiegata con una serie di motivi: l'aver trascurato le esigenze oggettive della legge del valore nei rapporti tra città e campagna; errori compiuti nella formazione dei prezzi dei prodotti agricoli; eccessiva centralizzazione della pianificazione colcosiana; cattiva amministrazione locale. »

Le riforme e gli aiuti dello Stato all'agricoltura non devono tuttavia camminare rapidamente se Krusciov, quattro anni dopo, nel 1962, nella sessione plenaria del P. C. U. S., così si esprime (riprendiamo i passi dai bollettini dell'Ufficio Stampa dell'Ambasciata dell'U. R. S. S. in Italia):

« La sessione plenaria del P. C. U. S. deve invitare tutto il Partito e il popolo a *non diminuire*, ma ad accrescere rapidamente l'aiuto materiale e tecnico all'agricoltura. ».

« Il CC ha condannato la pratica antileninista quando i prodotti venivano di fatto presi ai *colcos* gratis, minando in questo le basi dell'agricoltura. ».

Se appare chiaro, da queste affermazioni, che l'assistenza finanziaria e tecnica da parte dello Stato all'agricoltura è problema non ancora risolto nell'U. R. S. S., dopo 45 anni di monocolorismo politico del potere, poco brillanti, se non disastrosi, possono essere definiti i risultati produttivistici.

È ancora Krusciov che, nel corso della ricordata sessione plenaria, ci informa:

« ... occorre che tutti i nostri quadri — dirigenti delle organizzazioni di partito e statali, presidenti di *colcos*, tutti i colcosiani, comprendano che il fattore decisivo per svi-

luppate l'economia colcosiana non è soltanto la regolamentazione dei prezzi per le macchine agricole. Il fattore principale decisivo è *l'aumento della produttività del lavoro*, l'aumento del rendimento dell'agricoltura e della produttività dell'allevamento, *la diminuzione del lavoro* necessario per ogni unità di produzione ».

A dimostrazione che l'insufficiente produzione agricola è problema non solo economico ma anche sociale, Krusciov aggiunge:

« La produzione di carne è da noi inferiore alle necessità. Come risultato, in alcune città ci sono interruzioni della vendita della carne e la popolazione risente certe difficoltà. Da varie città giungono al Comitato Centrale delle lettere dove si comunica che nei negozi c'è poca carne, poco burro ».

Passa un anno e Krusciov, davanti ai dirigenti dei *colcos* e dei *sovcos*, deve tornare a lamentarsi dei bassi risultati ottenuti con la produzione agricola.

Dopo aver indicato che nel 1953, Stalin vivente, la produzione di latte delle mucche della Federazione Russa non superava i 900-1.000 chilogrammi per capo all'anno, scendendo nientedimeno che a 300 chilogrammi nella Georgia, propone come obiettivo da raggiungere quei 2.000 chilogrammi per capo che rappresentano il rendimento attuale delle nostre lattifere e non è affatto giudicato soddisfacente.

Offre poi dati sulle produzioni ottenute in *sovcos* affidati al Ministero dell'agricoltura, situati su buoni terreni e che dovrebbero servire da modello. Sono rese tanto basse (meno di 10 quintali per ettaro di cereali, 41 quintali per ettaro di patate, 65 quintali di barbabietole da foraggio) che lo portano ad esclamare: « Ecco, compagni, sull'esempio di quale azienda i funzionari del Ministero della Unione si proponevano di introdurre le conquiste della scienza e della esperienza di avanguardia! E pensare che vi lavorano dottori, candidati a dottori in scienze e persino il ministro. Si pensava di riunire in questa azienda su questa base, scienziati, specialisti, pratici, di mostrare loro in qual modo bisogna lavorare. Ma che cosa può mostrare il ministro, quando nell'azienda si raccolgono 40 quintali di patate per ettaro? »

Chi può rispettare una direzione del genere? Nessuno ».

Non c'è bisogno di riportare i nostri indici di produzione o, meglio ancora, quelli degli altri Paesi del M. E. C., le cui agricolture sono state dallo stesso Krusciov prese ad esempio di efficienza produttiva, per accorgersi che

l'agricoltura sovietica deve fare molta strada prima di giungere a risultati che soddisfino, anzitutto in termini quantitativi, le esigenze alimentari delle popolazioni dell'U. R. S. S.

Se abbiamo introdotto in questa relazione citazioni e dati riguardanti l'agricoltura sovietica non è per spirito polemico o per giustificare le difficili condizioni dell'agricoltura italiana con le ancor più difficili condizioni dell'agricoltura sovietica. Lo abbiamo fatto solo per richiamare l'attenzione dei critici di parte comunista sulla complessità e sulle obiettive difficoltà che presentano i problemi dell'agricoltura, qualunque sia il regime politico in cui essa opera.

È in questa visione che va inserito ed esaminato il disegno di legge ora in discussione; apparirà allora evidente che esso si ispira a preoccupazioni di ordine sociale legate, non meno giustificatamente, a preoccupazioni di ordine economico. È nel rispetto di questa duplice esigenza che si esprime una effettiva volontà innovatrice; l'esperienza altrui ci insegna che quando tale rispetto manca, il progresso sociale è solo apparente, quanto meno assai discutibile.

10. — *Responsabilità imprenditoriali nella agricoltura.*

L'impegno e le capacità che l'esercizio dell'attività agricola, quando è diretta al conseguimento di un giusto reddito attraverso lo scambio, richiede oggi al coltivatore, se da una parte esige che la proprietà fondiaria non limiti le sue iniziative imprenditoriali, dall'altra pretende da lui la massima sensibilità verso il progresso della tecnica e verso quelle organizzazioni cooperativistiche il cui successo non dipende solo dall'abilità dei dirigenti, ma anche e soprattutto dalla partecipazione cosciente e attiva dei soci.

Tutto ciò non si improvvisa e non si generalizza da un giorno all'altro. Si deve invece sottolineare l'importanza di una politica scolastica e di formazione professionale che sia di effettivo aiuto al coltivatore nell'impadronirsi degli elementi indispensabili del progresso tecnologico, che elevi il suo livello culturale, che lo metta in grado di valutare esattamente i risultati possibili con la cooperazione, che lo spinga a promuoverla e a parteciparvi con piena coscienza dei diritti e dei doveri del socio. L'efficienza dell'impresa richiede anche servizi di assistenza tecnica e di informazioni di mercato, che lo Stato deve assicurare in modo sollecito e capillare al fine di permettere un costante, rapido

adeguamento dell'impresa al progresso della tecnica e agli orientamenti del mercato.

Tenere conto di questi problemi formativi ed assistenziali, agire su di essi, con nuove idee e nuovi metodi, è condizione d'importanza si può dire uguale alle riforme strutturali che ancora rimangono da compiere perché la nostra agricoltura possa dirsi alla pari con le altre agricolture presenti nel M. E. C.

11. — *La disciplina dell'affitto nell'esperienza europea.*

Abbiamo visto che negli altri Paesi del M. E. C., quando la proprietà è assente dall'impresa, la conduzione avviene con il contratto di affittanza. In questi paesi, e in altri paesi europei, il contratto di affittanza è regolato con norme dirette a controllare e a limitare i poteri discrezionali del proprietario.

In Francia il contratto di affitto deve essere scritto, registrato e accompagnato da una descrizione dettagliata dello stato in cui si trova il fondo affittato. L'affittuario ha il diritto di caccia sul terreno affittato. La durata del contratto non può essere inferiore a nove anni: questa norma è considerata di ordine pubblico. Il canone d'affitto è regolato con le norme stabilite dalla legge del 25 marzo 1963. Con decreto prefettizio viene stabilito in ogni regione un elenco delle qualità e quantità di prodotti agricoli che devono servire di base per il calcolo del canone, che deve essere contenuto entro limiti massimi e minimi prestabiliti. Per evitare l'aumento dei canoni, i limiti massimi sono calcolati sulla base dei canoni vigenti nella regione nel 1939. Il subaffitto è proibito.

Il contratto può essere sciolto solo per motivi di giusta causa. Si rinnova automaticamente per altri nove anni, se il proprietario non ha dato la disdetta 18 mesi prima della scadenza perché intende passare alla coltivazione diretta della sua proprietà. In tale caso è però obbligato:

- 1°) a coltivare il fondo personalmente e in modo effettivo per almeno nove anni;
- 2°) ad abitare sul posto;
- 3°) la disdetta non è ammessa se dispone di altre aziende, in proprietà o in usufrutto, condotte direttamente da solo o con l'aiuto della sua famiglia.

Qualunque sia il motivo d'interruzione del contratto, anche di giusta causa, l'affittuario ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati con costruzioni d'immobili

e opere fisse, impianti arborei e miglioramenti colturali.

Nel caso di vendita del fondo, l'affittuario gode del diritto di prelazione.

In Olanda la legge che regola minuziosamente il contratto di affitto è tutta volta a rafforzare la posizione dell'affittuario. Il contratto deve essere sottoposto per iscritto alla Camera fondiaria e fino a quando manca la sua approvazione il proprietario non può iniziare alcuna azione contro l'affittuario per ottenere il pagamento del canone.

La Camera fondiaria non approva il contratto se il canone supera il limite massimo ammesso e se le altre obbligazioni imposte all'affittuario sono giudicate eccessive.

La durata è stabilita in 12 anni per le aziende autonome e in 6 anni per gli appezzamenti staccati. Il canone di affitto può essere stabilito solo in valuta olandese, senza alcuna relazione con i prezzi dei prodotti agricoli o di altri fattori. Il proprietario è obbligato alle riparazioni del bene affittato; se non provvede, l'affittuario può sostituirlo e farsi rimborsare le spese sostenute.

Alla fine del contratto il proprietario è obbligato a corrispondere all'affittuario un compenso per i miglioramenti apportati all'azienda, fino a 20 anni prima; e non ammortizzati. I miglioramenti progettati dall'affittuario possono non trovare il consenso del proprietario. In tale caso l'affittuario può rivolgersi alla Camera fondiaria che li autorizza se giudica senza fondamento l'opposizione del proprietario.

Il diritto di rinnovo del contratto è annullato se il proprietario, o un suo parente, vuole passare alla conduzione diretta. Prima però di annullare il diritto di rinnovo, la Camera fondiaria esamina se le condizioni di vita dell'affittuario vengono compromesse con il mancato rinnovo e se la coltivazione diretta ha o meno importanza decisiva per il proprietario.

Il rinnovo del contratto può essere negato quando il proprietario afferma di volere utilizzare la sua proprietà per scopi non agricoli, conformi all'interesse generale. La Camera fondiaria, a richiesta dell'affittuario o d'ufficio, può indicare nell'autorizzazione alla interruzione del contratto la penale che il proprietario dovrà pagare qualora, trascorso un anno, la proprietà non sia stata utilizzata nel modo promesso.

Sono esempi di moderna legislazione sui rapporti tra la proprietà e il lavoro che ci provengono da due paesi membri della

C. E. E. e nei quali l'agricoltura occupa un posto importante. Ma anche altrove, entro e fuori del M. E. C., troviamo leggi indirizzate a tutelare il coltivatore non proprietario. In Belgio, dove la durata del contratto è di 9 anni, l'affittuario, con la legge 7 marzo 1929, deve essere indennizzato per il plusvalore da lui apportato all'azienda affittata. Con la legge 26 luglio 1952 si stabilisce che il canone di affitto non può essere superiore a due volte il canone in atto nel 1939; può arrivare a 2,5 se v'è l'accordo tra le parti.

In Germania la durata del contratto è stabilita per legge in 18 anni per le aziende autonome e in 9 anni per gli appezzamenti staccati. Il contratto deve essere notificato in forma scritta all'autorità competente che può opporsi. Il canone è liberamente stabilito, ma l'affittuario, se ritiene che esso non sia proporzionato al rendimento del fondo, può ricorrere all'autorità competente.

Nella vicina Svizzera il diritto di prelazione dell'affittuario si accompagna all'equo canone.

Si potrebbe continuare attingendo alle legislazioni della Danimarca, dell'Inghilterra, della Svezia; crediamo però di aver dato un panorama sufficiente del generale indirizzo legislativo dei paesi europei verso una trasformazione del contratto di affitto in un diritto di godimento a carattere quasi permanente, sia per considerazioni di giustizia sociale, sia per valutazioni d'ordine economico.

12. — *L'azienda agricola familiare nelle prospettive della C.E.E.*

Le proposte di politica agraria della C. E. E. partono dalla considerazione che quasi tre quarti delle aziende agricole comunitarie sono formate da aziende agricole familiari.

Poiché la dizione «azienda agricola familiare» ha dato luogo a inesatte interpretazioni, confondendola con la piccola proprietà coltivatrice, di dimensioni antieconomiche, vogliamo qui riportare la definizione offertaci dal Piano Mansholt:

«L'azienda familiare deve intendersi una impresa che consenta, da un lato, di occupare efficacemente, come minimo, quell'uno o due lavoratori a tempo completo che una famiglia può contare nella sua composizione variabile nel corso delle generazioni e che, dall'altro, consenta, mediante una gestione razionale, un reddito *pro-capite* equo rispetto a quello di categorie professionali comparabili».

La definizione data dal Comitato per il miglioramento della struttura agraria, creato in seno al Ministero dell'agricoltura della Germania Federale, è analoga; è priva, poiché il problema in Germania non si pone, del richiamo alla libertà di azione e alla libertà economica del coltivatore, presente invece nel Piano Mansholt, e ritenuto condizione essenziale per lo sviluppo dell'azienda agricola familiare.

Nel corso della quarta Conferenza dei partiti socialisti dei paesi della Comunità europea (Strasburgo 7-8 maggio 1960) veniva redatto un progetto di programma agricolo che, al punto 12, esattamente recita:

« La produzione agricola dovrà svilupparsi principalmente in imprese familiari che abbiano dimensioni e attrezzature tali che consentano attualmente o in futuro una gestione moderna dal punto di vista tecnico ed economico. Dato il costo elevato delle grosse macchine agricole, è opportuno incoraggiare le prestazioni di terzi o in cooperativa ».

Se per piccola proprietà contadina s'intende l'azienda di dimensioni insufficienti per una moderna e razionale gestione, è evidente che non può essere classificata, secondo la definizione data dal Piano Mansholt, tra le aziende agricole familiari. Si aggiunga che se il contadino mira ad essere un imprenditore libero economicamente, il risultato non si può considerare raggiunto se la sua impresa deve ricorrere per vivere all'aiuto dello Stato.

L'efficienza produttiva dell'azienda agricola familiare è stata dimostrata da una indagine svolta nel 1961 dall'Istituto di ricerche sull'impresa familiare, di Francoforte sul Meno, diretto dal professore Priebe, (ne dà notizia l'agronomo Von Urff su *Agri Forum* n. 1-2 del 1963).

L'indagine si è diretta verso 72 aziende, scelte tra mille, in cui i fattori produttivi corrispondevano ad un grado medio dell'agricoltura tedesca, con 1,3-3,6 unità lavorative ed una superficie coltivabile compresa tra ettari 3,4 e ettari 25,8. Scopo dell'indagine era di stabilire:

- 1°) la produttività raggiunta dalla manodopera e dai mezzi produttivi impiegati;
- 2°) il reddito della manodopera e del capitale investito.

L'indagine ha dato i seguenti risultati:

« È stata studiata la produttività della manodopera e dei capitali impiegati in base alla capacità produttiva unitaria dei singoli fattori: terreno, lavoro, capitale unitario pari

a 1.000 DM. La capacità produttiva del terreno con un reddito lordo di 2.600 DM per ettaro è stata superiore alla media nazionale, pari a 1.800 DM per ettaro. La produttività minima di 1.900 DM per ettaro è stata raggiunta nella cerealicoltura, mentre quella massima di 3.450 DM per ettaro nelle colture specializzate. La produzione lorda media di 15.800 DM per unità lavorativa e quella massima di 40.000 DM non sono rimaste inferiori a quelle raggiunte negli altri settori. La produzione netta per unità di capitale, che rappresenta l'interesse dei capitali investiti, è stata in media dell'8 per cento. Tale interesse, superiore agli investimenti a lunga scadenza, può essere considerato soddisfacente per le aziende agricole. Perfino per le colture foraggere si è osservato un interesse relativamente alto, pari al 5 per cento.

Il reddito medio delle 72 aziende rappresentative è stato superiore a quello previsto nel piano verde (tedesco). In alcune aziende sono stati raggiunti redditi di lavoro pari a 15.000 DM per unità lavorativa, mentre in altri casi meno favorevoli soltanto 4.100 DM per unità lavorativa. Ciò dimostra la grande variabilità che può verificarsi nel reddito delle varie aziende e l'importanza della capacità del conduttore di sfruttare tutte le possibilità esistenti ».

Van Urff conclude:

« I dati riportati confermano chiaramente l'importanza di un razionale sistema di conduzione. L'azienda familiare trova la sua giustificazione economica nella sua capacità di concorrenza di fronte alle altre forme aziendali. È di particolare interesse sapere se la impresa familiare può mantenere il passo con le aziende capitalistiche. Dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e della meccanizzazione, la impresa familiare non si è dimostrata inferiore a quella salariata. Neanche le differenze di reddito sono risultate sfavorevoli per l'impresa familiare. Le imprese familiari e quelle capitalistiche hanno vantaggi e svantaggi che possono essere compensati nei risultati economici globali. Con una opportuna combinazione dei fattori produttivi — lavoro, capitale, superficie produttiva — possono essere raggiunti risultati analoghi. È decisiva invece l'attitudine del conduttore ».

Nelle aziende prese in esame si ricorre alla cooperazione solo per il collocamento della produzione. Ciò lascia supporre che i risultati sarebbero stati ancor migliori se la cooperazione si fosse estesa anche alla conduzione, secondo la formula delle Associations d'exploitations, organizzazioni che in Francia

dimostrano di raccogliere successo, specialmente fra i giovani imprenditori. Sono associazioni che riuniscono 5-6 imprenditori di aziende confinanti, a coltivazione diretta o in affitto, di dimensioni non troppo ridotte (da 10 a 25 ettari). L'unica grande gestione che ne deriva consente un aumento della produttività del materiale disponibile ed anche del lavoro, per la specializzazione possibile ad ognuno degli imprenditori partecipanti.

Il coordinamento fra i vari settori specializzati della grande azienda realizzata è reso possibile dal molto limitato numero di soci. Nelle aziende cooperative di conduzione in cui il numero dei soci è molto elevato il coordinamento è molto difficile; costringe inoltre alla creazione di un apparato tecnico-burocra-

tico e toglie al singolo socio quelle possibilità di controllo e quella certezza di piena partecipazione a tutte le decisioni senza le quali rimane privo del principale stimolo al suo pieno rendimento.

13. — *Limiti e pericoli della grande impresa agricola.*

La maggiore vitalità dell'azienda agricola familiare, nei confronti tanto della piccola quanto della grande proprietà, ci appare anche dall'osservazione della seguente tabella dove appare che in Germania, Olanda e Belgio la tendenza è verso la riduzione delle proprietà inferiori a 10 ettari e di quelle superiori a 100.

Variazioni relative al numero delle aziende agricole di almeno un ettaro nella C. E. E.
(in percentuale)

PAESI	Anni di censimento	1-5 ha	5-10 ha	10-20 ha	20-50 ha	50-100 ha	Oltre i 100 ha
Germania.	1949-1959	— 9,5	— 5,3	+ 4,4	+ 2,9	+ 2,8	— 4,2
Belgio	1950-1959	— 19,3	— 5,3	+ 4,6	+ 4,1	+ 2,7	— 0,4
Francia (a)	1942-1955	—	—	—	—	—	—
Olanda	1950-1959	— 7,7	— 1,8	+ 5,9	— 0,1	— 2,8	— 3 —

(a) Non esiste la possibilità di confronto: nel 1942 le classi di grandezza erano calcolate sulla « superficie totale dell'azienda »; nel 1955 sulla « superficie agricola utile ».

Si deve infine rilevare che nei paesi ad accentuato sviluppo industriale la forte riduzione sopravvenuta, e non ancora cessata, nel numero degli addetti all'agricoltura, crea alle grandi imprese problemi di enorme importanza, non conosciuti, o solo in misura molto ridotta, dalle aziende agricole familiari.

Si sente parlare di iniziative dirette alla creazione di grandi imprese agricole, caratterizzate dalla presenza di personale specializzato e dalla immissione di ingenti capitali. Corre voce che in Svizzera si sia progettata la creazione di una azienda agricola capace di assicurare l'intero fabbisogno dello Stato in uova e pollame; in Olanda, da parte di industrie casearie, si penserebbe di creare due stalle, una di 3.000 e l'altra di 1.500 lattifere, in grado fra tutte e due, di coprire un quarto del fabbisogno in latte del Paese. Sono progetti di cui si parla da qualche anno e che probabilmente trovano difficoltà di realizza-

zione nel fatto che l'attività agricola, a differenza di quanto avviene nell'industria, non può subire interruzioni; se queste sopravvengono, per qualsiasi motivo e per un periodo anche brevissimo, il risultato può essere disastroso sia per il reddito dell'intera annata, sia per i capitali investiti.

Anche la Conferenza nazionale dell'agricoltura espresse a proposito della grande impresa, un parere non dissimile dal nostro.

Troviamo infatti scritto nel rapporto finale:

« Di fronte a questa fondamentale esigenza, vi è chi ritiene che solo i grandi complessi aziendali agricoli « industrializzati » possano rispondere allo scopo. Che l'azienda agraria, in se stessa, debba essere copia delle grandi aziende industriali sembra a noi fondamentalmente erroneo, e ci sembra averne già data dimostrazione. L'azienda agraria si orienta decisamente verso l'impresa familiare

com'è avvenuto in tutti i Paesi dell'Europa occidentale e negli Stati Uniti. Alcuni tentativi di creare aziende di tipo cosiddetto industriale, facendo largo ricorso a tecnici specializzati e a salariati e con vastissima immissione di capitali sulla terra, si sono dimostrati quasi sempre di scarsa consistenza. Non è per questa via e questi esempi che l'agricoltura troverà le sue vie di sviluppo né realizzerà riduzione di costi di produzione essenziale ai fini della sua efficienza economica. Le poche eccezioni confermano la regola ».

14. — *L'attesa dei contadini per il rinnovo delle strutture agrarie.*

A questo punto sembra a noi di aver portato elementi di giudizio sufficienti per comprendere che l'adeguamento dei contratti agrari in Italia risponde sia ai suggerimenti della politica agraria della C. E. E., sia soprattutto a quelle esigenze competitive che il mercato comunitario esige dalla nostra agricoltura in misura crescente. Ma risponde anche a quel bisogno di giustizia sociale che nelle campagne è particolarmente acuto e di fronte al quale non v'è interesse particolare che giustifichi l'indugio. Come non si giustifica affatto l'opposizione di chi, affermando di bene interpretare le istanze dei lavoratori agricoli, giudica la legge insufficiente e legata ad un indirizzo di politica agraria contraria agli interessi dei contadini.

Giudizio questo la cui infondatezza è palese a chiunque esamini con obiettività la situazione contrattuale esistente e quella che viene a crearsi con l'approvazione di questa legge. Giudizio tanto più grave se ricordiamo che negli anni in cui il Ministero dell'agricoltura venne affidato al comunista Gullo, la sola novità introdotta nei contratti agrari riguardò i riparti nella colonia parziaria, con una clausola però (articolo 2 della legge n. 311) che ammetteva come concorso del concedente alle spese, dando diritto ad un ulteriore aumento della sua quota di riparto, la particolare produttività del terreno da qualunque causa determinata (naturale fertilità, precedenti colture o semplice rotazione agraria).

Questo ampio ed esplicito riconoscimento, in aggiunta alla normale rendita fondiaria,

della rendita differenziale non ci risulta presente nemmeno nelle legislazioni di quei paesi dell'Asia meridionale dove i contratti con ripartizione del prodotto sono la forma di conduzione dominante (e sono anche una delle maggiori cause della grave crisi sociale che turba la vita di questi Stati, con buona pace del dotto collega Bignardi che tanto si dispiace quando cito quei paesi come gli unici nei quali tuttora impera la mezzadria).

Ricordiamo ancora che quando la legge di riforma dei patti agrari che porta il nome dell'onorevole Segni giunse al Senato alla fine del 1950, il senatore comunista Grieco, abbandonando ogni precedente richiesta, presentò un ordine del giorno così formulato:

« L'8^a Commissione del Senato, considerato che la fissazione di norme giuridiche fondamentali regolanti i contratti agrari, è attesa da parecchi anni da milioni di contadini, e che qualsiasi ulteriore indugio sarebbe dannoso; tenuto conto dei voti unanimi espressi da tutte le organizzazioni e associazioni contadine; ritenuto che eventuali manchevolezze della legge, le difficoltà di applicazione, ecc. potranno essere superate con opportune disposizioni regolamentari e con ulteriori leggi integrative; decide di approvare senza modificazioni il disegno di legge nel testo della Camera dei deputati, e di proporlo alla Assemblea l'approvazione, negli stessi termini e per gli stessi motivi ».

Questa richiesta di una rapida e integrale approvazione, senza più richiamarsi al progetto di legge presentato precedentemente al Senato con la firma dei senatori comunisti Bosi e dello stesso Grieco, si spiega chiaramente e completamente quando afferma che la legge « è attesa da parecchi anni da milioni di contadini ».

È nota la sorte toccata alla legge Segni. I milioni di contadini stanno ancora aspettando; è nostra viva speranza che la loro attesa non venga delusa in questa occasione.

Il relatore crede di avere esaurito così gli argomenti di carattere più generale trattati dalla nutrita e proficua discussione svoltata in Commissione e che si debba ora verificare se la legge sia sinceramente fedele al dettato costituzionale e capace di raggiungere le finalità che dichiara di volere.

PARTE II. — LA RIFORMA DEI PATTI AGRARI NEI SUOI ASPETTI GENERALI

15. — *La sfera di applicazione delle nuove disposizioni.*

Le disposizioni del disegno di legge investono con profonde innovazioni tutto il settore dei contratti agrari cosiddetti « associativi », introducendo una disciplina nuova, destinata ad incidere profondamente nelle strutture agricole del Paese. Le singole norme non lasciano margini o zone d'ombra: non è una riforma parziale, limitata o transitoria, ma un definitivo e completo aggiornamento di tutta la materia sulla base di principi generali e di criteri direttivi che, già espliciti nelle affermazioni del Governo e nelle intenzioni politiche dei Partiti che esprimono tale Governo, sono ripetuti e confermati nelle premesse della legge e nei vari articoli che si susseguono.

Occorre sottolineare, a questo punto, che le disposizioni del disegno di legge prevedono una regolamentazione definitiva dei contratti agrari (ha portata transitoria, cioè è valida fino a una prevedibile diversa disposizione, solo la norma sulla proroga dei contratti); e quindi tali disposizioni si riallacciano direttamente alle norme del Codice civile, superando ed abrogando, in base all'articolo 15, tutte le disposizioni parziali e transitorie contenute nelle successive norme di proroga dal 1944 ad oggi. È facile, come si vedrà appresso, individuare quali norme del Codice siano, per diretta o implicita incompatibilità, abrogate dalle nuove disposizioni, e quali invece restino valide; in ogni caso, sia per i contratti che sarà possibile stipulare ulteriormente (colonia parziaria) sia per i contratti cui si applicherà una disciplina transitoria (mezzadria, contratti atipici, alcuni contratti di colonia parziaria) dal combinato disposto di vecchie e nuove norme emergono dei « tipi » contrattuali definiti in tutti gli aspetti fondamentali, con una struttura prevalentemente rigida che deriva dalla *inderogabilità* e dalla *tassatività* di tutte le nuove norme (articolo 1).

Se completa e compiuta è la disciplina relativa a ciascun tipo contrattuale, altrettanto sono definiti e chiari i limiti della nuova disciplina nel suo complesso: integrando la

testuale disposizione dell'articolo 1, si può sinteticamente affermare che il disegno di legge regola tutto l'arco dei rapporti giuridici tra proprietà terriera e lavoro contadino in cui la « concessione di fondi rustici » abbia rilievo sostanziale. Eliminata la « zona di penombra » dei contratti anormi, con la congerie di rapporti contenenti elementi atipici o aspetti comuni a più tipi di contratti, sono anche chiari i criteri di differenziazione rispetto ad altri tipi di contratti o rapporti giuridici che interessano il lavoro contadino nei suoi rapporti con la proprietà. Esclusa ovviamente l'ipotesi del contadino proprietario (o usufruttuario o enfiteuta) cioè la figura del « coltivatore diretto » titolare di diritti reali sul terreno lavorato, accanto ai rapporti associativi disciplinati dalle nuove disposizioni avremo in primo luogo, e ben differenziata, l'affittanza, con la sua peculiare disciplina stabilita nella legge 12 giugno 1962, n. 567; e in secondo luogo, il rapporto di lavoro subordinato, il cui regime giuridico presenta, in agricoltura, differenze non sostanziali rispetto a ciò che si riscontra negli altri settori produttivi.

Con il penultimo comma dell'articolo 13 infine, e col richiamo alle disposizioni della legge sulle « colonie miglioratarie », è altresì reso possibile il superamento di un'altra zona di incertezza che, in numerose figure di contratti atipici, sussisteva fra il « contratto associativo » e il diritto di enfiteusi.

16. — *Le esclusioni previste nell'articolo 2.*

L'articolo 2 del disegno di legge esclude dall'applicazione delle nuove norme i contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, e la soccida con conferimento di pascolo. Sarà chiarita appresso la portata di tale disposizione soprattutto per ciò che concerne la compartecipazione. Per completezza sistematica va qui osservato che ambedue le ipotesi contemplate in tale articolo rientrano nel novero dei contratti agrari associativi, così come vi rientrano la soccida semplice e la soccida parziaria; e quindi tutte le figure contrattuali menzionate sono collegabili, in un unico ge-

nere, coi rapporti disciplinati dal disegno di legge, con i quali formano un complesso omogeneo (tale potrà restare, ad esempio, nella riforma del Codice civile). Ma su tali contratti il disegno di legge non intende innovare, lasciando immutate le norme in vigore. Ciò deriva dal fatto che le nuove disposizioni si riferiscono esclusivamente a quei rapporti associativi in cui sia rilevante la « concessione di fondi rustici ».

17. — *La inderogabilità delle nuove norme e l'applicazione della Costituzione.*

La inderogabilità delle nuove disposizioni è uno degli aspetti più significativi — e dibattuti — della riforma dei patti agrari. È stata chiamata in ballo la Costituzione della Repubblica italiana: non a caso, ma a torto. È possibile sostenere che la quantità e l'importanza delle disposizioni della Costituzione cui il disegno di legge — direttamente e correttamente — si ricollega, fanno della riforma dei contratti agrari un provvedimento di adempimento costituzionale; così come la portata e l'incisività delle varie disposizioni, per un settore di tanto rilievo economico e sociale, attribuiscono al disegno di legge il valore di una vera e propria *riforma di struttura*, adeguando ad una nuova realtà politica e sociale, e soprattutto proporzionando a nuove prospettive di progresso, gli strumenti giuridici che regolano tanta parte della vita nelle campagne.

Per quanto riguarda i vari articoli della Costituzione cui si è fatto appello, può apparire pretestuoso — o, per lo meno, sforzato — il riferimento al solo articolo 18, sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale. A parte l'improprietà di un richiamo a tale norma in materia di contratti, il riferimento sottintende e presuppone, con evidente e mal dissimulato errore, che le nuove disposizioni intendano « sopprimere » qualsiasi tipo di « contratto associativo » in agricoltura, il che è esatto solo per quanto riguarda mezzadria e contratti atipici.

Valido è invece il discorso sugli articoli 41, 42, 44 e 46 della Costituzione: ma è un discorso che va sviluppato fino in fondo. Sono note, sia per la risonanza nella stampa e nei dibattiti politici, sia dopo le discussioni e le deliberazioni nell'altro ramo del Parlamento, le posizioni delle varie parti politiche, le pregiudiziali, le eccezioni, le critiche al disegno di legge: e per questo è il caso di puntualizzare talune considerazioni, per respin-

gere — senza pregiudizio per ogni motivato dissenso o per ogni critica costruttiva — eccezioni infondate o artificiose.

Gli articoli 41 e 42 della Costituzione sono stati invocati a sostegno della libertà dell'iniziativa economica privata (contro la violazione dell'« autonomia contrattuale » o i limiti ad essa posti dal disegno di legge) e a sostegno delle garanzie per la proprietà privata. Ma in ambedue tali articoli della Costituzione, inseriti in un ordinamento che non si fonda sulla collettivizzazione della proprietà e della produzione, ben maggiore importanza, rispetto alle premesse contenute nelle prime parole, hanno le affermazioni successive che limitano l'iniziativa privata e la proprietà privata di fronte al prevalere di interessi sociali; e tali disposizioni sono le sole cui è pertinente il riferimento, in materia di riforma dei patti agrari. Se l'iniziativa privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale (e si noti, non è prescritto che non debba recare danno ad altri interessi pubblici, è addirittura stabilito un prevalere dell'utilità sociale sull'utilità privata ancorché non dannosa); se è compito della legge determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti della proprietà privata allo scopo di *assicurarne* (e non già solo di *promuoverne* e di *stimolarne*) la funzione sociale, le norme del disegno di legge, in tutte le singole disposizioni, rientrano chiaramente nel dettato costituzionale: sono un mero e puntuale adempimento dei citati principi.

18. — *L'articolo 44 della Costituzione e i limiti alla proprietà terriera.*

Addirittura paradossale — quasi una confessione stragiudiziale di colpevole cavillosità — è ignorare l'articolo 44 della Costituzione, dopo aver tirato in causa il 41 e il 42, e magari il 43 e il 46, e per giunta il 39 o il 18. È l'articolo che si occupa *ex professo* della proprietà *terriera* privata, soprattutto per stabilire, per tale forma di proprietà privata, *obblighi, vincoli e limiti* ispirati al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali. Anche per tale tipo di proprietà privata sarebbe stato sufficiente e valido il dettato generale dell'articolo 42, che delega alla legge ordinaria i limiti da precisare per assicurare la funzione sociale della proprietà privata in generale. Se la Costituzione dedica alla proprietà terriera una specifica norma, se ribadisce analiticamente per quali fini e con quali strumenti la legge deve intervenire in tale

settore, ciò deriva dal fatto che il Costituente aveva ben evidente lo stato di arretratezza sociale ed economica cui la proprietà terriera privata, arcaicamente inerte e parassitaria-mente assenteista, aveva condannato gran parte delle campagne italiane; aveva presente una situazione economica e sociale rispetto alla quale scarsi sostanziali progressi sono stati compiuti dalla elaborazione della Costituzione ad oggi, soprattutto per quanto riguarda mentalità e strutture, vista l'ostinata difesa che si dedica ad istituti risalenti al Medio Evo.

Se i limiti, vincoli ed obblighi che la legge italiana deve imporre alla proprietà terriera hanno il fine anche di stabilire equi rapporti sociali, quale aspetto nel godimento di tale proprietà può avere maggiore rilevanza ai fini dei rapporti sociali, se non proprio il settore dei « contratti associativi »? È poi contrario al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo l'intento di promuovere l'organizzazione delle aziende agricole su base imprenditoriale?

Se si intenderà sostenere — magari con una interpretazione per lo meno reticente delle conclusioni della Conferenza del mondo rurale — che i contratti di mezzadria e la congerie di contratti abnormi siano pienamente rispondenti alle esigenze di sviluppo dell'agricoltura, e non già una fastidiosa remora, ci troveremo forse di fronte a un dissenso, a un contrasto di valutazione legittimo, con una giustificata consequenzialità.

Ma se tale premessa non è valida, se unanime è quasi la condanna di istituti superati e anacronistici, potrà ritenersi in contrasto con la Costituzione un disegno di legge che dichiaratamente persegue il fine « di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese »? E che tale fine realizza attraverso ciascuna delle norme che il Parlamento è chiamato a sancire?

19. — *La « condirezione » dell'impresa e l'articolo 46 della Costituzione.*

Strettamente pertinente è, da ultimo, il richiamo all'articolo 46 della Costituzione, che stabilisce il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, sia ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro, sia in armonia con le esigenze della produzione. L'articolo 6, che per la prima

volta, innovando alla legislazione precedente, chiama effettivamente mezzadri e coloni a partecipare alla direzione dell'impresa agricola, ponendo a limite per eventuali contrasti fra proprietario e contadino le esigenze della buona tecnica agraria e, inoltre, prevedendo l'intervento di un qualificato organo tecnico, in grado di tener conto delle esigenze della produzione, non è un puntuale adempimento di tale norma costituzionale?

Maldestramente tale norma è invocata da chi, nel soppresso istituto mezzadrile, vuol vedere un esempio già in atto di « collaborazione » tra concedente e mezzadro, una figura di « coimprenditorialità » in cui le due parti sono associate. In verità l'associazione fra proprietario e mezzadro, nell'impero della « Carta della mezzadria » e del Codice civile del 1942, era un'associazione a senso unico, ed è un discorso ripetuto. Se si riconosce nella « coimprenditorialità » un elemento di validità nei contratti associativi agrari, ben a ragione il disegno di legge prevede la partecipazione paritetica del contadino, quale coimprenditore, alla direzione dell'azienda, appunto in base all'articolo 6 recepito dall'articolo 12, sia per la mezzadria, sia per il tipo di contratto associativo che, dopo il divieto della mezzadria, resta valido, e cioè la colonia parziaria.

Caso mai, il discorso sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende interesserà, d'ora in poi, altri lavoratori delle campagne, i braccianti, i salariati, i compartecipanti. Anche per essi è scritto l'articolo 46 della Costituzione; e non mancherà ad essi la opportunità di dire « *ex ore tuo te iudico* »!

20. — *Compiti e prospettive delle organizzazioni sindacali dopo la riforma dei patti agrari.*

Altro articolo della Costituzione, l'articolo 4 e l'articolo 39, sono stati citati in critica alla riforma dei contratti agrari. Per lo articolo 4, il cui secondo comma prescrive per ogni cittadino il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società, può essere sufficiente il collegamento con gli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione, in cui sono previsti i limiti e vincoli alle attività individuali (all'iniziativa privata, all'attività imprenditoriale, al godimento della proprietà terriera), ed ogni attività che tali limiti intendesse eludere non

potrebbe che essere in contrasto con le esigenze di progresso materiale o spirituale della società.

L'articolo 39 della Costituzione è stato ricordato quasi come se in tale norma fosse prevista una riserva di compiti, a favore dei sindacati, per la soluzione e definizione di tutte le questioni comportanti rapporti sociali. Se, a respingere una tale tesi, è sufficiente la lettera stessa dell'articolo 39, il riferimento alle funzioni dei sindacati è improprio anche per quanto riguarda la sostanza delle argomentazioni.

Un disegno di legge che modifica importanti istituti contrattuali, che incide su tradizionali norme del diritto privato, che opera nella sfera dei diritti soggettivi e dei rapporti giuridici, non può considerarsi estraneo ai compiti del potere legislativo. Con improprio riferimento all'articolo 39 della Costituzione, è stata conclamata una lesione delle prerogative dei sindacati; è stato rivendicato a questi il compito di perseguire l'adeguamento dei patti agrari, senza essere scavalcato per « fini politici » dal Governo di centro-sinistra e dalla maggioranza che lo sostiene.

In verità, in regime democratico, un Parlamento che legifera, un Governo, espresso dal Parlamento, che propone nuove leggi, che opera delle scelte, che individua problemi e ne addita la soluzione e che tale soluzione demanda alle deliberazioni dei rappresentanti del popolo, fa sempre « politica ». Se intesa in questi termini, l'affermazione è esatta e non comporta critica, mentre è da respingere, proprio perché oltraggiosa delle funzioni e prerogative parlamentari, la riserva mentale di tipo qualunquistico che avesse ispirato tale rilievo.

Del pari è da menzionare, solo quale esempio di concezioni arcaiche e superate quanto la mezzadria, un corrispondente riferimento alle « prerogative » delle organizzazioni sindacali che, acquisito agli atti parlamentari ad opera di un certo gruppo politico, vien condito con un sottofondo quasi esplicito di nostalgie corporativistiche che nessun sindacato democratico è in grado oggi di condividere.

Ma il compito dei sindacati nel mondo dell'agricoltura è, proprio dalla legge che il Parlamento è chiamato a votare, riconosciuto e sancito: quale premessa delle nuove norme, quale conseguenza delle norme stesse. Il potere legislativo adempie al compito di adeguare le strutture giuridiche ad una nuova realtà economica e sociale, che i lavoratori nel loro complesso, e i sindacati che ne tutelano

gli interessi, hanno contribuito a determinare, formulando le loro rivendicazioni, additando gli inconvenienti da eliminare, i problemi da risolvere. È un compito proprio del Potere legislativo, perché tutto ciò che in materia di contratti agrari fosse stato conseguito dai sindacati in sede di contrattazione collettiva avrebbe potuto essere disatteso per mutate condizioni sociali, o politiche, avrebbe potuto restare lettera morta in zone e luoghi dove la pressione sindacale fosse insufficiente, o più svantaggiose per i lavoratori fossero le condizioni economiche e ambientali. Solo con la legge era possibile la riforma, radicale e generale, dei contratti agrari e forse appunto per questo con un'evidente riserva mentale, si lamenta la violazione delle prerogative sindacali.

Dobbiamo ricordare a questo proposito, con le parole del senatore Azara, relatore di maggioranza al Senato della legge sui contratti agrari presentata al Senato alla fine del 1950, quanto si verificò a proposito del « Lodo De Gasperi »: « In precedenza — scrive il senatore Azara — nel 1946, era stato emanato il cosiddetto Lodo De Gasperi che non può, per esattezza di linguaggio giuridico, essere definito tale, mancando alla pronuncia i caratteri di una decisione arbitraria per il rifiuto della Confederazione degli agricoltori di sottoporsi a un giudizio arbitrario... ».

Postandosi al disopra delle parti, istituzionalmente portatrici di interessi settoriali, solo il Parlamento è in grado di disporre norme fortemente limitative di diritti soggettivi: e ciò è possibile perché solo il potere legislativo, su una base di una preventiva valutazione e scelta chiaramente e meritevolmente *politica*, ispirata agli interessi dell'intera collettività nazionale e non subordinata ad interessi settoriali (anche se, come è ovvio in una Repubblica fondata sul lavoro, l'interesse collettivo coincide, anche in questo caso, con l'interesse dei lavoratori e non con quello dei proprietari) solo il potere legislativo ha titolo per fare discendere le proprie decisioni vincolanti per la generalità dei cittadini, dalle esigenze dell'interesse pubblico, ed ha facoltà di ricollegarsi, per tali decisioni, direttamente alle norme costituzionali, anche le più impegnative e le più avanzate.

Quale vertenza sindacale avrebbe potuto impostare in sede contrattuale il divieto e la nullità dei contratti di mezzadria, o la riconversione forzata dei contratti abnormi? Con quale costo, e con quale risultato? E quale vertenza avrebbe conseguito — per restare

anche nel solo campo economico — una quota di riparto al 58 per cento, quota *minima*, generalizzata per tutto un territorio nazionale e sancita da nullità per ogni patto contrario; o un aumento non inferiore al 10 per cento delle quote di riparto della colonia?

Ciò non sarebbe rientrato nei compiti, oltre che nelle possibilità pratiche, dei sindacati; perché nelle proporzioni in cui il problema è stato affrontato, nelle dimensioni della soluzione prescelta, il problema è politico e non sindacale, investe le strutture sociali e civili e non già i soli rapporti sociali. Le istanze sociali che sono a base di una scelta del genere, così qualificata e qualificante, sono merito indiscusso dei lavoratori: ma per il conseguimento dei fini di progresso sociale, in regime democratico, diversi sono gli strumenti a disposizione dei lavoratori, di volta in volta utili e necessari: dalla pressione sindacale, fin dove questa è legittima e possibile, allo strumento delle scelte politiche mediante l'esercizio civile del voto, per quei problemi la cui soluzione investe la direzione politica del Paese, e che, fuori della sfera d'azione dei sindacati, il Parlamento è chiamato a risolvere.

Anche le norme oggi in discussione rappresentano un risultato conseguito dai lavoratori delle campagne, e ad essi ne va il merito: per la costante e virile rivendicazione del diritto a condizioni di vita e di lavoro più civili, ma anche per le loro scelte politiche che, nella matematica parlamentare, rendono possibili le realizzazioni anche più avanzate delle loro rivendicazioni.

Diminuire la portata di tali realizzazioni — sia detto qui per inciso — può giustificarci solo per finalità, interessi o visioni settoriali di partito (non va usato, qui, l'aggettivo «politico» di significato che diverrebbe criticabile).

Là dove le nuove disposizioni, lungi dal costituire un'indebita ingerenza per l'autonomia sindacale, pongono le premesse perché i lavoratori e le loro organizzazioni possano svolgere un'opera vieppiù proficua, è in quel complesso di norme per le quali si rende possibile, soprattutto con la contrattazione collettiva, il conseguimento di ulteriori obiettivi di progresso e di civiltà, a favore dei lavoratori e della collettività nazionale. Adeguandosi ad una realtà sociale fortemente modificatasi, e, per molti aspetti significativi, addirittura scontando o anticipando futuri risultati di un'evoluzione in corso, la legge non intende cristallizzare in schemi rigidi tale valutazione della realtà; la legge

sarà rigida solo per quanto riguarda la tendenza della evoluzione, nel senso che, accertata la direzione di tale evoluzione verso forme e strutture più progredite, si limita ad assicurare che tale evoluzione prosegua nello stesso senso, magari accelerandone il ritmo, con il divieto perentorio di un'inversione di tendenza.

Nelle sue disposizioni, per tutti i contratti agrari, la legge fissa un *minimo garantito* a favore dei lavoratori, un minimo, già portato ben avanti, che è tutelato nella forma più energica con la sanzione della inderogabilità e della nullità dei patti contrari o vietati. Indietro non si torna; si può e si deve andare avanti nel senso del progresso tecnico e sociale. Con la disposizione del secondo comma dell'articolo 1, alla contrattazione collettiva nessun fine di progresso nell'interesse dei lavoratori che si assume coincidente con l'interesse della nazione in piena armonia coi principi costituzionali, nessun *ulteriore* miglioramento alle condizioni dei lavoratori delle campagne, sia sul piano economico che su quello normativo, resterà precluso.

21. — Il criterio dell'ordine pubblico ed i limiti all'autonomia contrattuale.

Parlando della inderogabilità delle norme, prevista dal disegno di legge, accediamo ad un'altra argomentazione, di tipo giuridico, che è stata sostenuta con toni scandalistici dalle parti politiche ed economiche cui la «irreversibilità» della riforma dei contratti agrari appare scomoda o irritante.

Dopo le norme della Costituzione, ed anzi con qualche imprecisato riferimento a molte fra quelle citate, è stata chiamata in causa la lesione dell'«autonomia contrattuale». Tale limitazione è, in effetti, caratteristica fra le più significative del disegno di legge in numerose sue norme: dalla inderogabilità di tutte le disposizioni della legge, al divieto di nuovi patti di mezzadria, e di nuovi contratti atipici, con corrispondente sanzione di nullità, dal divieto di prestazioni accessorie a carico del mezzadro con conseguente diritto di *repetitio indebiti*, al diritto, per mezzadri e coloni, di realizzare innovazioni sul fondo concesso; dal divieto di concessioni separate del suolo e del soprassuolo al diritto facoltativo per i concessionari di estendere le proprie concessioni a tutte le colture del fondo, o di applicare a tutte le colture un solo tipo di contratto; fino alla riconversione forzata verso altre forme contrattuali, di tutti i contratti abnormi in corso.

È evidente — ed esplicito nella relazione governativa al disegno di legge — che un complesso di norme così limitative dei diritti privati (o meglio, dei diritti privati dei proprietari!) trova una giustificazione nel « criterio dell'ordine pubblico », in base alle premesse della legge stessa; tali limitazioni hanno fondamento solo in quanto l'adempimento delle norme, adempimento esatto e integrale, è considerato tanto fortemente compenetrato con gli interessi generali, da non ammettere che si tratti di diritti disponibili dalle parti, né che alle norme stesse si possa volontariamente derogare.

Ma ciò non comporta alcuna ingiusta lesione dell'autonomia contrattuale. A parte il fatto che una legge dello Stato sarebbe « anti-giuridica » solo se in contrasto col dettato costituzionale, la stessa disposizione del Codice civile sull'autonomia contrattuale e sui contratti innominati (se letta *integralmente*, così come integralmente vanno letti gli articoli 41 e 42 della Costituzione, così come integralmente va letta la Costituzione, senza *dimenticare* l'articolo 44) fa giustizia di tale ultimo pretesto invocato a giustificare l'opposizione a un disegno di legge che ha motivo solo in un frontale contrasto di interessi e valutazioni politiche.

Dispone l'articolo 1322 del Codice civile, più volte citato ma mai recitato: « Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, *nei limiti imposti dalla legge* (vi è, nel testo originario, anche un riferimento alle « norme corporative », il che dimostra che anche per il legislatore fascista l'autonomia contrattuale poteva essere subordinata a finalità di carattere sociale).

E inoltre: « Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, *purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela* secondo l'ordinamento giuridico ».

Nessuna legittima protesta, se la legge pone dei limiti al contenuto dei contratti agrari. Nessuna giustificata protesta, se la legge dello Stato non solo esclude certi contratti (mezzadria e contratti abnormi) dal novero dei « contratti nominati », dai tipi aventi una disciplina particolare, ma a partire da una certa data li vieta colpendoli con la sanzione di nullità. Ciò vuol dire solo che la legge, cioè l'espressione più indiscutibile e chiara dell'ordinamento giuridico, *esplicitamente e preventivamente* dichiara che tali tipi di contratti non sono diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela e sono contrari alle esigenze dell'ordine pubblico. Non è

infatti premesso, nell'articolo 1, che determinate forme contrattuali sono « non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese »?

22. — *La nullità dei contratti vietati.*

Da tale dichiarazione non solo di irrilevanza per l'ordinamento giuridico, ma anzi di contrasto con interessi meritevoli di tutela, deriva la sanzione della nullità: la quale consiste solo nel fatto che, di tali contratti, nessuna parte potrà chiedere l'adempimento in sede giudiziaria, nessuno potrà invocare la protezione dell'ordinamento giuridico contro la violazione o l'inadempimento dell'altro contraente per la prosecuzione di un tale rapporto, nessun giudice può essere chiamato a pronunciarsi su un contratto nullo perché vietato, salva la ipotesi di una declaratoria di nullità che preclude ogni esame di merito. Vedremo in seguito il particolare regime relativo alla efficacia dei contratti stipulati in violazione del divieto, per il periodo in cui hanno avuto esecuzione (confronta al riguardo i successivi paragrafi 42 e 45).

Con ciò non significa che sia abrogata la norma del secondo comma dell'articolo 1322, che ammette la possibilità di « contratti atipici » nei vari settori del diritto privato. Il divieto contenuto nel disegno di legge è specificamente relativo ai contratti di mezzadria e relative pattuizioni accessorie, alla concessione separata di suolo e soprassuolo, e in genere a tutta la categoria dei contratti agrari di concessione di fondi rustici detti atipici o « abnormi ». Solo per queste ipotesi la legge dichiara che i contratti sono « immeritevoli di tutela ».

Né è assolutamente consentito il riferimento all'illecito penale. Non è un tipo di divieto cui sia collegata una sanzione penale: la sanzione della nullità ha valore esclusivamente privatistico. Un contratto di mezzadria non costituirà reato, o comunque illecito, né civile né penale; ma resterà nel campo del « meramente lecito », senza acquistare rilevanza giuridica se non per il periodo in cui il rapporto ha effettiva esecuzione. Fanno meraviglia le riserve espresse su una tale fattispecie: può citarsi, quale esempio di scuola, l'obbligazione « naturale » derivante da gioco o scommessa, alla quale l'ordinamento giuridico non assicura alcuna protezione giudiziaria; cui può essere dato adempimento solo con la volontaria prestazione di chi si è obbligato.

23. -- *Le nuove disposizioni e il contratto di compartecipazione.*

Per valutare l'incidenza delle disposizioni del disegno di legge sui contratti di compartecipazione, occorre fare due considerazioni preliminari.

Il rapporto di compartecipazione non è configurato fra i «contratti nominati» del Codice civile, e neppure ha trovato specifica regolamentazione in norme di legge. Nato dalle consuetudini locali in base all'autonomia contrattuale e in relazione a particolari ambienti e regioni agricole, questo contratto trova la prima menzione nel diritto positivo col decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, con riferimenti e disposizioni cumulative coi contratti di colonia parziaria e mezzadria impropria, e in ogni caso insufficienti a far ritenere che il legislatore abbia dato di tale contratto una «regolamentazione», una caratterizzazione tipica. Per esempio, manca anche una definizione degli elementi del contratto e delle sue caratteristiche differenziali rispetto alla colonia parziaria (che invece ha una sua regolamentazione, un suo «tipo» definito già nel Codice civile, articoli 2146 e seguenti) ed alla mezzadria impropria.

Da questo punto di vista si può desumere chiaramente che il contratto di compartecipazione, ancorché menzionato in fonti di legge, resta un contratto «innominato» o atipico.

Caratteristica specifica del contratto di compartecipazione è quella di trovarsi (nelle varie forme adottate localmente, e con varia graduazione) quasi al limite tra i contratti agrari e i rapporti di lavoro: pertanto è di somma importanza, per accertare l'incidenza e il significato delle nuove norme anche a proposito della compartecipazione, individuare quale sia questo limite.

È da rilevare che chiaramente la nuova legge intende prendere in considerazione il contratto di compartecipazione; a parte quanto si vedrà fra poco, in relazione al quinto comma dell'articolo 13, la formulazione dell'articolo 2 non lascia adito a dubbi. Escludendo dalla applicazione della legge i «contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari», viene confermata la validità delle norme della legge per tutti gli altri tipi o ipotesi di «contratti agrari di compartecipazione». Ma, sia nello stesso articolo 2, che nel precedente articolo 1, vi sono elementi per derivare un ulteriore chiarimento sul significato della

legge. Infatti, l'articolo 2 parla di «contratti agrari di compartecipazione», riallacciandosi alla formulazione dell'articolo 1, primo comma che cita, accanto alla mezzadria o alla colonia parziaria, i «contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici».

Il ripetuto riferimento ai contratti agrari vale ad escludere dalla applicazione della legge tutti i rapporti di compartecipazione che non possano qualificarsi come contratti agrari, ma che invece rientrino nel novero dei contratti di lavoro subordinato, sia pure caratterizzati da una particolare regolamentazione dell'elemento relativo alla retribuzione.

Perché dal rapporto di lavoro subordinato si passi ad un contratto agrario di compartecipazione, occorre tener presente un elemento distintivo che è suggerito dalla lettera stessa della legge, e cioè la rilevanza che, nei singoli contratti, ha il «fondo rustico» concesso in compartecipazione. In tutti i casi in cui questo elemento oggettivo, cioè la concessione di un determinato fondo, e il riferimento della retribuzione dei compartecipanti alla produzione di un determinato fondo (o anche altri elementi, come ad esempio la responsabilità delle lavorazioni su un determinato fondo), in tutti i casi in cui questi elementi acquistano specifica rilevanza nel contratto, allora si potrà parlare di contratto «agrario» di compartecipazione, e si potrà invocare l'applicazione delle norme della legge.

24. -- *La compartecipazione quale contratto atipico.*

A proposito della compartecipazione, le disposizioni di rilievo sono contenute nell'articolo 13 e nell'articolo 14. Premesso che l'articolo 14, che prevede la proroga dei contratti di compartecipazione in corso, non richiede particolari chiarimenti in questa sede, va osservato che chiaramente le disposizioni dell'articolo 13, relative alla riconversione dei contratti atipici, trovano applicazione per la compartecipazione, o meglio per i contratti agrari di compartecipazione, che appunto vanno considerati fra i contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici.

Le ipotesi di riconversione, praticamente, sono due soltanto: o verso la colonia parziaria, o verso il contratto di lavoro subordinato, essendo escluso, in linea di massima, per le caratteristiche del tipo di rapporto, che si possano riscontrare analogie col contratto di affitto o con l'enfiteusi.

Premesso che l'elemento oggettivo della «concessione» di un determinato fondo ru-

stico è una condizione preliminare perché ad un contratto di compartecipazione si applichi l'articolo 13, per individuare il contratto verso cui tale compartecipazione va, obbligatoriamente, ricondotta, occorre tenere presente, quale elemento significativo, la struttura della colonia parziaria, quale risultava nelle norme già in vigore prima della legge in esame, e cioè nella disciplina del Codice civile.

Se nel contratto di compartecipazione sono presenti come elementi specifici (da valutarsi in base ad una interpretazione analogica richiesta dallo stesso comma quarto dell'articolo 13) quegli elementi già tipici della colonia parziaria (natura « associativa » del contratto, esistenza di un'impresa agricola quale oggetto del contratto, conferimento di scorte ecc.) il contratto di compartecipazione andrà ricondotto in pieno nel novero dei « contratti associativi », ovviamente applicandosi la nuova disciplina della colonia parziaria, quale risulta dalle specifiche disposizioni della nuova legge (condirezione dell'impresa, regolamentazione rigida delle quote di riparto nelle concessioni di nudo terreno, facoltà di innovazioni, piena disponibilità dei prodotti eccetera). D'altra parte, la colonia parziaria sarà l'unico tipo di contratto agrario « associativo » possibile dopo la riforma (oltre alla soccida che qui non interessa).

Se invece tali elementi non fossero presenti, o non fossero sufficienti, perché « prevalenti o più analoghi » gli elementi propri del rapporto di lavoro subordinato, allora è a questo contratto che andrà ricondotta la compartecipazione, con tutte le conseguenze relative, di ordine sindacale, previdenziale, contributivo ecc.

Resta devoluta all'autonomia contrattuale in base all'articolo 2 (e, comunque, sempre sotto l'impero della contrattazione collettiva ove necessario, senza limiti da parte della legge), l'ipotesi di concessione in compartecipazione di singole coltivazioni stagionali o intercalari: per il motivo (esplicito nella relazione governativa al disegno di legge, cfr. stampato Senato n. 520) che tali contratti non danno luogo alla costituzione di imprese agricole.

È opportuno sottolineare, anche per la compartecipazione, che dalle nuove disposizioni, superandosi il regime ibrido preesistente, è perseguito il fine di caratterizzare e definire le responsabilità imprenditoriali in ciascun tipo di contratto. Nella specie, o il partecipante diventa effettivo coimprenditore, quale colono parziario, con l'applicazione delle norme dell'articolo 6 sulla direzione

dell'impresa, richiamate dall'articolo 12, oppure le responsabilità imprenditoriali vengono restituite tutte al concedente, assumendo il partecipante la veste di prestatore di opera subordinato.

25. — *Trasformazione e proroga dei contratti atipici.*

Da ultimo, il settimo comma dell'articolo 13, prevenendo possibili difficoltà di interpretazione che potessero sorgere in relazione al successivo articolo 14 concernente la proroga dei contratti in corso, precisa che anche a tali contratti si applicano le norme dell'articolo 13 sulla riconversione dei contratti atipici.

Ricordato che il primo comma di tale articolo sancisce il divieto di nuovi contratti atipici, senza però una esplicita comminatoria di nullità, si può affermare che la disciplina di tali contratti (in via generale) è così articolata:

1°) non è consentito stipulare nuovi contratti atipici; quelli che fossero stipulati in violazione di tale divieto non sono nulli, come è stabilito per i contratti di mezzadria e per quelli di concessione separate delle colture del fondo, ma andranno « convertiti » in altro tipo di contratto ai sensi dello stesso articolo;

2°) tali contratti restano prorogati, in base all'ultima disposizione del terzo comma dell'articolo 14;

3°) ugualmente prorogati sono i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge, in base al secondo comma dell'articolo 14;

4°) anche ai contratti in corso, così prorogati, si applicano le disposizioni dell'articolo 13, per la riconversione di quei contratti che possano definirsi « atipici »;

5°) non v'è né riconversione, né proroga per i contratti di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, richiamati nell'articolo 2 del disegno di legge;

6°) non rientrano nelle disposizioni della legge i contratti di compartecipazione che, non dando luogo ad un « contratto agrario di concessione di fondo rustico », già in atto siano compresi fra i rapporti di lavoro subordinato.

26. — *La proroga dei contratti agrari.*

Sullo stesso articolo 14, relativo alla proroga dei contratti in corso, va rilevato che, mentre il primo comma si riferisce ai

soli contratti di mezzadria — in relazione alla particolare disciplina derivante dal divieto di nuovi contratti, sì che una proroga, pur con le innovazioni stabilite dal Titolo II della legge, non può che riferirsi ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge — le disposizioni dei successivi due commi relative a tutti gli altri tipi di contratti agrari già prorogati dal 1944 in poi, sono applicabili (per la seconda parte del terzo comma dell'articolo) anche ai contratti e concessioni stipulati dopo l'entrata in vigore della legge.

Premesso che, al regime di proroga, è stabilito un temperamento a favore dei concessionari di fondi rustici, nonchè per gli affittuari coltivatori diretti, che possono recedere dal contratto con un preavviso di sei mesi prima della scadenza dell'anno agrario, senza che ciò possa comportare inadempimento o violazione contrattuale o violazione della *inderogabilità* delle norme (per questo motivo è necessario sancire esplicitamente tale diritto dei concessionari, corrispondente ad una situazione di fatto quale già in precedenza si verificava di frequente in conseguenza del fenomeno sociale dell'esodo); si può altresì osservare che il secondo comma dell'articolo riproduce una disposizione già più volte ripetuta nelle varie leggi di proroga dei contratti, e in ultimo contenuta nell'articolo 1 della legge 11 luglio 1952, n. 765. In tale legge però l'efficacia della proroga era limitata alla «entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari», e pertanto nella disposizione ora in esame è indispensabile l'esplicito e testuale rinnovo di tale proroga.

Per tutti i contratti menzionati nello stesso articolo 14, ivi compresi quelli di mezzadria, si applicano le disposizioni della legge 28 marzo 1957, n. 244, nelle quali, dopo un richiamo alla stessa legge 11 luglio 1952, n. 765, e alle stesse disposizioni citate ora nell'articolo 14 al secondo comma, sono disposte particolari innovazioni relative ai contratti di affitto.

In sostanza, le disposizioni dell'articolo 14 sono intese ad assicurare l'effettivo rispetto della proroga per i contratti agrari in corso, evitandosi possibili dubbi di interpretazione; con due sole disposizioni effettivamente innovative rispetto al regime già consolidato, e cioè:

— l'estensione della proroga anche ai contratti conclusi o stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma (esclusi solo, per le considerazioni a suo luogo esposte, i nuovi contratti di mezzadria); analogamente la

legge 28 marzo 1957, n. 244 aveva esteso la proroga stabilita dalla legge 11 luglio 1952, n. 765, ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore di tale legge;

— la fissazione del termine di sei mesi per il preavviso, per il recesso unilaterale dal contratto, a favore di mezzadri, affittuari coltivatori diretti ed altri concessionari di fondi rustici.

27. *Il nuovo assetto della colonia parziaria.*

La riforma dei contratti agrari, per quanto riguarda l'agricoltura meridionale, ha rilevanza per le norme relative alla colonia parziaria (e connesso divieto di concessioni separate delle colture del fondo) e per quelle sulla riconversione forzata dei contratti abnormi.

Ambedue i complessi di nuove disposizioni sono rivolti ad operare, anche nelle strutture agrarie del meridione, un profondo rinnovamento, pienamente adeguato alle esigenze sociali, economiche ed ambientali che invocano interventi anche e soprattutto per tale settore dell'agricoltura e dell'economia italiana.

Per quanto riguarda l'evoluzione del contratto di colonia parziaria, vi è un grave errore di prospettiva nel limitarsi a considerare solo i dati relativi all'aumento delle quote di riparto. Sebbene un consimile errore venga ripetuto anche a proposito della mezzadria, va preliminarmente sottolineato che, attraverso il rinvio dell'articolo 12, al contratto di colonia parziaria si applicano tutte le significative e radicali innovazioni introdotte nel regime della mezzadria, in particolare (e di particolare rilievo) quelle relative alla condirezione dell'impresa colonica, alla piena disponibilità dei prodotti, alla abolizione delle prestazioni gratuite, alla possibilità di effettuare innovazioni e miglioramenti senza il consenso del concedente con relativa indennità, ecc. In sostanza, tenuto conto della *inderogabilità* delle nuove disposizioni, soprattutto per quanto riguarda la struttura del rapporto di colonia e la posizione giuridica delle due parti contraenti, le innovazioni introdotte migliorano le condizioni e lo stato di vita dei coloni, sì che, qualunque fosse il regime precedente, quali che fossero le disposizioni dei singoli contratti locali, individuali o collettivi, tali condizioni, per la nuova legge, diventeranno di gran lunga più favorevoli ai contadini, e migliori di quanto finora si verificava per il più favorito dei mezzadri.

28. — *La concessione di nudo terreno.*

Per quanto riguarda la misura dell'aumento delle quote di riparto, va osservato che l'articolo 9, relativo alla concessione di nudo terreno, sebbene riprenda un rapporto di divisione già sancito nel decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, contiene altre innovazioni che non vanno, dolosamente o colposamente, ignorate o sottovalutate. In primo luogo, la stessa definitiva sanzione di tale quota di riparto, che finora era compresa in una norma di carattere transitorio (confronta il secondo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale del 1944) ha un'importanza di rilievo, soprattutto perché anche tale norma rientra sotto l'inderogabilità sancita dall'articolo 1 della legge.

In secondo luogo, anche se, per il concorso del concedente nelle spese di coltivazione, il riparto a favore del colono non potrà mai essere inferiore al 50 per cento, come già previsto nel decreto del 1944, la nuova legge innova in quanto:

a) è escluso che una diminuzione della quota colonica al di sotto dei quattro quinti possa farsi discendere da una particolare produttività dei terreni (di « nudi terreni »!) con riferimento addirittura alla naturale fertilità, alle precedenti colture o a semplice rotazione agraria, come previsto nell'articolo 2 del citato decreto in grazioso omaggio alla rendita differenziale;

b) il colono ha diritto di rimborsare le spese sostenute dal concedente, riportando il riparto ai quattro quinti, non solo se tali spese sono inferiori alla metà, ma anche nell'ipotesi che tali spese, ancorché sostenute in proporzione maggiore, siano di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile: con un criterio di discriminazione inverso ed opposto, ad esclusivo favore del lavoratore, rispetto a quanto previsto nel decreto del 1944;

c) resta sempre salva ogni condizione di maggior favore per il colono, e ciò è significativo, anche rispetto ad una corrispondente norma del decreto del 1944, in relazione al principio dell'inderogabilità che è esplicito per le nuove disposizioni.

In terzo luogo, l'innovazione che rivelerà, soprattutto per i contratti in corso, le conseguenze pratiche di maggior rilievo è quella derivante da una precisa e tassativa definizione del nudo terreno, che resta tale, con le conseguenze relative alla nderogabilità delle quote di riparto, anche in presenza di col-

ture arboree o arbustive fino al 10 per cento della produzione lorda vendibile, ed anche in presenza di una *casa colonica* con ovile, porcile e pollaio. Occorrerà constatare a quanti dei contratti in corso, già disciplinati con norme (e con riparti) diversi, si dovranno d'ora in poi applicare le disposizioni, nderogabili, relative al nudo terreno; per quante famiglie coloniche, cui la presenza di un fabbricato o di un certo numero di piante faceva perdere elevate percentuali nelle quote di riparto, la nuova disposizione comporterà un balzo in avanti di alcune decine di punti, fino all'80 per cento! È noto — penso — che in quelle zone del Mezzogiorno dove non è diffusa la mezzadria classica con allevamento del bestiame, il suo posto, per importanza economica e sociale, è preso dalla « colonia parziaria » nella quale, per la presenza della casa colonica, ed anche su fondi privi di colture arboree, la tradizionale quota di riparto era ferma al 50 per cento: quota che non era stata modificata neanche dal Lodo De Gasperi!

29. — *L'aumento del riparto nella colonia.*

Per gli altri tipi di colonia parziaria, diverse da quelle aventi ad oggetto il nudo terreno, l'aumento delle quote di riparto è indiscutibile e consistente: è un aumento previsto in due ipotesi alternative, per assicurare comunque al colono un vantaggio preciso. La disposizione secondo cui il colono ha un aumento pari al 10 per cento della sua quota, oppure pari al 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile se tale misura è più favorevole, tradotta in termini matematici va intesa nel senso che, fino a un riparto in atto pari al 45,454... per cento è conveniente al colono un aumento pari al 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile; oltre tale riparto, è conveniente un aumento pari al 10 per cento della quota già goduta.

Critiche e misure mentali sulla importanza e sulla entità di tale aumento urtano contro una considerazione di ordine logico e sistematico a torto ignorata: a parte altre specifiche innovazioni, che attengono alla struttura dei contratti, l'aumento previsto per i coloni è perfettamente corrispondente a quanto, rispetto alla situazione ora esistente, è stabilito a favore dei mezzadri, nella stessa sostanziale percentuale del 5 per cento come minimo; ma con possibilità di vantaggi più consistenti per i coloni che già, in ipotesi, avessero superato il riparto al 50 per cento,

perché in tal caso l'aumento del 10 per cento sulla quota attuale sarà sempre superiore ad un aumento del 5 per cento sulla produzione lorda vendibile.

Va infine osservato che l'articolo 10, con un richiamo a situazioni esistenti, non può che applicarsi a contratti in corso, per i quali è ammesso un limite massimo pari al 90 per cento della produzione. Per i contratti da stipulare, l'aumento delle quote resta valido come limite minimo, in quanto tale aumento verrà computato rispetto a quanto già nella zona prescritto dai contratti collettivi, o dagli usi, o dalle consuetudini; ma non v'è limite massimo, se non al 90 per cento.

3). — *Il divieto di concessioni separate delle colture del fondo.*

Il divieto di concessioni separate del suolo e del soprassuolo incide in maniera rilevante su uno degli aspetti più dannosi dei contratti agrari meridionali. A parte la nullità di nuove concessioni separate, il problema è altresì superato dalle altre disposizioni dell'articolo 11, che prevedono, anche per i rapporti in corso, la ricomposizione della unità dell'impresa sul fondo attraverso l'attribuzione di tutte le concessioni a quello, fra i vari concessionari, che già si trovasse obiettivamente in condizioni più vicine alla posizione del colono tipico, per essere titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica. Fermo restando un aumento delle quote di riparto, per le singole concessioni separate già in atto in misura non inferiore al 10 per cento della quota, o al 5 per cento della produzione lorda vendibile, va altresì osservato che, in base ad un elementare ragionamento, il concessionario che estenderà la propria concessione alle altre già esistenti sul fondo avrà diritto di chiedere la generalizzazione della quota a lui più favorevole.

Tale disposizione è in effetti contenuta nel successivo quarto comma dell'articolo 11, che è specificamente relativa all'ipotesi di concessioni separate fatte ad uno stesso concessionario. In tal caso, non solo potremo avere la equiparazione, nella misura più vantaggiosa per il colono, di più contratti separati di colonia parziaria; ma potrà anche verificarsi l'ipotesi che le varie colture del fondo siano state concesse con diversi tipi di contratti, e cioè colonia, affitto, compartecipazione, ecc. In tal caso, il concessionario può scegliere il contratto a lui più favorevole, ovviamente tra quelli giuridicamente possibili: esclusa la mezzadria o i contratti atipici,

sarà possibile, da tale norma, derivare la riconversione ad un solo contratto; contratto che potrà essere non solo di colonia parziaria, ma anche di affitto o — in qualche ipotesi — di enfiteusi, attraverso i richiami alla legge sulle colonie miglioratarie contenuti nell'articolo 13.

31. — *Il superamento dei contratti abnormi.*

La riconversione dei contratti abnormi è un obiettivo che da vari anni era perseguito da coloro che si occupano, in sede tecnica, politica o sindacale, dei problemi dell'agricoltura, ed è un argomento che specificamente investe l'agricoltura meridionale. L'articolo 13 della legge dà una soluzione esatta e completa a tale problema: inserito in un complesso di norme inderogabili, tale articolo copre tutto il campo dei contratti abnormi, con una formulazione che è tanto astratta e generale — non generica — da prevedere tutte le ipotesi possibili, senza nessuna esclusione, e tanto precisa e minuziosa da dettare, per ogni ipotesi, la soluzione tassativamente prescritta. Ciò che è quanto di meglio e quanto di più efficace possa attendersi da una disposizione legislativa.

Il campo d'azione dell'articolo 13 è individuato per esclusione: sono rapporti atipici quelli che, pur consistendo in contratti agrari di concessione di fondi rustici, « non appartengano ad alcuno dei tipi regolati dalle leggi in vigore ». È una definizione che riprende quanto è noto in dottrina in materia di « contratti innominati ».

Due sole eccezioni: le compartecipazioni limitate a singole coltivazioni intercalari o stagionali; la soccida con conferimento di pascolo nella quale — osserva la relazione governativa al disegno di legge a proposito dell'articolo 2 — la concessione del terreno è solo un elemento accessorio del contratto.

Dalla contemporanea entrata in vigore di tutte le norme della legge — compresa quella sul divieto di nuovi contratti di mezzadria — deriverà che, in materia di rapporti fra proprietà terriera e lavoro contadino, i contratti « tipici » possibili saranno strettamente limitati a cinque ipotesi:

- a) contratto di lavoro subordinato;
- b) affittanza;

c) compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali o intercalari;

d) colonia parziaria (le due ultime specie esauriscono il campo dei contratti agrari di concessione di fondi rustici, e sono i soli contratti agrari insieme alle tre figure di

soccida, in cui non ha rilevanza la concessione di un fondo; la sola colonia parziaria esaurisce le ipotesi di «contratti associativi» nell'ambito dei contratti agrari di concessione di fondi rustici, perché i contratti di mezzadria non sono ripetibili);

e) enfiteusi, con una *sottospecie* costituita dalla enfiteusi derivante dalla colonia migliorataria la cui riforma è già sancita nella legge 25 febbraio 1963, n. 327.

I contratti atipici, a qualsiasi genere appartengano, non possono che sfociare in una delle previste soluzioni. Per opportuno criterio logico, al Senato è stato soppresso un comma che prevedeva la riconduzione di determinati contratti alla mezzadria, poiché, in presenza di determinati requisiti, la conversione può essere possibile verso un solo contratto tipico associativo, e cioè la colonia parziaria, e non verso un contratto vietato e nullo, per il quale le norme della legge hanno efficacia limitata ai rapporti già in corso.

La successione dei vari capoversi deriva da un logico collegamento tra le varie ipotesi — in generale considerate — di contratti abnormi.

a) All'ipotesi di contratti *misti*, nei quali siano presenti elementi di più di un contratto, di cui almeno uno corrisponda a un «tipo» regolato dalla legge, seguono due soluzioni possibili:

se vi è in parte presente un solo contratto tipico, il contratto abnorme si riconduce a questo;

se sono presenti elementi di due o più contratti tipici, il contratto abnorme si riconduce a quello, fra i contratti tipici, i cui elementi siano prevalenti, logicamente e quantitativamente, nel rapporto in corso.

b) All'ipotesi di contratti abnormi, cioè non contenenti *nessun* elemento di un contratto tipico, la soluzione è data dall'interpretazione analogica, ricorrendo al contratto tipico «più analogo» (questa espressione può essere criticabile ma solo sul piano della semantica, dello stile: va intesa nel senso di «più vicino logicamente in sede di interpretazione analogica» o qualcosa del genere).

Questa norma è la più astratta dell'intera legge: è forse difficile immaginare un «contratto agrario di concessione di fondi rustici» che non contenga elementi della colonia parziaria o dell'affitto o della compartecipazione o dell'enfiteusi. Ma una ipotesi del genere è prevista dalla legge per evitare che, contro la forzosa conversione, si possa eccepire che manchi il riferimento ad un contratto tipico

perché, ad esempio, singoli elementi di un contratto, pur presenti, non fossero sufficienti a giustificare un rinvio a tale contratto.

c) Dopo tali ipotesi, generali e di ampia portata, due ipotesi specifiche, relative l'una alla riconduzione al rapporto di lavoro subordinato, l'altra all'enfiteusi.

Il comma relativo all'ipotesi di riconduzione al contratto di lavoro subordinato, che può essere riferito, come si è visto, soprattutto al contratto di compartecipazione, pur specificando disposizioni che già erano implicite nei due commi precedenti, è indispensabile nel contesto dell'articolo, proprio perché — come pure è stato rilevato ma al fine di contestare la logica dell'articolo stesso — il contratto di lavoro subordinato non è un contratto agrario; quindi una riconduzione di un contratto atipico (altre ipotesi sono possibili oltre la compartecipazione) ad un così diverso tipo di contratto avrebbe potuto trovare eccezioni, più o meno fondate, o comunque occasioni di incertezza.

Lo stesso ragionamento vale per il richiamo all'enfiteusi, che si differenzia dalle altre ipotesi di contratti proprio per la presenza di un diritto reale a favore del contadino: è un argomento che è stato addotto, a torto, proprio con finalità di critica nei confronti della disposizione.

Se il riferimento all'enfiteusi è stato reso necessario dalla preoccupazione di evitare che potessero sorgere riserve od eccezioni per la riconduzione di un qualunque contratto atipico a un così lontano tipo di contratto (così lontano, proprio per la presenza di un elemento reale, dai contratti agrari in generale), particolare rilievo acquistano, nello specifico comma, i riferimenti, con un tipico «rinvio ricettizio», alla legge sulle colonie miglioratarie del Lazio, che l'articolo 8 della stessa legge del 1963, ed ora la disposizione in esame, rendono valida e di generale efficacia per tutti i contratti del genere; con la conseguenza, in questa particolare ipotesi, di portare il contadino alla proprietà della terra attraverso l'affrancazione del fondo sulla base della capitalizzazione dell'equo canone.

L'ultimo comma, che precisa l'applicabilità della disposizione anche ai contratti in corso, non ha bisogno di chiarimento: ma da solo è sufficiente a far considerare quale incidenza avrà la nuova disposizione in tutti quei settori dell'agricoltura meridionale caratterizzati dai contratti abnormi. E se si considera che, dei contratti cui tali figure atipiche dovranno essere ricondotti, i due

più importanti, e cioè l'affittanza e la colonia parziaria, hanno un regime preciso e inderogabile a favore dei contadini — attraverso le norme sull'equo canone, ed attraverso le disposizioni della riforma dei contratti agrari in discussione — mentre per l'enfiteusi o per la colonia migliorataria trasformata in enfiteusi le condizioni per l'accesso alla proprietà del fondo sono già chiare (nel Codice civile, con le norme sulla prevalenza dell'affrancazione sulla richiesta di devoluzione del fondo enfiteutico; e nella legge del 1963); mentre infine per il contratto di lavoro subordinato la posizione dei braccianti meridionali potrà avvantaggiarsi, attraverso la lotta sindacale e la contrattazione collettiva, della pressione e del peso sindacale e politico di tutti i lavoratori subordinati, apparirà chiaro che, per tale problema, nulla di più e di meglio, nessuna più radicale ed energica riforma era possibile conseguire.

32. — *Efficacia ed applicabilità delle nuove disposizioni.*

Sono state espresse riserve sulla applicabilità delle norme: ma nessun chiarimento è stato dato a tale critica. Se si intendesse lamentare che la norma è generica e astratta, va notato che ciò è proprio di qualsiasi norma giuridica. Se inoltre, pur ammettendosi la necessaria generalità ed astrattezza delle disposizioni di legge, si fosse pretesa una analisi minuziosa e diffusa delle varie ipotesi di contratti abnormi, si sarebbe richiesto dal legislatore un compito improbo, che neanche con la più illimitata delega al potere esecutivo avrebbe potuto essere bene svolto, e che comunque avrebbe richiesto anni di studi, di statistiche, di proposte, di confronti.

Una volta che siano chiare le finalità cui la riforma dei patti abnormi deve ispirarsi, una volta che sia chiaro il risultato che nella fattispecie si intende raggiungere, la norma proposta è idonea e sufficiente a tale scopo; che raggiunge in via immediata ed effettiva, perché attribuisce, a ciascuno dei titolari di diritti derivanti da contratti abnormi, a *ciascun contadino*, un *diritto soggettivo*, immediato e diretto, a chiedere, in applicazione

della legge, la conversione del proprio contratto. Non v'è diaframma di regolamento, non vi è intermediazione del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa: le norme dello articolo 13 vanno applicate già dalle parti, direttamente, perché le zone di incertezza (se va applicato questo o quel contratto tipico) sono limitate; sulle zone di incertezza, sulle controversie sia per ciascun tipo di contratto abnorme, sia per ciascun contratto individuale, potrà decidere direttamente il giudice, conoscendo di *diritti soggettivi*.

Né è da temere che la particolare materia, per i suoi aspetti sociali o tecnici, possa rendere più difficile o meno tempestivo l'intervento della giurisprudenza, proprio per l'esistenza di organi giudiziari, specificamente competenti in materia di contratti agrari, quali le Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti di appello disciplinate dalla legge 2 marzo 1963, n. 320.

Tutto ciò — a voler restare sul terreno, anche solo teorico, dei rapporti giuridici — prescinde, per il momento, dalla funzione di collaborazione con la legge, per il migliore raggiungimento dei fini da questa esplicitamente perseguiti, che potranno svolgere i sindacati, nelle varie zone e secondo le diverse esigenze ambientali.

Se infine si dovrà arrivare a lamentare che, dalla nuova disposizione, deriverà un certo numero di controversie giudiziarie, ciò è senza dubbio eccessivo. Nessuna riforma legislativa, nessuna legge che incida su diritti soggettivi o su interessi economici così rilevanti potrà attuare i propri fini senza che, in sede di applicazione concreta, la resistenza delle parti interessate non dia luogo a controversie; le quali peraltro sarebbero ancora più defatiganti, pretestuose ed elusive se la legge, invece di essere sintetica e stringata avesse voluto essere analitica, circostanziata; in una materia tanto fluida, incerta per definizione, quale è quella dei contratti agrari abnormi. È invece chiaro che, in una più minuziosa articolazione delle varie ipotesi di contratti abnormi, vi sarebbe stata una più ampia probabilità di lacune nella formulazione della legge e più vasto margine per il cavillo in sede di applicazione della legge stessa.

PARTE III. — PORTATA E SIGNIFICATO DELLE PIÙ IMPORTANTI INNOVAZIONI

33. — *Necessità di una precisa interpretazione di talune disposizioni.*

Se le disposizioni fin qui illustrate, investendo nel loro complesso l'uno o l'altro settore della materia affrontata nel disegno di legge, hanno richiesto un discorso complessivo e globale, una particolare analisi sembra utile per i primi due titoli del disegno di legge, quello relativo alle disposizioni generali e quello sulla mezzadria, per i quali, nei paragrafi che seguono, si fa riferimento, nei singoli articoli, a ciascuna delle disposizioni che possono aver dato luogo a critiche o riserve anche sul piano tecnico-giuridico, dimostrandone la infondatezza.

Mentre per i due primi articoli tale esposizione analitica è necessaria per la rilevanza che tali disposizioni hanno su tutto il complesso delle norme della legge, un minuzioso esame nelle disposizioni relative alla mezzadria è utile perché, in soli sei articoli, è contenuta una riforma generale dell'istituto. Queste norme, in base all'articolo 15 che ugualmente viene illustrato nella sua portata e nel suo significato, si ripercuotono a fondo su tutta la disciplina prevista per la mezzadria dal Codice civile e da altre disposizioni legislative successive (oltre alle disposizioni di proroga, superate dalle nuove disposizioni, va ricordata soprattutto la legge sulla consegna e riconsegna di scorte vive, legge 29 maggio 1956, n. 500, che già integrava il regime previsto dal Codice civile).

La portata delle nuove disposizioni merita il più esteso approfondimento, ai fini della interpretazione e del chiarimento delle intenzioni del legislatore, non solo per la vastità dei rapporti che direttamente sono investiti dalla riforma, e cioè tutti i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della riforma stessa; ma anche perché tali disposizioni, in aggiunta a quelle del Titolo III sulla colonia parziaria, già illustrate nei precedenti paragrafi, concorrono, per il rinvio ricettizio dell'articolo 12, a determinare la struttura e le caratteristiche dell'unico tipo di contratto agrario associativo possibile dopo

la riforma, appunto derivante dalle modificazioni apportate alla colonia parziaria. Quindi, l'esatta interpretazione di tali disposizioni corrisponde ad una esigenza che non può essere sottovalutata in sede legislativa, perché si contribuisce a configurare con la maggior precisione possibile gli effetti pratici, le finalità e lo spirito di norme tanto fortemente innovative al diritto vigente, da travolgere gran parte delle interpretazioni dottrinali e da superare gran parte dell'elaborazione giurisprudenziale formatasi, dal 1942 ad oggi, in materia di contratti agrari.

34. — *Le finalità della riforma in base all'articolo 1.*

ARTICOLO 1 — (*Finalità della legge*). — Il primo comma dell'articolo, logicamente collegato quale sintetica premessa a tutte le successive disposizioni del disegno di legge, contiene due diversi elementi ugualmente necessari e funzionali nell'economia e nell'equilibrio dell'intero complesso di norme. Tali elementi sono:

— un giudizio e una valutazione complessiva dei problemi affrontati nel disegno di legge, al fine di precisare gli scopi che le nuove norme intendono perseguire;

— l'individuazione dell'oggetto delle nuove norme e dei rapporti giuridici cui esse si riferiscono.

Con i concetti espressi nelle prime frasi, e sia pure nella forma concisa che è possibile in una disposizione legislativa, sono resi espliciti i presupposti logici e le finalità politiche e sociali della riforma dei patti agrari. Vi è un preciso giudizio che ha un significato sia economico-politico che giuridico su forme contrattuali che vengono definite *non adeguate* o *non rispondenti* alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, e che pertanto vanno *superate* e *modificate*; vi è la affermazione dell'obiettivo che si persegue con il superamento e la modificazione di tali contratti e cioè quello di conseguire più equi rapporti sociali in agricoltura.

Tali espressioni sono molto di più di una affermazione di principio, ma hanno un indiscutibile rilievo giuridico, quasi come preventiva ed esplicita fissazione dei criteri d'interpretazione dell'intera legge. Sono affermazioni che costituiscono un collegamento logico fra la Costituzione e le singole disposizioni del disegno di legge. Se gli articoli 41, 42 e 44, più volte citati, ammettono e prescrivono limiti ed oneri all'iniziativa privata, alla proprietà privata ed alla proprietà terriera privata, precisando i presupposti in base ai quali tali limiti ed oneri possono essere imposti dalla legge, le espressioni in esame precisano gli aspetti di utilità sociale, i fini sociali, la funzione sociale e gli equi rapporti sociali, quali sono previsti nei citati articoli della Costituzione, che il disegno di legge intende perseguire. Si realizza un tipico sillogismo nei rapporti fra la Costituzione e la legge ordinaria, sillogismo in cui la Costituzione rappresenta la premessa maggiore, mentre le affermazioni preventive contenute nelle prime espressioni del disegno di legge rappresentano la premessa minore; cui si collegano, in conclusione, le varie norme. Riconosciute sussistenti talune esigenze sociali in materia di contratti agrari, si legittimano sul piano costituzionale le disposizioni fortemente innovative al diritto vigente soprattutto per i limiti e vincoli imposti alla iniziativa privata (anche in relazione alla « autonomia contrattuale »), alla proprietà privata ed alla proprietà terriera.

Non sono solo talune singole norme, che in maniera particolare incidono sui rapporti giuridici e sui diritti soggettivi, a rendere necessarie tali premesse: queste giustificano soprattutto il criterio dell'ordine pubblico in base al quale vengono disciplinati i contratti agrari, e l'« altrettanto generale criterio di favore verso il concessionario del fondo », come si esprime testualmente la relazione governativa al disegno di legge (cfr. stampato Senato n. 520).

D'altra parte, lo spirito e le finalità della riforma dei contratti agrari sono chiaramente specificati negli impegni politici e programmatici assunti dal Governo che tale riforma propone, così come nei propositi e nelle valutazioni politiche dei Partiti che tale Governo esprimono; ma il testo dell'accordo di Governo, indirettamente recepito negli Atti parlamentari attraverso i discorsi del Presidente del Consiglio, costituisce solo un presupposto storico-politico delle norme in esame. Tali considerazioni preliminari, per assumere rilevanza giuridica, vanno appunto ripetute,

nella necessaria forma sintetica, nel testo stesso delle nuove disposizioni e quale premessa a ciascuna di esse.

Nella pur breve formulazione, in tali premesse è presente, oltre agli elementi di carattere politico e sociale, illustrati anche un riferimento alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola, che si ricollega al fine costituzionale di « conseguire il razionale sfruttamento del suolo » sancito dall'articolo 44. Tale fine è perseguito nelle varie disposizioni del disegno di legge, che nel loro complesso tendono ad una più adeguata strutturazione dell'impresa agricola e al potenziamento delle iniziative e delle responsabilità imprenditoriali dei contadini, nel quadro delle esigenze della buona tecnica agraria. Tale accenno troverà conferma in relazione al disposto degli articoli 2, 6, 8 e 12 del disegno di legge in cui sono richiamati motivi di ordine specificamente tecnico, oltre che economico e giuridico.

25. - *I contratti agrari compresi nella riforma.*

L'ultima parte del primo comma definisce l'ambito dei rapporti giuridici sui quali, per le premesse specificate, incidono le disposizioni della riforma. Enumerando specificamente la mezzadria, la colonia parziaria ed i contratti atipici di concessione di fondi rustici, tale disposizione, integrata da quella dell'articolo 2, individua l'oggetto della legge in quel settore dei contratti agrari, cosiddetti associativi, nei quali la concessione di un fondo rustico acquista una rilevanza sostanziale. Restano fuori dell'ambito della legge altri contratti agrari « associativi » nei quali non è prevista la concessione di un fondo rustico, come la soccida semplice e la soccida parziaria, per le quali, appunto in presenza di tale elemento discriminante, non si rende necessaria una esplicita esclusione; restano esclusi i contratti di soccida con conferimento di pascolo, con una disposizione specifica, necessaria per prevenire difficoltà di interpretazione che potessero derivare dalla presenza, in tale contratto, del riferimento a un determinato fondo rustico concesso a pascolo, malgrado in tale ipotesi la concessione del terreno — afferma la relazione governativa al disegno di legge — sia solo un elemento accessorio del contratto.

Restano infine esclusi, in base a considerazioni di ordine pratico ed economico insieme, che più oltre (cfr. paragrafi 23, 24 e 40) sono precisate, i « contratti agrari di compartecipa-

zione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari», che non danno luogo alla costituzione di imprese agricole.

È evidente che la legge non può essere riferita ad altri tipi di contratti che rientrano in un diverso regime giuridico, anche se in essi possa farsi riferimento a un fondo rustico: così l'affitto, così l'enfiteusi o l'usufrutto o il comodato; così infine il rapporto di lavoro subordinato.

Tali precisazioni, peraltro, non possono ritenersi in contrasto con le norme dell'articolo 13 che prevedono la riconduzione dei contratti atipici ad altri tipi di contratto, anche non rientranti nel novero dei contratti agrari, ivi compresa l'enfiteusi e il rapporto di lavoro subordinato, e compresa — implicitamente — l'affittanza; perché la premessa dell'articolo 1 precisa a quali dei rapporti giuridici in atto alla data di entrata in vigore della legge, e a quali tra le figure di rapporti contrattuali presenti nell'ordinamento giuridico attraverso il rinvio alle consuetudini, alle convenzioni o agli usi locali, si applicheranno le nuove norme; ancorché comportanti una trasformazione forzosa di tali rapporti e di tali figure contrattuali verso tipi di contratto, tassativamente specificati in quelli « regolati dalle leggi in vigore », ma compresi ovviamente in tale specifica menzione anche quelli che non possono definirsi « contratti agrari ».

36. — *Le condizioni più favorevoli per mezzadri e coloni.*

Il secondo comma dell'articolo 1 prescrive, nella sua prima parte, l'inderogabilità delle disposizioni della legge. Data l'importanza di tale disposizione, se ne è trattato diffusamente in precedenza (paragrafi 17 e 21). Ripetuto ancora che tale nderogabilità si riallaccia al criterio dell'ordine pubblico che domina la nuova disciplina per i contratti agrari, come precisa la relazione governativa al disegno di legge, tale criterio prevalente appare peraltro temperato « da un altrettanto generale criterio di favore verso il concessionario del fondo, per cui si ammette che le singole norme della legge potranno essere derogate per l'applicazione di patti o di norme usuali a costui più favorevoli ». Così si esprime la stessa relazione, con termini che qui è sufficiente riprodurre testualmente, e a tali principi si ispirano la seconda parte del secondo comma, nonché il terzo comma dell'articolo 1, in cui sono fatti salvi (è cioè consentita eccezione alla nderogabilità), da

una parte, i rapporti, derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono; e dall'altra, le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

Tali disposizioni vanno interpretate separatamente, per quanto riguarda la colonia parziaria, e per quanto — con diversa incidenza — riguarda i rapporti di mezzadria.

La colonia parziaria è l'unico tipo di « rapporto di associazione agraria » di concessione di fondi rustici, che sarà possibile porre in atto dopo l'entrata in vigore della riforma. Tutte le norme del titolo III relativo a tale contratto, e quelle del titolo II richiamate dall'articolo 12, si applicheranno nderogabilmente:

a) ai contratti di colonia parziaria in corso, prorogati ai sensi dell'articolo 14;
b) ai nuovi contratti di colonia parziaria;
c) ai contratti di colonia parziaria derivanti dall'estensione di un contratto o di una concessione parziale a tutte le colture del fondo;

d) ai contratti di colonia parziaria derivanti dalla « riduzione » alla colonia parziaria di un contratto atipico, ai sensi dell'articolo 13, sia che si tratti di un contratto atipico già in corso, sia che si tratti di un nuovo contratto stipulato dopo l'entrata in vigore della riforma (si veda quanto precisato al precedente paragrafo 35).

Per le prime tre ipotesi, nessuna incertezza sulla possibilità di condizioni più favorevoli al colono derivanti da contratti individuali o collettivi; sia che si tratti di contratti, individuali o collettivi, già in atto, sia che si tratti di contratti da stipulare. Va ricordato, a questo punto, quanto detto sulle possibilità riservate dalla legge alla contrattazione collettiva in sede sindacale (paragrafo 20).

37. — *Usi e consuetudini locali nella colonia parziaria.*

Per le stesse tre ipotesi a), b) e c), nessuna difficoltà per quanto riguarda l'applicazione del terzo comma, che fa salve le norme più favorevoli risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali. Questa disposizione va esaminata in relazione alla « disposizione finale » dell'articolo 2187 del Codice civile, che in materia di contratti di associazione agraria rinvia agli usi per quanto non espressamente disposto dalla legge e in mancanza di convenzione. Sia per quanto riguarda i contratti

individuali e collettivi, sia per quanto riguarda gli usi, la norma dell'articolo 2187 conserva efficacia, per quegli aspetti del contratto non disciplinati dalla legge, solo per convenzioni ed usi più favorevoli al concessionario; è quindi un tipico esempio di norma precedente sostanzialmente modificata per il criterio logico della « incompatibilità » con le disposizioni della riforma, richiamato dall'articolo 15 del disegno di legge.

Va qui precisato che il terzo comma parla di « norme » risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali. Ciò è esatto e significativo: tali usi, compresi fra le fonti del diritto in base all'articolo 1 delle « Disposizioni sulla legge in generale », sono, per i contratti che ci interessano, efficaci proprio in quanto richiamati dalla legge in base all'articolo 8 delle stesse « Preleggi ». Richiamo che, già stabilito dall'articolo 2187 del Codice civile, viene ripetuto, nel disegno di legge in esame, sia nell'articolo 1 che in successive disposizioni.

Da tale precisazione deriva però la conseguenza pratica che tali « norme », se documentate e pubblicate con le modalità di cui all'articolo 9 delle « Preleggi », hanno efficacia vincolante nei confronti della contrattazione individuale, come nei confronti della contrattazione collettiva in sede locale. Esse potranno quindi essere invocate a favore del colono anche in presenza di un contratto che, per tutti gli altri aspetti del rapporto, riproducesse fedelmente le disposizioni *inderogabili* della riforma in esame, in modo che il contenuto del contratto stesso sia *integrato* o *modificato* in senso più favorevole al colono.

Al contrario, è evidente che nessun uso o consuetudine potrà essere invocato per *modificare* gli elementi del rapporto in senso sfavorevole al colono; ciò che deriva ancora dalla disposizione dell'articolo 2187 del Codice, prima che dalla « inderogabilità » sancita dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Ma va anche contemplata l'ipotesi che, dalle « norme » delle consuetudini od usi, si volessero far derivare nei confronti del colono obblighi ed oneri, relativi ad elementi del rapporto non tassativamente fissati dalle nuove disposizioni, che comportassero, nel complesso del rapporto, condizioni di « sfavore » per il contadino.

In questo caso, contemplato in astratto per l'impossibilità di aver presente la molteplice varietà degli usi locali, due elementi di valutazione possono soccorrere ad eventuali difficoltà di interpretazione.

Il primo criterio deriva da una letterale interpretazione del concetto di « prodotti ed *utili* spettanti al concedente ». Anche se obblighi ed oneri per il colono non consistessero, come specificato dal sesto comma dell'articolo 4, in « regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi altro compenso » (tale elencazione deve considerarsi esemplificativa), rientrerebbero ugualmente nel disposto di tale quarto comma tutti gli adempimenti, eventualmente previsti negli usi locali, che comportassero, per il concedente, un « *utilità* », un vantaggio patrimoniale rilevante, eccedente rispetto alla inderogabile quota del 42 per cento a lui spettante.

In senso più lato, la inapplicabilità di norme usuali sfavorevoli al colono potrà derivare, in tutti i casi in cui non sia sufficiente il riferimento alla « *utilità* eccessiva » per il concedente, proprio dalla incompatibilità di tali norme con il criterio del maggior favore per il concessionario che ispira il disegno di legge e che è evidente nelle strutture contrattuali in esso regolate; incompatibilità che renderà inapplicabile la disposizione dell'articolo 2187 del Codice ai sensi dell'articolo 15 dello stesso disegno di legge.

38. — *La colonia parziaria derivante da contratti atipici.*

Ancora in tema di colonia parziaria, resta da esaminare l'ultima ipotesi di contratto derivante dalla riconduzione alla colonia parziaria di taluni dei contratti atipici, in base all'articolo 13 della riforma.

I contratti atipici, per definizione, sono il risultato più delle tradizioni consuetudinarie che dell'« autonomia contrattuale »; derivano cioè più dagli usi dipendenti da situazioni ambientali, che non dalle escogitazioni dei contraenti. Tale rilevanza delle norme consuetudinarie comporta, in via preliminare, una attenta analisi per accertare, in relazione agli usi locali, se un determinato contratto sia un vero e proprio contratto di colonia parziaria, *integrato* da specifiche disposizioni consuetudinarie in sede locale; o se invece tali consuetudini, pur in presenza di altri elementi propri della colonia parziaria, siano tanto rilevanti da fare, di tale contratto, un contratto *misto*, come quelli previsti dal terzo comma dell'articolo 13; o se addirittura le strutture consuetudinarie siano così distanti dalla colonia parziaria da dar vita ad un contratto *abnorme*, anche se poi, in sede di applicazione dell'articolo 13, quarto com-

ma, tale contratto potesse essere ricondotto solo alla colonia parziaria.

Tale distinzione sarà rilevante perché solo alle seconde due ipotesi dovrà essere riferito il divieto di stipulazione di cui al primo comma dello stesso articolo 13. Al contrario, un contratto i cui elementi *coincidessero* con quelli della colonia parziaria, anche se integrato da disposizioni consuetudinarie, non solo potrà essere ulteriormente stipulato anche se la denominazione locale fosse diversa dalla « colonia parziaria », ma, per i rapporti in corso, non comporterà necessità di « riconversione » ai sensi dell'articolo 13.

La conseguenza pratica della riforma, per tali contratti, sarà di rendere inefficaci quelle, tra le norme consuetudinarie, in contrasto con le disposizioni dichiarate inderogabili o contenenti norme di sfavore per il colono, facendosi invece salve le altre al colono più favorevoli.

Per i contratti atipici che invece venissero « ricondotti » alla colonia parziaria, diverse, sostanzialmente, sarebbero le conseguenze, perché non avrebbe esclusiva rilevanza la distinzione tra le norme consuetudinarie favorevoli o non favorevoli al colono; o meglio, perché tale distinzione non sarebbe l'unico criterio valido nei confronti di tali norme.

In effetti la finalità dell'articolo 13 è quella di ricondurre i contratti abnormi verso uno dei contratti *tipici*, verso un determinato tipo di contratto; a seguito di tale riconversione, si applicheranno nel contratto tutte le disposizioni relative alla colonia parziaria, comprese quelle del Codice civile non incompatibili con la riforma; continueranno ad applicarsi, a favore del colono, quelle clausole consuetudinarie che comportassero una modificazione o solo una integrazione degli elementi del contratto in senso più favorevole al lavoratore, a norma dell'articolo 1, terzo comma; mentre sarebbero abrogate *tutte* le altre norme di origine consuetudinaria non corrispondenti o non compatibili con il « tipo » contrattuale della colonia parziaria, e cioè non solo quelle che, per una « utilità eccessiva » nei confronti del cedente, comportassero una violazione del sesto comma dell'articolo 4, richiamato dall'articolo 12 del disegno di legge, ma anche quelle per cui tale criterio non fosse possibile, per quegli elementi accessori o *accidentalità negotii* che non potessero farsi rientrare nella nuova struttura della colonia parziaria, interpretata non solo dalla lettera,

ma dallo spirito del complesso delle nuove norme.

Se così non fosse, se il contratto di colonia parziaria potesse essere distinto in più sottospecie secondo particolari elementi locali consuetudinari, si verificherebbero gli stessi inconvenienti economici e sociali che le norme in esame intendono rimuovere con la eliminazione dei contratti abnormi; e ciò in contrasto coi più significativi tra i criteri ispiratori del disegno di legge.

39. — *Usi e consuetudini locali nella mezzadria.*

Per quanto riguarda la mezzadria, le norme del secondo e terzo comma dell'articolo 1 non possono essere che riferite ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge; contratti prorogati in base all'articolo 14, ed assoggettati tassativamente ad una disciplina inderogabile ai sensi degli articoli 4 e seguenti del Titolo II.

È chiaramente escluso che, facendo riferimento alle citate disposizioni dell'articolo 1, possa essere scavalcato il divieto di nuovi contratti di mezzadria sancito dall'articolo 3, col pretesto che tali contratti contenessero, per convenzione o per ipotetico uso locale, disposizioni più favorevoli per il mezzadro e pertanto tali rapporti fossero « fatti salvi » dalla legge. A parte l'insanabile contrasto letterale con il divieto sancito all'articolo 3, sarà sufficiente ribadire che il divieto di nuovi contratti di mezzadria è direttamente ispirato al criterio dell'ordine pubblico, che ispira il disegno di legge in maniera prevalente; e che il criterio di maggior favore per il concessionario, presente nelle disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 1, è solo un « temperamento » di tale criterio generale, al quale pertanto, in senso logico e sistematico, deve intendersi subordinato.

40. — *Le compartecipazioni stagionali limitate.*

ARTICOLO 2. — (*Limiti di applicazione della legge*). — Le disposizioni dell'articolo 2, che escludono dall'ambito della legge i contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, e i contratti di soccida con conferimento di pascolo, sono già state illustrate ai precedenti paragrafi 16, 23, 24 e 25 con particolare riguardo alla compartecipazione, per la rilevanza sociale che tale problema riveste.

In questa sede, può essere opportuno sottolineare che la norma fa riferimento a « sin-

gole » coltivazioni stagionali o intercalari, con una precisazione che previene interpretazioni elusive della finalità della legge. Perché le nuove disposizioni vadano considerate inapplicabili, dovrà trattarsi non solo di contratti « agrari » di compartecipazione, come già specificato, ma di rapporti limitati ed eccezionali sia nel tempo, in relazione cioè alla durata dell'intero anno agrario (e perciò si parla di coltivazioni stagionali o intercalari), sia nell'estensione, come deriva dal termine « singole coltivazioni »; dovrà trattarsi di coltivazioni limitate rispetto alla superficie del fondo o rispetto al complesso delle colture normali del terreno.

È quindi escluso un eventuale ricorso, da parte dei concedenti, a una serie cumulativa di « compartecipazioni stagionali », perché in tal caso, dalla lettera della legge, deriverà o l'applicazione delle norme sulla colonia parziaria, con l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, sulla riunificazione dei contratti relativi a colture separate, o, nei casi più imprevedibili, l'applicazione dell'articolo 13, sulla riconversione dei contratti atipici.

Dallo stesso articolo 2, interpretato in relazione all'articolo 14, deriva che ai contratti di compartecipazione stagionale così definiti non si applica la proroga. Ciò deriva proprio dal carattere eccezionale e transitorio di tali particolari forme di compartecipazione, con oggetto limitato nel tempo e nello spazio. Né può esservi contrasto letterale fra le due disposizioni, in quanto anche dalle norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, richiamate dalla legge del 28 marzo 1957, n. 244, citata nell'articolo 14, la proroga veniva disposta nei confronti dei contratti di compartecipazione aventi ad oggetto un intero fondo con tutte le colture relative, e per l'intera annata agraria. A questi tipi di compartecipazione, in base allo stesso articolo 14, terzo comma, si applicherà la proroga anche se si tratti di rapporti posti in essere dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

41. — *La soccida con conferimento di pascolo.*

Per quanto riguarda la soccida con conferimento di pascolo, esclusa dalla applicazione delle nuove disposizioni al pari delle altre forme di soccida, è da tener presente che tali forme di « associazioni agrarie » non comportano, per la loro stessa natura, il problema della stabilità del lavoratore sul fondo, tanto è vero che, nella legislazione del dopoguerra e nelle varie norme transitorie di blocco o

di proroga dei contratti, non è mai stata menzionata la soccida nei suoi tre tipi.

D'altra parte, le tre ipotesi di soccida danno vita, nel Codice civile, ad altrettante figure di contratto tipico, nelle quali, malgrado il rinvio alla convenzione o agli usi, sono definiti gli elementi essenziali del rapporto, i *naturalia negotii*. Perché le nuove disposizioni non siano ad essi applicabili, è necessario che i rapporti presi in considerazione corrispondano integralmente al tipo regolato dal Codice, con elementi accessori o accidentali, in relazione alle consuetudini locali, che non alterino la struttura tipica.

Ove invece fossero presenti elementi propri di altro contratto — e gli esempi sono facili: presenza di fabbricati, apporto di scorte, oneri di coltivazione o concimazione dei pascoli, rilevanza di un fondo rustico nelle soccide semplici e parziaria, ecc. — sarà applicabile l'articolo 13 sui contratti atipici, con la riconduzione al contratto tipico o al tipo di contratto prevalente; riconduzione che potrà portare alla qualificazione del contratto sia come soccida vera e propria, sia come colonia parziaria, in qualche ipotesi: con specifiche conseguenze per quanto riguarda la proroga e per l'applicazione, inderogabile, delle disposizioni sulla colonia parziaria previste dalla riforma.

42. — *La portata della « nullità » derivante dal divieto di nuovi contratti di mezzadria.*

ARTICOLO 3. — (*Divieto di nuovi contratti di mezzadria*). — Il divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria, e la sanzione di nullità comminata in relazione a tale divieto per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sono stati già illustrati, nel loro significato e nelle loro premesse giuridiche, in altri paragrafi (cfr. paragrafi 15, 17, 18, 21 e 22).

È il caso, oltre a quanto è stato già detto, di soffermarci sulla seconda parte del secondo comma e sul terzo comma, per alcune notazioni sulla portata di tali disposizioni.

Dalla norma secondo cui « la nullità... non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione » deriva che, per tale periodo, il rapporto, ancorché nullo, è efficace nei confronti di ambedue le parti, obbligandole ai reciproci adempimenti che sono propri di ogni contratto a prestazioni corrispettive. Per ragioni di equità il legislatore vuole stabilire che non siano caducati i rapporti giuridici sinallagmatici connessi alla esecuzione

concreta del contratto. Ciò per altro viene riferito esclusivamente ai rapporti interni tra le parti, dovendosi viceversa nei confronti dei terzi fare ricorso alla disciplina generale della nullità. È riprodotta, nella sostanza, come precisato nella relazione governativa al disegno di legge (cfr. stampato Senato n. 520, pagina 3) una disposizione già presente nell'articolo 2126 del Codice civile in relazione alle prestazioni di lavoro subordinato.

Occorre fare alcune considerazioni sul dato relativo all'elemento temporale presente nella disposizione in oggetto. L'espressione « per il periodo » va intesa anche come « in relazione al periodo »; nel senso che l'efficacia del contratto nullo può essere fatta valere, anche in sede giudiziaria, oltre tale periodo e cioè dopo che il rapporto ha cessato di avere esecuzione, purché la controversia si riferisca ad adempimenti o controprestazioni relativi al periodo in cui il rapporto aveva esecuzione. Perché il rapporto « cessi », è sufficiente che una delle due parti ne invochi la nullità, anche solo rifiutandosi di darvi ulteriore adempimento.

Ma una considerazione particolare va fatta in relazione alla specifica natura di un contratto agrario, destinato alla coltivazione di un fondo: ed è il significato oggettivo, obbligato e necessario, che occorre dare al termine « periodo ». Questo termine, nella fattispecie, va inteso come sinonimo di « ciclo della coltivazione », che per alcune delle colture possibili può coincidere con l'intero anno agrario, mentre per altri utili del fondo può anche andare oltre tale annata (ad esempio, per quanto riguarda il diritto del mezzadro alla partecipazione agli utili derivante dall'impianto di colture poliennali, o da parti del bestiame che, pur attesi, non si sono verificati alla fine dell'anno agrario). È una precisazione diretta a tutelare gli interessi del lavoratore, nello stesso spirito dell'articolo 2126 del Codice civile e nello spirito degli articoli 35 e 36 della Costituzione.

Va rilevato infatti che, mentre nel rapporto di lavoro subordinato le prestazioni di lavoro sono frazionabili, a giorni, mesi od ore addirittura, e la relativa controprestazione è ugualmente frazionabile, non comporta necessario differimento e può essere in qualsiasi momento immediatamente liquidata e corrisposta, nel rapporto di associazione agraria la prestazione richiesta al mezzadro, cioè la coltivazione del fondo, e lo svolgimento delle attività connesse quale l'allevamento del bestiame, ha inizio immediato e si prolunga per un *necessario* e *non frazionabile*

periodo di tempo (sviluppo della vegetazione, crescita del bestiame, periodo di gestazione nella riproduzione degli animali); mentre la controprestazione e cioè la partecipazione ai prodotti ed utili è sempre differita, per la maggioranza dei prodotti ed utili almeno alla fine dell'anno agrario; non è frazionabile, perché per ciascun prodotto od utile si fa riferimento al lavoro espletato in un unico ed intero ciclo di attività; non è immediatamente liquidabile, prima dei raccolti, sia per l'alea implicita in tali forme di produzione, sia per l'incertezza sul valore dei prodotti al momento del raccolto o della vendita.

Da ciò deriva che un rapporto di mezzadria posto in atto malgrado il divieto, ancorché nullo, conserverà efficacia fino al completamento del naturale e necessario ciclo, in modo che tale efficacia possa comportare, di fronte all'adempimento del mezzadro, anche l'adempimento imposto al concedente. Se il mezzadro ha seminato, ha diritto di raccogliere; se ha allevato il vitello, ha diritto alla sua quota; se nella stalla sono previsti dei parti, anche per tali incrementi il mezzadro conserva la sua quota di diritti.

È una deduzione che deriva dai principi generali del diritto; tanto è vero che, anche in mancanza di una specifica disposizione relativa al rapporto di mezzadria, il contadino che avesse coltivato il podere, e che al momento del raccolto si sentisse eccedere la nullità del contratto, conserverebbe il diritto all'*actio locuplelandi* invocando a danno del concedente l'arricchimento senza causa in base all'articolo 2041 del Codice civile. Ma la presenza della disposizione contenuta nella seconda parte del comma in esame, che può essere intesa solo nel senso avanti precisato per quanto riguarda il « periodo », esclude il riferimento all'azione generale di arricchimento, che ha carattere eventuale e sussidiario (articolo 2042 del Codice). Il mezzadro quindi potrà perseguire le sue spettanze quale controprestazione o adempimento di un contratto bilaterale efficace ancorché nullo.

Sarà precisato, nel successivo paragrafo 45, che a tale rapporto non potrà darsi altro contenuto che quello previsto dagli articoli 4 e seguenti del disegno di legge; va qui ricordato che ai contratti nulli di mezzadria, stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma, ovviamente non potrà applicarsi la proroga prevista dall'articolo 14, che, anche per quanto stabilito nell'ultima parte del terzo comma di tale articolo, non può rife-

rirsi che ai contratti giuridicamente possibili dopo l'entrata in vigore della riforma.

La possibilità di estensione del fondo oggetto del contratto di mezzadria già in corso, senza che ciò comporti « novazione oggettiva » del contratto stesso con conseguente nullità, è dettata da un interesse tecnico e produttivistico che apparirà evidente; ed è in stretto collegamento con la disposizione innovativa dell'articolo 5, relativo ai mezzi meccanici, proprio in relazione alla più utile ed economica utilizzazione dell'attività dei contadini con la meccanizzazione delle colture.

La disposizione del terzo comma va però intesa in senso restrittivo, nel senso cioè che deve restare immutata la consistenza del fondo originario, e che a questo si aggiungano altri appezzamenti di terreno, anche se, ovviamente, non adiacenti, ma purché si tratti comunque di appezzamenti che concorrano col fondo precedentemente concesso a dar vita ad una unità aziendale organicamente produttiva. Sia dalla interpretazione letterale della disposizione, sia per specifiche deliberazioni già adottate in sede parlamentare, sarà escluso che tale norma sia valida per le ipotesi di trasferimento o commutazione del fondo oggetto del contratto. Anche se in tale ipotesi vi fosse accordo tra le parti, si darebbe vita a un nuovo contratto di mezzadria, per la diversità dell'oggetto, con conseguente possibilità, per ciascuna delle parti, di invocarne la nullità derivante dall'articolo in esame.

43. — *La disciplina transitoria della mezzadria.*

ARTICOLO 4 - (*Ripartizione dei prodotti nella mezzadria*). — Dopo il divieto di nuovi contratti di mezzadria, le successive disposizioni del disegno di legge, dall'articolo 4 all'articolo 8, modificando profondamente gli elementi del contratto quale risultava dalle norme finora in vigore, definiscono la disciplina transitoria da applicare ai contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Si tratterà indubbiamente di una disciplina transitoria, anche se, in ipotesi, taluni singoli contratti potessero perdurare per più generazioni in base alla trasmissibilità del contratto prevista dal Codice civile (articoli 2158 e 2160). Sempre quali disposizioni transitorie per i contratti di mezzadria in corso, vanno richiamate, a questo punto, le successive disposizioni degli articoli 14 e 16, con-

cernenti rispettivamente la proroga dei contratti di mezzadria, e il diritto di recesso a favore dei mezzadri con un termine di sei mesi per il preavviso; e l'applicazione delle nuove disposizioni anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore della legge.

44. — *L'abrogazione delle norme incompatibili con la riforma.*

Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni dell'articolo 4 e degli altri successivi relativi al rapporto di mezzadria, sono necessarie talune precisazioni, esposte nei paragrafi che seguono.

Anche per il rapporto di mezzadria, le nuove norme vanno esaminate tenendo presente il disposto dell'articolo 15 del disegno di legge, che dichiara applicabili le norme del Codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia, *per quanto non espressamente stabilito dalle nuove disposizioni e purché non risultino con queste incompatibili*. Il criterio per valutare quali disposizioni, del Codice civile o di altre disposizioni legislative, restino efficaci dopo l'entrata in vigore della riforma dei contratti agrari, è stabilito pertanto con due diverse ipotesi.

In primo luogo, devono considerarsi abrogate, per diretta sostituzione, tutte le norme precedenti relative ad aspetti ed elementi del contratto sui quali il disegno di legge in esame formula specifiche disposizioni. Ciò deriverà sia dal principio della inderogabilità sancito dall'articolo 1, sia dall'articolo 15 qui richiamato, sia infine dall'ultimo comma dell'articolo 16, che ribadisce, da altro punto di vista, il dettato dell'articolo 15 (mentre l'articolo 15 esclude la applicabilità delle norme superate o incompatibili, l'ultimo comma dell'articolo 16, per quanto riguarda le disposizioni legislative in contrasto, le dichiara espressamente abrogate).

In secondo luogo, in applicazione dello stesso articolo 15, dovranno considerarsi *non applicabili*, alla mezzadria come agli altri contratti agrari, le norme che risultassero incompatibili con le nuove disposizioni. Ciò è rilevante perché, attraverso un processo logico di comparazione e di sintesi, ne deriverà una implicita abrogazione di numerose disposizioni, soprattutto contenute nel Codice civile, che, sebbene non direttamente sostituite da nuove disposizioni del disegno di legge, con queste risultano incompatibili. In tale processo logico di comparazione occor-

rerà tener conto non solo della lettera delle nuove disposizioni, ma anche dello spirito e delle finalità complessive che investono la riforma dei contratti agrari, quali risultano dall'armonico e logico collegamento tra le varie disposizioni e dalle premesse logiche riportate nella legge stessa; quali potranno risultare, oltre che dalle deliberazioni e dai voti espressi nell'altro ramo del Parlamento, anche dalle considerazioni che seguono e dalle deliberazioni che la Camera dei deputati è chiamata ad adottare, e cioè, in definitiva, dalla esplicitazione delle intenzioni e delle finalità del Legislatore.

Non vi sarà pericolo per incertezze nell'interpretazione, come si vedrà in relazione ai singoli esempi, perché la individuazione delle norme « incompatibili » richiede l'applicazione dei più elementari, e indiscutibili, fra gli strumenti della logica giuridica.

Dalla comparazione e dalla sintesi delle nuove disposizioni con quelle, precedenti, che conserveranno la loro validità, emergerà nel suo complesso la struttura del rapporto contrattuale (per la mezzadria come per la colonia parziaria) quale sarà voluta dalla riforma in esame. Tale struttura sarà *rigida*, in base alla inderogabilità sancita dall'articolo 1 in applicazione del criterio dell'ordine pubblico, per tutte le disposizioni comprese nel disegno di legge ed escluse le eccezioni ivi esplicitamente ammesse (soprattutto per quanto riguarda le disposizioni di maggior favore per mezzadri e coloni); sarà *relativamente rigida*, per quelle disposizioni del Codice che facevano riferimento agli usi, alle consuetudini o alle convenzioni, in quanto l'uso o la convenzione sarà valido solo se più favorevole a mezzadri e coloni; sarà infine, tale struttura del rapporto contrattuale dopo la riforma, non rigida, *ma elastica*, per le disposizioni già in vigore che, non superate né incompatibili con le nuove norme, facessero rinvio, per particolari aspetti del contratto, alla convenzione, agli usi locali o alle consuetudini.

Anche per gli aspetti del rapporto contrattuale che, dal combinato disposto di vecchie e nuove norme, non risultassero *rigidamente* disciplinati, non va, ovviamente, dimenticata l'efficacia vincolante della contrattazione collettiva nelle opportune sedi sindacali e la sua rilevanza per i singoli contratti individuali: ma è un argomento che va solo accennato, non interessando, in specie, i compiti legislativi.

45. — *Conseguenze dei rapporti di mezzadria posti in atto dopo la riforma.*

Una seconda preliminare precisazione va fatta, in relazione al disposto del secondo comma del precedente articolo 3, in cui è stabilito che la nullità di nuovi contratti di mezzadria, stipulati in violazione del divieto, non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. Ciò comporta, come si è visto, che in tale periodo, e cioè fino a quando una delle parti non fa valere la nullità del contratto, il contratto medesimo va considerato valido ed efficace, ed obbliga ambedue i contraenti agli adempimenti che ne derivano.

Va osservato, a questo punto, che anche in tale ipotesi il *contenuto* del contratto non potrà essere diverso da quello tassativamente fissato con le norme della riforma; ove fosse diverso, ad esso andrà necessariamente ricondotto. Tale precisazione si rende utile, anche se non necessaria, in relazione alle prime parole dell'articolo 4, che fanno riferimento ai rapporti di mezzadria « in corso alla data di entrata in vigore della presente legge », e per eventuali incertezze che dovessero derivare dal fatto che nuovi contratti di mezzadria, ancorché nulli, potrebbero essere stipulati dopo tale data.

Quindi, anche a tali contratti nulli, dovranno applicarsi, per il periodo in cui hanno avuto esecuzione, le disposizioni relative alle quote di riparto, al divieto di prestazioni accessorie, alla partecipazione alle spese, e in generale *tutte* le disposizioni sulla mezzadria dopo la riforma, o almeno quelle che possano comportare un adempimento coattivo in sede giudiziaria: in primo luogo, e tipico esempio, quella relativa alla *repetitio indebiti* stabilita dall'ultimo comma dell'articolo 4 in relazione a somme od utili percepiti dal concedente in eccedenza alla quota di sua spettanza. Per tale ripetizione, il termine di decadenza di due anni decorrerà dalla data in cui, per inattività o inadempimento di una o di ambedue le parti, o per invocata nullità da parte di una di esse, il rapporto *cessa* di fatto di avere esecuzione.

La precisazione avanti riportata trova la sua più diretta giustificazione nella inderogabilità delle nuove norme, *tutte insieme* considerate; e nella precisa limitazione alla autonomia contrattuale, più volte illustrata, che si manifesta in due aspetti distinti, e cioè nella preclusione di determinati tipi di contratto (divieto per la mezzadria e per i contratti abnormi, divieto di concessioni separate

del suolo e soprassuolo), e nella imposizione di un determinato *contenuto* ai contratti, contenuto necessario e inderogabile. In tutti i casi in cui il contenuto del contratto potrà rivestire rilevanza giuridica (e tale è l'ipotesi del contratto di mezzadria, nullo, limitatamente al periodo in cui ha avuto esecuzione) si dovrà applicare con le condizioni e nei limiti previsti dalla riforma.

Per ogni altra assurda interpretazione, ne deriverebbe alla autonomia contrattuale, nella possibilità di stipulare contratti di mezzadria dopo l'entrata in vigore della riforma, (contratti che, ancorché nulli, non costituiscono illecito e tanto meno reato), la possibilità pratica di sottrarsi doppiamente all'impero della legge, in un rapporto che, ancorché *ex lege* transitorio e sottoposto a condizione risolutiva meramente potestativa, ha rilevanza giuridica finché riceve esecuzione: con una inosservanza sia del divieto di stipulazione, sia delle disposizioni sul tassativo contenuto del contratto, che è inammissibile in dipendenza del criterio dell'ordine pubblico che regola la materia.

Nessuna incertezza possibile, infine, per quanto riguarda la norma del primo comma dell'articolo 14 (proroga dei contratti di mezzadria in corso), nel senso che tali contratti debbano essere applicati con le modalità, e con il contenuto, risultanti dagli articoli 4 e seguenti. A parte la coincidenza letterale del riferimento ai contratti di mezzadria « in corso alla data di entrata in vigore della presente legge », la collocazione della norma sulla proroga in un diverso titolo e articolo deriva dal fatto che trattasi di una delle « norme finali », transitorie in senso stretto, in quanto esplicitamente destinata ad avere efficacia solo « fino a nuova disposizione ».

Quando, per una « nuova disposizione », dovesse essere rimosso il blocco dei contratti agrari, tale disposizione dell'articolo 4 sarebbe abrogata, mentre quelle dell'articolo 4 e degli altri successivi del titolo II continuerebbero ad avere efficacia, ancorché comportanti per la mezzadria una disciplina che, in senso lato, è stata definita ugualmente transitoria.

46. — *L'aumento della quota di riparto.*

Il *primo comma* stabilisce, per i rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della legge, l'assegnazione al mezzadro di una quota non inferiore al 58 per cento dei prodotti e degli utili del fondo; quota « non inferiore », e non già « pari al 58 per cento », in precisa connessione con le dispo-

sizioni dell'articolo 1 che fanno salve condizioni di maggior favore per mezzadri e coloni, rispetto a quanto inderogabilmente fissato nelle nuove disposizioni.

Tale disposizione sostituisce quella dell'articolo 2141 del Codice e tutte le altre disposizioni sulla quota di riparto contenute nelle norme transitorie emanate dal 1944 in poi; e inoltre, proprio in base alle citate disposizioni dell'articolo 1, e in applicazione della « incompatibilità » sancita dall'articolo 15 della riforma, viene modificata la norma dell'ultima parte dell'articolo 2141, nel senso che il patto fra le parti per la divisione di taluni prodotti in maniera diversa sarà valido ed efficace solo se prevederà condizioni più favorevoli per il mezzadro, e cioè una quota superiore al 58 per cento. Pattuizioni in materia potranno derivare sia dalla contrattazione individuale, sia da quella collettiva. Per l'inderogabilità della disposizione, nessuna rilevanza potrà avere alcuna consuetudine contraria.

47. — *La piena disponibilità dei prodotti.*

Il *secondo comma*, sulla piena disponibilità delle quote dopo la divisione, nella sua prima parte inizia con le stesse parole del secondo comma dell'articolo 2155 del Codice, « I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti », ma ha portata innovativa per le altre aggiunte « le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuno spettante ». Questa disposizione abroga, per incompatibilità, l'intero articolo 2157 del Codice, sul diritto di preferenza del concedente nella vendita dei prodotti assegnati in natura al mezzadro; lo stesso articolo è superato dal successivo quinto comma dell'articolo 4 in esame, che regola con diversi principi la materia della utilizzazione dei prodotti del fondo.

Dalla stessa innovazione sulla « piena disponibilità » delle quote dopo la divisione, deriva l'abrogazione di altre due disposizioni del Codice. In primo luogo, quella dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2151, che prevedeva a favore del concedente una « rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e gli utili » per le spese anticipate per la coltivazione in relazione alla quota di competenza del mezzadro. Tale disposizione è comunque abrogata per sostituzione diretta dall'articolo 5 successivo che, riprendendo l'intera materia dell'articolo 2151, non riproduce tali parole.

La seconda disposizione abrogata è quella dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 2154, che, per le anticipazioni di carattere alimentare effettuate dal concedente alla famiglia colonica, prevede una identica potestà di rivalsa « mediante prelevamento sulla parte dei prodotti e degli utili spettanti al mezzadro ».

In ambedue i casi, la « rivalsa », il prelevamento diretto da parte del concedente sulla quota del mezzadro è incompatibile con la « piena disponibilità » delle quote dopo la divisione; il concedente può materialmente disporre solo della propria quota, ma non ha più, nei confronti della quota attribuita al mezzadro, alcun potere di apprensione, alcuna forma di « ritenzione » o di privilegio reale. Pertanto, per le anticipazioni da lui effettuate (per spese di coltivazione o per alimenti) il concedente sarà titolare di un diritto di credito, da far valere nelle forme ordinarie, diritto di credito al quale il mezzadro potrà opporre eventuali eccezioni di compensazione ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del Codice. Resteranno in vigore, per tali crediti, le norme sulle annotazioni sul libretto colonico di cui agli articoli 2161 e 2162 del Codice civile.

Una terza disposizione del Codice civile deve intendersi superata dal principio della « piena disponibilità » delle quote dopo la divisione, in connessione col divieto di prestazioni gratuite sancito dal successivo sesto comma dello stesso articolo 4. Se la piena disponibilità della quota dopo la divisione va intesa come la conclusione definitiva del ciclo economico e la realizzazione del fine patrimoniale che ha collegato mezzadro e concedente nel rapporto di mezzadria durante tale ciclo, se con la piena proprietà della quota divisa tale ciclo è superato, l'obbligo del mezzadro di trasportare ai magazzini del concedente la quota a questo assegnata, ove tale obbligo non fosse già abolito dalla convenzione o dagli usi o dai contratti collettivi, deve considerarsi una « prestazione gratuita » in eccedenza alla quota spettante al concedente, perché relativa a beni che, una volta divisi, non riguardano più la « coltivazione del podere » ed esulano quindi dai compiti del mezzadro. Pertanto, va ritenuta abrogata la disposizione del terzo comma dell'articolo 2155 del Codice civile.

48. — I prodotti non divisibili sul fondo.

La seconda parte dello stesso secondo comma dell'articolo 4, e i successivi commi terzo, quarto e quinto, innovano radical-

mente agli articoli 2156 e 2157 del Codice civile, ambedue abrogati per diretta sostituzione. Mentre nelle citate norme l'individuazione dei prodotti non divisibili in natura era demandata agli usi, con la nuova disposizione è affermato il principio che *tutti* i prodotti economicamente divisibili sono divisi in natura sul fondo. Per la tassatività delle norme, non sono ammessi usi o convenzioni contrarie; non sono ammesse altre eccezioni, a tale principio generale che quelle specificamente citate nell'articolo 4.

La divisione in natura è esclusa per i prodotti « il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune ». Per questi prodotti è possibile la divisione della somma ricavata, secondo le rispettive quote; si tratta, in primo luogo, dei prodotti *tecnicamente* non divisibili, come il bestiame vivo. Dalla lettera della norma deriva l'impossibilità che, nella attribuzione dei rispettivi utili, si tenga conto di stime o perizie che potessero risultare in contrasto con il valore in denaro effettivamente ricavato dalla vendita.

La divisione in natura è inoltre esclusa per i prodotti per i quali non si può effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti; e cioè per quei prodotti la cui divisione, pur possibile tecnicamente, non fosse conveniente da un punto di vista economico. L'esempio più tipico è relativo a quei prodotti che è conveniente, ad ambedue le parti, vendere in « partite », come il prodotto di un frutteto, di un frangileto, di una vigna; altro esempio è quello della coppia di buoi, o della mucca con vitello, in cui l'utile ricavabile dalla vendita cumulativa, e non separata, è superiore alla somma del valore ottenibile con la vendita separata dei singoli capi.

Sia per i prodotti tecnicamente indivisibili, sia per quelli indivisibili sul piano della convenienza economica, è previsto che, in caso di mancato accordo, ciascuna delle parti ha facoltà di far propria, cioè di applicare a proprio vantaggio, la proposta dell'altra. Se, ad esempio, per la vendita di un certo prodotto, una delle parti fosse decisa a vendere a un prezzo che l'altra parte ritenesse non conveniente, il contraente dissenziente avrà facoltà di « far proprio » tale prezzo, e cioè di assicurare all'altra parte la quota spettante su tale prezzo, acquistando l'altra quota in proprio a tale prezzo che, se sconveniente quale venditore, sarà conveniente quale acquirente. Tale disposizione, che va integrata da quella dell'articolo 6

relativa alla partecipazione del mezzadro alla compravendita di cose o prodotti, costituisce una efficace garanzia contro tentativi di collusione di una delle parti contraenti con il compratore, a danno dell'altro contraente, ed assicura agli interessi del mezzadro una tutela più efficace del ricorso, previsto dall'articolo 2156 del Codice, ad un elemento incerto, quantitativamente e cronologicamente, come il « prezzo di mercato ».

Il terzo comma fa salvi gli usi locali — cui potrà derogarsi ai sensi della convenzione, o anche della contrattazione collettiva — per le modalità di vendita e di utilizzazione in comune per i soli prodotti « che si ottengono giornalmente con continuità durante l'anno ». Premesso che tale riferimento agli usi o alla convenzione investe soltanto le modalità della vendita o la competenza a decidere sul prezzo, sulle consegne e su altri elementi per la vendita stessa o per l'utilizzazione in comune, mentre resta ferma la quota di riparto, per i prodotti venduti, nella misura stabilita dal primo comma, può essere citato, quale esempio di prodotto destinato alla vendita in comune ottenuto giornalmente, il latte; quale esempio di prodotti utilizzati in comune, i foraggi, il letame, la paglia. Questa disposizione contiene una deroga al principio generale della divisione in natura sul fondo di tutti i prodotti; e nello stesso tempo, dà un esempio di « decisioni di non rilevante interesse » per le quali non è applicabile il disposto dell'articolo 6.

49. — *L'utilizzazione dei prodotti non divisi.*

La prima parte del quarto comma attua il principio della « piena disponibilità » della quota di spettanza mezzadrile anche all'ipotesi in cui i prodotti siano conferiti, in comune, senza divisione, ad esercizi di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita. Potrà trattarsi sia di prodotti conferiti al momento del raccolto, sia di prodotti conferiti giornalmente, come il latte; in ogni caso, la liquidazione del prezzo, da parte dell'esercente, deve essere fatta non già al concedente, come derivava dall'articolo 2156, ma separatamente in proporzione delle rispettive quote a concedente e mezzadro, il quale diverrà immediatamente titolare del relativo diritto di credito nei confronti dell'esercente, senza che tale credito debba far valere in via indiretta nei confronti del concedente.

Il termine « accrediti » va inteso nel senso che la separazione fra le rispettive quote va

fatta fin dal momento della contabilizzazione dei conferimenti; la norma si applicherà, ovviamente, sia al caso che il pagamento resti differito, sia al caso che il pagamento delle quote, dopo l'accredito contabile, avvenga immediatamente.

La seconda parte di tale comma può considerarsi, nello stesso tempo, l'affermazione di un principio generale, da rispettare in tutti i casi che la realtà concreta potrà presentare, e la fissazione di una conseguenza necessaria derivante dal complesso delle innovazioni introdotte. La più incisiva innovazione è quella che, abrogandosi l'articolo 2156, non è più il solo concedente a disporre delle vendite dei prodotti, e non è più il solo concedente a figurare, nei rapporti con l'acquirente, anche per i prodotti conferiti ad esercizi di trasformazione o conservazione o ad esercizi di vendita (in mancanza di specifica disposizione del Codice, anche a tale ipotesi si applicava la disposizione dell'articolo 2156).

Al contrario, sia per il riferimento, nuovo, al conferimento *in comune*, sia per la disposizione dell'articolo 6 sulla partecipazione del mezzadro alle operazioni di vendita compiute nel comune interesse, sia infine nella attribuzione, al mezzadro, della veste di effettivo coimprenditore nella direzione dell'azienda, dopo la riforma necessariamente il mezzadro e il concedente, in solido, figureranno assieme nei rapporti con i terzi, anche per i prodotti « conferiti in comune », e saranno ambedue titolari, in proporzione alle rispettive quote, dei relativi diritti di credito.

Da tali innovazioni deriva, per il mezzadro, la possibilità pratica e giuridica di far propria quella parte di « valore aggiunto » al prodotto, che deriva dalle operazioni di commercializzazione e trasformazione, e di cui finora era beneficiario il solo concedente, il solo a figurare nei rapporti con i terzi.

Occorre precisare che tale possibilità sarà sussistente negli stessi limiti in cui in precedenza era sussistente per il solo concedente: a ragione, nelle norme, si distingue fra le « vendite » e i « conferimenti ». Nelle vendite, concedente e mezzadro non possono che dividersi il prezzo ricavato, senza ulteriori prospettive economiche, non avendo più alcun diritto nei confronti del terzo acquirente. Diverso è giustificato è invece nella disposizione in oggetto il riferimento ai conferimenti, perché con tale espressione si prevedono tutte le possibili ipotesi di utilizzazione dei prodotti del fondo con un'ingerenza dei produttori; riferimento che

sarà utile per tutti gli impianti collettivi, le latterie, le cantine sociali, i consorzi, gli eventuali enti pubblici, di fronte ai quali mezzadro e concedente figureranno insieme, insieme realizzando, in proporzione alle rispettive quote, utili e vantaggi derivanti dai « risultati economici » delle operazioni di commercializzazione dei loro prodotti.

50. -- *L'utilizzazione degli impianti aziendali.*

Il *quinto comma*, che sostituisce l'articolo 2157 del Codice, mentre pone sostanziali limiti al « diritto di preferenza » per il concedente nell'acquisto dei prodotti di competenza del mezzadro, stabilisce a favore di questi un diritto, nei confronti del concedente, altrettanto rilevante.

Data la premessa oggettiva che nell'azienda esistano impianti, *idonei e sufficienti*, per la conservazione lavorazione e trasformazione del prodotto, al mezzadro si aprono tre possibilità per l'utilizzazione della propria quota, esclusa l'ipotesi, che qui non interessa, che si tratti di prodotti da lui direttamente utilizzabili.

In primo luogo, se vorrà vendere tale quota, sarà obbligato a preferire il concedente solo a parità di condizioni, comprese le modalità di pagamento. A parità di condizioni, e non già di prezzo; se quindi il mezzadro fosse in grado di utilizzare la propria quota in impianti cooperativistici o sociali che gli assicurassero un utile ulteriore, sussisterebbe una « condizione » più favorevole che prevarrebbe sul diritto di prelazione a favore del concedente.

In secondo luogo, è previsto l'accordo delle parti di conservare, lavorare o trasformare in comune i prodotti negli impianti esistenti nell'azienda; in tal caso, sia la divisione successiva, sia la vendita del prodotto conservato o ricavato non potrà che aver luogo in quota « non inferiore al 58 per cento » a favore del mezzadro.

In terzo luogo, e quale equo corrispettivo per il diritto di preferenza accordato al concedente, il mezzadro a sua volta ha diritto di utilizzare, anche contro la volontà del concedente stesso, gli impianti esistenti nell'azienda per la commercializzazione della propria quota di prodotti, facendo proprio l'intero « valore aggiunto » su tale quota e corrispondendo al concedente un « equo compenso » nella misura, tecnicamente prevedibile, di un rimborso spese o di un noleggino degli impianti.

Occorre precisare che due ipotesi restano escluse dall'applicazione della norma; in primo luogo, quella che si tratti di impianti, di più comune diffusione, presenti nell'azienda ma comportanti « attività connessa » alla coltivazione del fondo (ad esempio, la cantina per la vinificazione in un fondo a vigneto). In secondo luogo, deve trattarsi di impianti di cui « è provvista l'azienda », ed è quindi escluso che tale disposizione possa applicarsi ad impianti che, ancorché di proprietà del concedente, fossero affittati e quindi gestiti da un terzo imprenditore.

51. --- *Divieto e nullità delle prestazioni gratuite.*

Gli *ultimi due commi* dell'articolo 4, sulla nullità di pattuizioni relative ad onoranze, regalie e prestazioni gratuite a favore del concedente in eccedenza alla quota a lui attribuita, sulla abolizione di tali prestazioni nei contratti in corso e infine sulla possibilità, per il mezzadro, di rivendicare quanto indebitamente percepito dal concedente, si collegano logicamente alla inderogabilità e tassatività della quota di riparto sancita dal primo comma. Già in precedenza si è accennato all'importanza di tali disposizioni. Poche considerazioni possono essere, a questo punto, sottolineate.

Le disposizioni in esame — in base al successivo articolo 12 — si applicano anche ai vecchi e nuovi contratti di colonia parziaria; per tali contratti, sia che la quota di riparto sia stabilita dalla legge (come per le concessioni di nudo terreno) sia che risulti in maniera certa, con gli aumenti stabiliti dalle nuove disposizioni, dalle convenzioni e dagli usi, eventuali clausole che, attraverso prestazioni ed altri oneri a carico del colono, alterassero a favore del concedente le condizioni di riparto sarebbero colpite da nullità insanabile, per il loro contrasto con norme imperative, anche se — in base al disposto dell'articolo 1419, secondo comma del Codice civile — la nullità di tali clausole non comporterà la nullità del contratto.

La soppressione di tali oneri ha un suo precedente legislativo nell'articolo 5 della legge 4 agosto 1948, n. 1094; ma in quella norma era prevista solo una « sospensione » di tali clausole, che ora vengono definitivamente vietate. In più, oltre alla sanzione di nullità, sono introdotte le seguenti implicite innovazioni derivanti dal complesso delle norme: e cioè, la possibilità, per il mezzadro o colono, di pretendere frutti ed interessi

sulle somme o sugli utili indebitamente percepiti dal concedente, ai sensi dell'articolo 2033 del Codice civile; la possibilità di ripetere, come indebitamente fatto proprio dal concedente in violazione della nuova disposizione, non solo ciò che il mezzadro stesso fosse stato indotto a corrispondere o versare al concedente, ma anche ciò che questi avesse, in qualunque altra maniera, percepito a danno del mezzadro o colono in violazione della quota di riparto; e infine, la fissazione di un termine di decadenza, non inferiore a due anni, e *non derogabile*, in base al combinato disposto degli articoli 2964 e 2968 del Codice. Ciò va inteso nel senso che sarà nullo ogni patto per la riduzione o eliminazione di tale termine a danno degli interessi del mezzadro; così come sarebbe nulla, per illiceità della causa, qualsiasi convenzione o simulazione che, in altra maniera, portasse a privare il mezzadro di tale forma di tutela.

Per quanto riguarda la decorrenza di tale termine, nell'ipotesi specifica dell'esecuzione di un rapporto di mezzadria nullo, si veda quanto precisato al precedente paragrafo 45.

52. — *Le spese per la coltivazione e l'impiego dei mezzi meccanici.*

ARTICOLO 5. — (*Spese per la coltivazione*). — L'articolo 5 del disegno di legge sostituisce, con sostanziali modificazioni, il testo dell'articolo 2151 del Codice civile ugualmente rubricato «*Spese per la coltivazione*». Per meglio valutare tali modificazioni (consistenti in una aggiunta e in tre soppressioni) è opportuno avere presente il testo di tale articolo 2151, nel quale sono sottolineate le espressioni che il disegno di legge sopprime:

«*Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'articolo 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente la convenzione o gli usi.*

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario *in corso*, le spese indicate nel comma precedente, *salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili*».

Di particolare rilievo è la disposizione aggiunta nel primo comma, a proposito delle spese di coltivazione da sostenere in parti uguali da mezzadro e concedente, specificandosi «*ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici*». La nuova disposizione ha il fine di rendere pos-

sibile la più ampia utilizzazione, nell'azienda mezzadrile, dei mezzi meccanici di ogni genere, risolvendo potenziali conflitti di interessi, fra concedente e mezzadro, che avevano il sostanziale risultato di limitare l'uso di tali macchine.

In primo luogo, tale disposizione è in stretta relazione con quella del successivo articolo 7, sulla possibilità della modificazione della famiglia colonica purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. In relazione all'eventuale abbandono del podere da parte di taluni componenti della famiglia colonica, ad esempio per il passaggio ad altre attività, si prevede la possibilità di sostituire la mano d'opera che viene a mancare con mezzi meccanici. Mentre in passato il mezzo meccanico, peraltro introdotto solo da pochi decenni, forniva all'azienda solo un sostitutivo del lavoro animale (come per l'aratura, l'erpicoltura o i trasporti locali), attualmente la sempre maggiore diffusione di macchine operatrici permette la sostituzione del mezzo meccanico anche in operazioni tradizionalmente riservate all'attività *manuale* del contadino; e pertanto la «*normale conduzione del fondo*», con l'impiego di tali mezzi, resta assicurata anche se la famiglia colonica (cioè il complesso di forze di lavoro adibite a ciascun podere) dovesse considerevolmente ridursi.

In secondo luogo, la maggiore diffusione di *ogni tipo* di mezzo meccanico comporta un impulso alla produttività dell'azienda e alla economicità delle produzioni, perché, a più o meno lunga scadenza, determina riconversioni colturali (per l'abbandono di colture eccessivamente onerose per manodopera e non meccanizzabili) o il riassetto di colture esistenti per adeguarle alle esigenze della meccanizzazione, con la sistemazione del terreno, i livellamenti, la razionalizzazione dei sestri e degli allevamenti.

La nuova norma, infine, in armonia con altre disposizioni del disegno di legge, accentua il carattere imprenditoriale dell'attività del mezzadro, attività che non si limita soltanto alla «*prestazione di lavoro*» prevista dall'articolo 2147 del Codice civile. La meccanizzazione agricola porta infatti non solo a sostituire col motore le energie animali, ma anche a ridurre e semplificare la fatica fisica dell'uomo, portando l'attività del contadino (nel caso di macchine operatrici complesse) al livello di altissima specializzazione. Con le disposizioni finora vigenti, era possibile al concedente rifiutarsi di concorrere alle spese per quei mezzi meccanici che po-

tessero ritenersi meramente sostitutivi della « prestazione di lavoro » attribuita dalla legge al mezzadro o ai componenti della famiglia colonica, con la conseguente difficoltà economica, per il mezzadro, di servirsi di tali mezzi per tutti i tipi di lavorazione, o addirittura con l'impossibilità di introdurre tali mezzi nella azienda, per il mancato accordo sulle spese di acquisto oltre che per quelle di funzionamento e di manutenzione delle macchine.

La nuova disciplina della materia, del combinato disposto fra le norme introdotte nel disegno di legge e quelle in vigore non contrastanti, sarà la seguente:

1°) il concedente avrà l'obbligo di dotare il podere di tutti i tipi di mezzi meccanici adeguati alle colture e all'ordinamento del fondo, compresi quelli sostitutivi della manodopera umana e le macchine cosiddette operatrici, perché tali macchine vengono implicitamente riconosciute « occorrenti per l'esercizio dell'impresa » (articolo 2145, primo comma, del Codice civile). Le spese per l'acquisto dei mezzi sono quindi a carico del concedente. Nessuna distinzione deriva, dalla lettera delle norme, fra i vari tipi di mezzi meccanici, purché comunque si tratti di macchine agricole. I termini usati dal legislatore portano ad escludere ogni possibilità di equivoco rispetto agli « attrezzi » veri e propri, per i quali resterà valido l'articolo 2146 del Codice civile sul conferimento a metà (o in proporzioni diverse secondo le convenzioni o gli usi) delle scorte morte; in tutti i casi in cui vi sia un congegno atto alla utilizzazione di una fonte di energia o alla trasformazione di un lavoro si potrà parlare di « mezzo meccanico » e non di attrezzo;

2°) le spese di « impiego » e di « manutenzione » dei mezzi meccanici sono, senza possibilità di equivoco, quelle per combustibili, per lubrificanti e per energia elettrica, nel caso di motori elettrici; e quelle per le riparazioni, le revisioni, le sostituzioni di pezzi avariati o usurati;

3°) escluse le spese di cui sopra, da dividersi a metà, resta a carico del mezzadro l'obbligo di assicurare il funzionamento dei mezzi meccanici di cui è dotata l'azienda, provvedendo a manovrarli sia direttamente o con l'aiuto di altri membri della famiglia colonica, sia, eccezionalmente, ricorrendo a manodopera salariata. In ogni caso, nulla potrà ripetersi dal concedente, sia per le proprie prestazioni, che per i salari eventualmente corrisposti a terzi;

4°) la nuova disposizione va ritenuta parzialmente innovativa rispetto all'articolo

2153 del Codice civile, che poneva a carico del mezzadro le riparazioni di *piccola manutenzione* degli strumenti di lavoro, di cui egli e la famiglia colonica si servono, poiché l'articolo 5 del disegno di legge parla di « manutenzione dei mezzi meccanici » senza distinguere fra piccola o grande manutenzione, e comunque comprendendo ogni tipo di riparazione, la norma dell'articolo 2153 deve intendersi abrogata parzialmente per quanto si riferisce ai mezzi meccanici, in quanto incompatibile, ai sensi dell'articolo 15 dello stesso disegno di legge.

5°) Per il principio della inderogabilità sancito nel precedente articolo 1, non è ammessa convenzione che, per le spese relative ai mezzi meccanici, stabilisca un riparto diverso dalla metà fra concedente e mezzadro. Resta salva la possibilità di condizioni più favorevoli ai mezzadri per altri aspetti della stessa questione, anche per quelle norme del Codice civile in cui sono fatte salve « diverse disposizioni della convenzione o degli usi ». Ciò vale anche per l'articolo 2147 del Codice civile, secondo comma; e da ciò può eventualmente derivare anche la possibilità di un concorso del concedente nelle spese di manodopera (per l'assunzione di salariati in certi periodi dell'anno) anche in relazione all'utilizzazione dei mezzi meccanici, ed ancorché si tratti di lavori di *normale* coltivazione del podere, ogni volta che ciò possa essere stabilito nei contratti collettivi o individuali, o risulti dagli usi locali.

53. - *Le altre innovazioni in materia di concorso nelle spese.*

Per quanto riguarda le innovazioni introdotte dall'articolo 5 del disegno di legge, mediante *soppressione* di disposizioni già esistenti nell'articolo 2151 del Codice civile, va osservato quanto segue.

La soppressione delle ultime parole del primo comma (« *se non dispongono diversamente la convenzione o gli usi* ») è la logica conseguenza del principio della inderogabilità delle disposizioni tutte del disegno di legge, sancito nel precedente articolo 1, per cui — va ripetuto — sarebbe nulla a tutti gli effetti e priva di tutela giudiziaria ogni convenzione che stabilisse un riparto, per le spese di coltivazione, diverso dalla metà. Tale norma però non si applica all'articolo 2147; in questo caso, ogni possibile diversa disposizione della convenzione o degli usi è valida solo se più favorevole al mezzadro o colono.

La soppressione delle ultime parole del secondo comma (« *salvo rivalsa mediante pre-*

levamento sui prodotti e sugli utili») è la logica conseguenza delle nuove disposizioni introdotte nel secondo e quarto comma del precedente articolo 4 del disegno di legge, concernenti la piena disponibilità delle quote attribuite al mezzadro e al concedente dopo la divisione in natura dei prodotti sul fondo, e i separati accrediti (o pagamenti: cfr. quanto avanti precisato a proposito del quarto comma dell'articolo 4) per i prodotti venduti o conferiti in comune.

La soppressione, nel secondo comma, delle parole « in corso » dall'inciso « sino alla scadenza dell'anno agrario » non è una correlazione formale, ma ha invece una portata sostanziale. Con tale soppressione si elimina una contraddizione logica fra il concetto della anticipazione e quello di una scadenza rigidamente fissata all'anno agrario *in corso*. Secondo le convenzioni o gli usi locali, la scadenza dell'anno agrario è fissata in una determinata data del calendario, normalmente corrispondente alla fine del ciclo di colture più importante o prevalente nel podere. Rispetto a tale data sono però possibili, e frequenti, sfasature cronologiche che si riferiscono sia ai raccolti, sia all'inizio delle coltivazioni. Mentre vi sono colture che hanno inizio nel pieno dell'estate (ad esempio, semina di talune foraggere) vi sono raccolti che si protraggono all'inverno inoltrato (ad esempio la raccolta delle olive in talune zone). Ne deriva la possibilità che il concedente abbia ad anticipare delle spese di coltivazione, relative all'anno agrario *successivo*, prima della scadenza dell'anno agrario *in corso*, e cioè in quel periodo di sfasatura che può anche coprire alcuni mesi. In base alle norme finora in vigore, letteralmente interpretate, egli avrebbe avuto titolo per chiedere il rimborso di tali anticipazioni al momento del raccolto relativo all'anno *in corso*, e cioè, in sostanza, un anno prima che il contadino avesse potuto ricavare il frutto delle coltivazioni per le quali era stata necessaria l'anticipazione. La condizione del mezzadro, in relazione a tale obbligo di restituzione quasi immediata, era aggravata dal fatto che non gli era riconosciuta alcuna possibilità di dilazionare dal rimborso: un rimborso rateale (e cioè differito su più di un raccolto) è previsto, dal Codice civile, solo per le anticipazioni di carattere alimentare (articolo 2154) e mediante un provvedimento del giudice, cioè in sede contenziosa!

La soppressione delle parole « in corso » va intesa nel senso che il rimborso delle anticipazioni effettuate, per spese di coltivazione

dal concedente (o meglio, il rimborso della quota, pari alla metà, che avrebbe dovuto essere a carico del mezzadro) verrà effettuato non già alla scadenza dell'anno agrario in corso (cioè non ancora chiuso) alla data della stessa anticipazione, ma bensì alla scadenza dell'anno agrario in cui si avrà il raccolto per ciascuna diversa coltivazione per la quale sia stata effettuata l'anticipazione.

54. — *La partecipazione alla direzione dell'azienda.*

ARTICOLO 6. — (*Direzione dell'impresa mezzadrile*). — Chiamando il mezzadro a partecipare alla direzione dell'impresa mezzadrile, le disposizioni dell'articolo 6 del disegno di legge realizzano una fra le più significative innovazioni nell'economia e nelle strutture agricole (si tenga presente che le stesse innovazioni, per il successivo articolo 12 del disegno di legge, sono valide anche per i contratti vecchi e nuovi, di colonia parziaria).

Resta definitivamente superata la concezione del mezzadro quale mero prestatore d'opera (articolo 2147 del Codice civile) e gli vengono attribuite funzioni e responsabilità imprenditoriali che hanno la massima rilevanza sociale; soprattutto in vista di quella evoluzione delle strutture agricole, prevista dalle direttrici della politica governativa, che porterà un gran numero di mezzadri e coloni a divenire proprietari delle aziende (si confrontino in proposito le norme sui mutui per l'acquisto di fondi rustici e sul diritto di prelazione nell'acquisto del podere contenute negli articoli 11 e 16 del disegno di legge sul riordinamento delle strutture fondiarie; cfr. stampato Senato, n. 518).

Le nuove disposizioni sono la puntuale applicazione dell'accordo politico-programmatico di governo, che appunto prevedeva « la partecipazione del mezzadro alla direzione del podere mediante l'obbligo del concedente di sentire il mezzadro per le decisioni di rilievo ».

Il primo comma ha bisogno di pochi chiarimenti, utili per precisare la volontà del legislatore. Anzitutto, la sua collocazione sotto la rubrica « Direzione dell'impresa mezzadrile » porta alla conseguenza che la nuova disposizione deve considerarsi *sostitutiva*, e non già *integrativa*, di quella del secondo comma dell'articolo 2145 del Codice civile: « La direzione dell'impresa spetta al concedente, il quale deve osservare le norme della buona tecnica agraria ».

La disposizione in esame esaurisce quindi il tema della direzione dell'impresa mezzadrile, abrogando le disposizioni incompatibili, come quella dell'articolo 2147 che faceva riferimento alle « direttive del concedente ». Premesso che la direzione dell'impresa deve risultare dalla collaborazione paritetica fra mezzadro e concedente, e che tale collaborazione è normale per qualsiasi tipo di decisione (sarà possibile che una serie di decisioni, non di particolare rilievo, siano prese dal solo mezzadro, proprio per la sua continua presenza e attività nel podere), la norma precisa che, per le decisioni di rilevante interesse, si deve raggiungere un accordo fra le parti; ammettendosi, ovviamente, tutti i mezzi di comunicazione che di volta in volta saranno possibili (ad esempio, anche per lettera).

Per un determinato tipo di decisioni di rilevante interesse, invece, e cioè per la compravendita di cose o prodotti compiute nel comune interesse (e cioè non solo per la vendita dei prodotti del fondo, ma anche per l'acquisto di tutte le cose e in generale dei beni inerenti allo svolgimento della coltivazione del podere ed attività connesse, ivi comprese scorte vive e morte, attrezzi e mezzi meccanici) il mezzadro ha diritto di partecipare effettivamente alle relative operazioni, cioè con la sua presenza fisica, concorrendo, ad esempio, a stipulare in solido i relativi contratti.

Il secondo comma, che dà facoltà alle parti di chiedere il parere al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, si collega con la disposizione del comma precedente, che fissa nelle esigenze della buona tecnica agraria i limiti oggettivi della conduzione aziendale, nell'interesse della produzione e dell'economia nazionale, e in logica connessione con quanto prescritto dal Codice civile per gli imprenditori in genere. Trattasi di una facoltà concessa alle parti, utile per evitare, sulla base di un qualificato parere tecnico, che un eventuale disaccordo possa comportare una controversia giudiziaria.

Anche se tale parere non avrà efficacia vincolante, le conclusioni di esso avranno un peso non indifferente nei confronti della parte dissenziente, soprattutto per la rilevanza che tale parere tecnico è destinato ad avere (non solo per quanto riguarda il merito della controversia, ma anche per altri elementi non indifferenti, come la responsabilità delle spese di giudizio) in sede giudiziaria, qualora la controversia dovesse essere risolta dalle competenti sezioni specializzate in ma-

teria agraria dei Tribunali e delle Corti d'Appello.

Se questo parere, con la sua incidenza in relazione all'eventuale controversia giudiziaria, tende a risolvere eventuali disaccordi sulle decisioni di rilevante interesse, per le vendite di prodotti, un eventuale disaccordo, prima di comportare un ricorso alle Sezioni specializzate agrarie, potrà essere risolto con la facoltà, concessa a ciascuna delle parti, di far propria la proposta dell'altra, stabilita nell'ultima parte del secondo comma del precedente articolo 4, da interpretarsi nel senso a suo tempo specificato.

Su quest'ultimo argomento, e cioè la partecipazione del mezzadro alle operazioni di compravendita, la norma è fortemente innovativa rispetto al disposto dell'articolo 2156 del Codice civile, in quanto ivi era previsto, per le sole vendite, l'« accordo » del mezzadro, ma non il diritto a partecipare alle relative operazioni, ed era previsto un riferimento al « prezzo di mercato » in caso di disaccordo, che in via di fatto poneva il mezzadro in condizioni di inferiorità e senza efficace tutela per i suoi interessi.

55. — *Le modificazioni della famiglia colonica.*

ARTICOLO 7. — (*Famiglia colonica*). — L'articolo 7 contiene una sostanziale innovazione ammettendosi che la composizione della famiglia colonica possa variare — in diminuzione o in aumento — senza il consenso del concedente, prima richiesto dall'articolo 2142 del Codice civile. È un'innovazione che adegua il diritto alla realtà attuale, e tien conto delle tendenze di tanti lavoratori della terra — soprattutto delle zone mezzadrili — a dedicarsi ad altre attività, alleggerendo quel carico demografico sui poderi che in definitiva si risolveva a danno delle stesse famiglie coloniche e dei loro redditi.

La norma proposta non va considerata isolatamente, ma in relazione a quelle — cui già si è accennato — degli articoli 5 e 6 del disegno di legge. L'unico limite ammesso alle variazioni della famiglia colonica è che « non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo »: è su questa condizione oggettiva — di cui il concedente potrà avvalersi per opporsi, ove sia il caso, alle variazioni nella consistenza della famiglia colonica — che occorre soffermarsi, ricordando anzitutto che, in sostituzione delle « braccia » che venissero a mancare, il mezzadro ha diritto di chiedere l'acquisto di idonei mezzi mecca-

nici e il concorso del concedente alle relative spese per impiego e manutenzione, con la possibilità sussistente — in base al secondo comma dell'articolo 2147 del Codice civile, non incompatibile con le nuove norme e comunque fatto salvo dal secondo e terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge — di ottenere dal concedente anche un concorso nelle eventuali spese di mano d'opera per la conduzione di tali mezzi meccanici.

In secondo luogo, va tenuta presente la disposizione del successivo articolo 8, concernente le innovazioni all'ordinamento produttivo dell'azienda, in base alla quale, anche senza il consenso del concedente, il mezzadro ha la possibilità di eseguire le innovazioni che fossero ritenute utili e produttive; e fra queste innovazioni, nulla esclude — salvo il giudizio tecnico-economico demandato all'Ispettorato agrario provinciale — che il mezzadro possa attuare quelle che si rendano necessarie proprio a seguito della variazione della famiglia colonica, e cioè della diminuzione del numero delle braccia al lavoro. Potrà trattarsi sia di riconversioni colturali — per l'abbandono di coltivazioni che richiedano eccessiva mano d'opera manuale o per l'introduzione di colture idonee alla meccanizzazione — sia di un maggior ricorso ai mezzi meccanici per le colture già esistenti. A tal fine, fra i contributi a carico dello Stato che il mezzadro è autorizzato a richiedere in proprio, saranno senz'altro compresi i contributi per l'acquisto di macchine agricole.

Va ripetuto quanto detto avanti, a proposito dell'articolo 5: la corresponsabilità del mezzadro nella conduzione dell'azienda, e l'attribuzione al mezzadro stesso di una parte delle funzioni imprenditoriali portano a ritenere superato completamente il «profilo professionale» del mezzadro, accennato nell'articolo 2147 del Codice civile, quale «prestatore di lavoro» sotto la direzione del concedente. Ugualmente superato è il concetto dottrinario tradizionale, secondo cui nei contratti agrari «associativi» concedente e mezzadro tipizzavano, rispettivamente, capitale e lavoro; sia pure in una fase transitoria e intelocutoria, nella dichiarata tendenza ad una evoluzione che porterà alla permanenza di un solo «imprenditore» sul podere, sia esso il proprietario, con la conduzione diretta, sia esso il mezzadro divenuto proprietario e coltivatore diretto, il nuovo sistema, proposto dal disegno di legge, pone anche il mezzadro a livello di imprenditore accanto al concedente con funzioni a volte concorrenti e paritetiche, a volte addirittura (così nel caso di innova-

zioni attuate dal mezzadro ai sensi dell'articolo 8) prevalenti rispetto a quelle del concedente assenteista.

In base a queste considerazioni potrà ipotizzarsi il caso-limite di un podere in cui vi sia un solo mezzadro a far parte della famiglia colonica, cioè senza il concorso di altre forze di lavoro, e che tale mezzadro adempia ugualmente ai suoi compiti con l'uso di mezzi meccanici e con la collaborazione, eventuale, di manodopera salariata; o addirittura, che lo stesso mezzadro resti tale anche non fornendo alcun tipo di fatica fisica, come pure è possibile per talune colture, essendo sufficienti i mezzi meccanici e la manodopera salariata.

56. — *Il lavoro della donna contadina e la soppressione del «coefficiente Serpieri».*

L'ultima parte dell'articolo, la cui importanza non potrà essere da alcuno sottovalutata, elimina dal regime dei contratti agrari quel «coefficiente Serpieri» che per molti anni ha costituito una sanzione di inferiorità per le donne contadine. Nel momento in cui, con la riforma dei patti agrari, e per le numerose significative disposizioni fin qui illustrate, a mezzadri e coloni vengono riconosciute capacità e responsabilità imprenditoriali, tali capacità e responsabilità sono riconosciute integre anche per la donna contadina, in parità di diritti con l'uomo. Ciò conferma ancora una volta che, in tale settore dei contratti agrari già indebitamente definiti «associativi», la figura del contadino non è più quella del «prestatore d'opera»; perché solo sotto tale premessa il «coefficiente Serpieri» poteva trovare una giustificazione tecnica in una pretesa (e presunta) inferiorità fisica della donna contadina, come bruto strumento di fatica, rispetto alla maggior forza maschile. Come mezzadra e colona, la donna contadina sa ben svolgere i suoi compiti; e ne ha dato la prova in decine e decine di poderi, che l'esodo dalle campagne ha affidato prevalentemente all'attività femminile, in cui la presenza delle contadine, col loro silenzioso lavoro, ha svolto una funzione insostituibile nei confronti della produzione e dell'economia agricola.

57. — *L'iniziativa del mezzadro per le innovazioni sul fondo.*

ARTICOLO 8. — (*Innovazioni*). — La possibilità per il mezzadro di eseguire innovazioni

all'ordinamento produttivo dell'azienda anche contro la volontà del concedente, è il completamento del nuovo « profilo professionale » del mezzadro quale imprenditore, preposto all'azienda agricola in condizioni di parità con il concedente e messo in grado di sostituirsi a questi qualora, per ottusità tecnica, per assenteismo o per egoismo, il proprietario si dimostrasse non all'altezza delle responsabilità richieste agli imprenditori dalle norme costituzionali sulla funzione sociale della proprietà, e in particolare della proprietà terriera privata.

La disposizione, anche in relazione alle pregiudiziali di carattere tecnico esplicitamente richiamate, è in stretto adempimento della norma dell'articolo 44 della Costituzione. Dettata nell'interesse della produttività, tale disposizione — sulla cui portata non è necessario ulteriormente soffermarsi — va collegata idealmente alla corrispondente norma, sottoposta all'approvazione del Parlamento nel disegno di legge sul riordinamento delle strutture fondiarie, che concede ai mezzadri e coloni un diritto di prelazione nell'acquisto del podere.

PARTE IV. — CONCLUSIONI

58. — *Le altre proposte di legge rispetto al progetto governativo.*

Concluso l'esame del testo che la Commissione ha scelto come base del suo lavoro e che sottopone alla discussione e, si augura, all'approvazione dell'Assemblea, si vorrà brevemente dare un giudizio sugli altri testi, il n. 309 a firma Novella ed altri e il n. 1287 a firma Bignardi ed altri, testi che vennero, dalla Commissione, congiuntamente esaminati. Il n. 309, nella parte relativa ai contratti agrari, non presenta diversità sostanziali rispetto al disegno di legge, fatta eccezione per le quote di riparto e la regolamentazione delle disdette per giusta causa. Per i riparti può affermarsi che la quota generalizzata del 58 per cento sospinge la mezzadria verso il superamento, senza bruschi scossoni che potrebbero provocare, almeno in certe zone, scompensi troppo violenti; per la colonia si ripete quanto detto in precedenza circa l'identità di trattamento che la legge riserva a coloni e mezzadri per l'aumento dei riparti.

Quanto alla regolamentazione delle disdette, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 14 del disegno di legge, « Proroga dei contratti in corso » sia sufficiente a perseguire lo scopo che evidentemente si prefiggono i presentatori del testo n. 309.

La proposta di legge n. 1287 a firma Bignardi ed altri è stata ritenuta dalla Commissione assai lontana dal disegno di legge perché, a prescindere dalle quote di riparto inferiori e diversamente calcolate, non apporta al contratto di mezzadria modificazioni sostanziali e non ne prevede la irripetibilità; non modifica la natura del contratto di colonia parziaria; non prescrive l'abolizione dei contratti atipici.

In termini procedurali, infine, la presente relazione verte sul disegno di legge governativo, i cui articoli sono stati approvati dalla Commissione senza modificazioni; ma ha considerato anche le due proposte di legge, che erano già state precedentemente presentate alla Camera, la prima dai deputati Bignardi ed altri, nell'esame della quale è stata esclusa la parte che prevedeva interventi di na-

tura tributaria di pertinenza di altri provvedimenti (in particolare del relativo disegno di legge n. 1284, assegnato alla VI Commissione della Camera); la seconda dei deputati Novella ed altri, limitatamente al titolo III che comprende norme in materia di contratti agrari.

A prescindere dal merito dei due provvedimenti, su cui ho dianzi espresso il parere della maggioranza, la Commissione Agricoltura, votando il testo su cui sono stato chiamato a riferire, viene a proporre all'Assemblea l'assorbimento nel disegno di legge degli articoli delle due proposte, per le quali si è operato l'abbinamento ex articolo 133, al fine di consentire alle originali proposte Bignardi e Novella di rimanere in vita, la prima relativamente al testo dei provvedimenti tributari proposti al titolo IV, e la seconda per la parte relativa agli Enti di sviluppo e all'assetto fondiario.

È evidente che — così come è già avvenuto in Commissione — i proponenti potranno ripresentare gli articoli formulati come emendamenti, che l'Assemblea esaminerà con la massima considerazione.

59. — *Validità e finalità sociali della riforma.*

Onorevoli Colleghi! Il relatore, nell'avviarsi a concludere, si scusa di tutte le involontarie omissioni e insufficienze.

Non rimane ormai che la necessità di riassumere i termini di questa esposizione che voleva, come doveva, illustrare i motivi per i quali la Commissione ritiene di sottoporvi il testo in esame raccomandandone l'approvazione.

Il complesso di norme costituzionali citate e commentate non lascia dubbi circa la piena legittimità del provvedimento, che si raccomanda anzi per il suo ossequio a quelle norme, come un testo che pienamente e doverosamente le attua. Lo stesso dicasi per ogni altra considerazione di carattere giuridico alla quali il relatore spera di aver dato soddisfacente valutazione, precisando quanto gli si era chiesto di esplicitare mediante esemplificazioni.

Onorevoli colleghi! Il relatore ha ritenuto di dare meno rilievo alla descrizione dell'attuale realtà, ben nota a tutti voi, e maggiore invece ai traguardi cui la legge s'indirizza e all'efficacia del suo contenuto.

I fini sociali ed economici, di libertà, di giustizia, di produttività cui la legge s'ispira, si raccomandano da soli alla considerazione della Camera. Insieme ad altri provvedimenti che presto giungeranno al nostro esame, questa legge costituisce l'avvio ad una graduale ma sistematica trasformazione della realtà agricola del Paese. Si possono rivolgerle critiche di varia natura; non quella che non segni l'inizio, chiaro e irreversibile, di una tendenza evolutiva.

È ciò che conta. Non si spaventino coloro che nelle riforme delle arcaiche strutture e dei secolari istituti dicono di veder compromessi più alti ideali. Saranno compromessi

solo privilegi ingiusti e nocivi alla collettività; ma la riforma di vecchie strutture, adeguata alla coscienza civile del Paese e alle sue necessità, lungi dal compromettere tali ideali ne favorirà la maturazione democratica, acquistando masse ingenti di cittadini alla più convinta partecipazione del divenire di tutta la collettività.

Il relatore ringrazia doverosamente quanti, dal Ministro ai sottosegretari, dal Presidente a tutti i colleghi della Commissione, l'hanno aiutato in questa fatica e gli hanno consentito di meglio contribuire al varo di un provvedimento che, si augura presto, darà finalmente piena soddisfazione alla legittima attesa di tanti lavoratori dei campi.

COLOMBO RENATO, *Relatore
per la maggioranza.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge)

Al fine di conseguire più equi rapporti sociali nell'esercizio dell'agricoltura, attraverso il superamento e la modificazione di forme contrattuali non adeguate o non rispondenti alle esigenze di armonico sviluppo dell'economia agricola del Paese, si applicano ai contratti di mezzadria, di colonia parziaria ed ai contratti agrari atipici di concessione di fondi rustici le disposizioni della presente legge.

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili. Tuttavia sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti individuali o collettivi di mezzadria o di colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte salve altresì le norme più favorevoli per il mezzadro od il colono risultanti dagli usi o dalle consuetudini locali.

ART. 2.

(Limiti di applicazione della legge)

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari, né ai contratti di soccida con conferimento di pascolo.

TITOLO II.

DELLA MEZZADRIA

ART. 3.

(Divieto di nuovi contratti di mezzadria)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati nuovi contratti di mezzadria.

I contratti stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

Agli effetti del primo comma non si considerano nuovi contratti quelli stipulati per

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge)

Identico.

ART. 2.

(Limiti di applicazione della legge)

Identico.

TITOLO II.

DELLA MEZZADRIA

ART. 3.

(Divieto di nuovi contratti di mezzadria)

Identico.

estendere il fondo oggetto del contratto al fine di adeguarlo alle esigenze della famiglia colonica e della buona conduzione.

ART. 4.

(Ripartizione dei prodotti nella mezzadria)

Nei rapporti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge la divisione dei prodotti e degli utili del fondo è effettuata assegnando al mezzadro una quota non inferiore al 58 per cento.

I prodotti sono divisi in natura sul fondo con l'intervento delle parti, le quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della quota a ciascuna spettante. Non si dividono in natura tra i contraenti quei prodotti il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la vendita separata senza pregiudizio dell'interesse delle parti. In caso di mancato accordo fra le parti circa la vendita in comune, ciascuna di esse ha facoltà di fare propria la proposta dell'altra.

Gli usi locali relativi alla vendita o utilizzazione in comune, tranne diversi accordi delle parti, restano salvi soltanto per quei prodotti che si ottengono giornalmente con continuità durante l'anno.

Quando i prodotti sono conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote. In tal caso il concedente e il mezzadro partecipano a parità di condizioni ai risultati economici delle operazioni di trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti.

Se l'azienda è provvista di impianti idonei e sufficienti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione del prodotto, il mezzadro che voglia vendere i prodotti di sua spettanza assegnatigli in natura, deve, a parità di condizioni (comprese le modalità di pagamento), preferire il concedente. Le parti possono altresì concordare di dividere il prodotto dopo la conservazione, lavorazione o trasformazione eseguita in comune nei suddetti impianti o di vendere in comune i prodotti conservati, lavorati o trasformati. In mancanza di accordo il mezzadro ha diritto di immagazzinare, lavorare e trasformare la sua quota di prodotto negli impianti aziendali, corrispondendo un equo compenso al concedente.

Non sono dovuti dal mezzadro regalie, prestazioni gratuite, onoranze e qualsiasi al-

ART. 4.

(Ripartizione dei prodotti nella mezzadria)

Identico.

tro compenso in eccedenza alla quota di prodotti e di utili spettanti al concedente. Sono nulle di pieno diritto le relative pattuizioni.

Il mezzadro può in qualunque momento, ma in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto, ripetere quanto il concedente abbia percepito in eccedenza alla quota di sua spettanza.

ART. 5.

(Spese per la coltivazione)

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attività connesse, ivi comprese quelle per l'impiego e la manutenzione dei mezzi meccanici ed escluse quelle per la mano d'opera, previste dall'articolo 2147 del codice civile, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti uguali.

Se il mezzadro è sfornito di mezzi propri il concedente deve anticipare senza interessi sino alla scadenza dell'anno agrario le spese indicate nel precedente comma.

ART. 6.

(Direzione dell'impresa mezzadrile)

Il mezzadro collabora con il concedente nella direzione dell'impresa. A tal fine le parti concordano tutte le decisioni di rilevante interesse, secondo le esigenze della buona tecnica agraria.

In caso di disaccordo, è data facoltà a ciascuna delle parti di chiedere il parere al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Nelle compravendite di cose o prodotti compiute nel comune interesse il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

ART. 7.

(Famiglia colonica)

La composizione della famiglia colonica può essere modificata senza il consenso del concedente anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purché non ne risulti compromessa la normale conduzione del fondo. Ai fini della presente legge, il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

ART. 8.

(Innovazioni)

Il mezzadro può eseguire, anche se il concedente si opponga, innovazioni dell'ordinamento produttivo, quando il Capo dell'Ispet-

ART. 5.

(Spese per la coltivazione)

Identico.

ART. 6.

(Direzione dell'impresa mezzadrile)

Identico.

ART. 7.

(Famiglia colonica)

Identico.

ART. 8.

(Innovazioni)

Identico.

torato provinciale dell'agricoltura abbia riconosciuto che le innovazioni proposte sono di sicura utilità per la produzione e proporzionate all'equilibrio economico dell'azienda ed allo sviluppo economico della zona.

Al mezzadro che esegue tali innovazioni possono essere concessi i contributi e le altre agevolazioni statali previste dalle leggi in vigore.

Il mezzadro ha diritto ad una indennità corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per eseguire le innovazioni di cui al primo comma, detratti gli eventuali contributi pubblici. Il pagamento dell'indennità deve essere effettuato entro il termine massimo di tre anni.

TITOLO III.

DELLA COLONIA PARZIARIA

ART. 9.

(Concessione di nudo terreno)

Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono.

Se il concedente partecipa, in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla metà. Comunque la quota di riparto spettante al colono non potrà essere mai inferiore al 50 per cento.

Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla metà, e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entità rispetto alla produzione lorda vendibile, il colono può rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma.

Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o

TITOLO III.

DELLA COLONIA PARZIARIA

ART. 9.

(Concessione di nudo terreno)

Identico.

all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.

ART. 10.

(Quota di riparto spettante al colono)

Se il fondo ha caratteristiche diverse da quelle indicate nel precedente articolo la quota dei prodotti e degli utili spettante al colono per contratto o per uso o per consuetudine locale è aumentata in misura pari al 10 per cento di tale quota. L'aumento è del 5 per cento dell'intera produzione lorda vendibile, se tale misura risulti più favorevole per il colono.

La quota dei prodotti ed utili spettante al colono non deve comunque superare, per effetto degli aumenti di cui al precedente comma, il 90 per cento dell'intera produzione lorda vendibile.

ART. 11.

(Concessioni separate)

È vietata la concessione separata del suolo e del soprassuolo e comunque delle colture del fondo. I contratti stipulati in violazione di tale divieto sono nulli di pieno diritto. La nullità ai sensi della precedente disposizione non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.

La norma del precedente comma non si applica ai contratti in corso.

La ripartizione dei prodotti e degli utili del fondo nei rapporti in corso è effettuata coltura per coltura nella misura prevista dal precedente articolo 10. Se le concessioni separate sono state fatte a concessionari diversi, ciascuno di questi può chiedere l'estensione del suo contratto a tutte le colture del fondo. In caso di domande concorrenti deve essere preferito il concessionario titolare del rapporto di maggiore rilevanza economica.

Nei rapporti in corso, se le concessioni separate sono state fatte ad uno stesso concessionario, questi ha facoltà di chiedere la estensione, a tutte le colture concesse, del contratto che ritenga per lui più favorevole.

ART. 12.

(Rinvio)

Ai contratti di colonia parziaria si applicano le disposizioni del titolo secondo, relative alla mezzadria ad eccezione del primo comma dell'articolo 4, del primo comma dell'articolo 5 e degli articoli 3 e 7.

ART. 10.

(Quota di riparto spettante al colono)

Identico.

ART. 11.

(Concessioni separate)

Identico.

ART. 12.

(Rinvio)

Identico.

TITOLO IV.

ART. 13.

(Contratti atipici)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore.

Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme.

Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a più tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente.

Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto più analogo.

Se nel contratto sono prevalenti o più analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto.

Se nel contratto prevalgono o sono più analoghi gli elementi dell'enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformità e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso.

TITOLO V.

NORME FINALI

ART. 14.

(Proroga dei contratti in corso)

Sono prorogati fino a nuova disposizione i contratti di mezzadria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono altresì prorogati fino a nuova disposizione i contratti di colonia parziaria, di affitto a coltivatore diretto e di compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di colonia mista ad affitto, nonché le concessioni di terre incolte o insufficientemente coltivate disposte ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale

TITOLO IV.

ART. 13.

*(Contratti atipici)**Identico.*

TITOLO V.

NORME FINALI

ART. 14.

*(Proroga dei contratti in corso)**Identico.*

19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni o modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai contratti e alle concessioni prorogati ai sensi dei primi due commi del presente articolo si applicano le norme che disciplinano i contratti e le concessioni prorogati dalla legge 28 marzo 1957, n. 244. Le stesse norme si applicano per i contratti e le concessioni conclusi o disposte dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I mezzadri, gli affittuari coltivatori diretti e gli altri concessionari possono sempre recedere dal contratto, dandone preavviso al concedente almeno sei mesi prima della fine dell'anno agrario.

ART. 15.

(Norme applicabili)

Ai contratti agrari si applicano, per quanto non espressamente stabilito dalla presente legge e purché non risultino con questa incompatibili, le norme del codice civile e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la divisione dei frutti dell'annata agraria in corso.

ART. 17.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con la presente legge.

ART. 15.

(Norme applicabili)

Identico.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 1287.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(*Oggetto*).

I contratti agrari di mezzadria e di colonia parziaria sono regolati dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione né ai contratti di lavoro agricolo, anche quando il prestatore di lavoro sia retribuito con partecipazione al prodotto.

ART. 2.

(*Inderogabilità*).

Le disposizioni della presente legge sono inderogabili.

Le clausole difformi dei contratti collettivi o individuali sono sostituite di diritto dalle disposizioni della presente legge.

Sono fatti salvi i rapporti, derivanti da contratti di mezzadria o colonia parziaria, che risultino più favorevoli al mezzadro o colono.

Sono fatte, altresì, salve le consuetudini locali e gli usi che prevedano condizioni più favorevoli al mezzadro o colono.

ART. 3.

(*Durata dei contratti*).

I contratti agrari di mezzadria e di colonia parziaria hanno una durata minima non inferiore a quattro anni per la mezzadria e a due anni per la colonia.

ART. 4.

(*Disdetta*).

I contratti agrari previsti dall'articolo precedente si rinnovano alla scadenza per la medesima durata e alle medesime condizioni, qualora non sia stata data disdetta da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza per il contratto di mezzadria, e almeno quattro mesi prima della scadenza per il contratto di colonia.

ART. 5.

(*Cessazione della proroga legale*).

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia di proroga dei contratti di mezzadria e colonia parziaria, nonché degli altri

contratti previsti dalle leggi 11 luglio 1952, n. 765 e 28 marzo 1957 n. 244.

I contratti in corso avranno scadenza al termine dell'annata agraria 1964-65.

ART. 6.

(Indennizzo per cessazione della proroga legale).

Se, al termine dell'annata agraria 1964-65, il concedente non intende rinnovare il contratto agrario di mezzadria e colonia parziaria precedentemente soggetto al regime di proroga legale, sarà tenuto al pagamento, a titolo di indennizzo per cessazione della proroga, di una somma pari a un ventesimo della produzione lorda vendibile di parte mezzadrile o colonica moltiplicato per il numero degli anni di durata del contratto.

Al fine del calcolo degli anni di durata del contratto, si considerano gli anni di durata effettiva del contratto nel caso di contratti stipulati da non oltre cinque anni, si considera una durata forfettaria di cinque anni nel caso di contratti stipulati dopo l'annata agraria 1952-53, si considera una durata forfettaria di dieci anni nel caso di contratti stipulati anteriormente.

Al fine del calcolo della produzione lorda vendibile, di cui al comma precedente, si assume la cifra risultante dai libretti o conti colonici sottoscritti dalle parti o — in quanto più favorevole al mezzadro o colono — la media della produzione vendibile di parte mezzadrile o colonica relativa all'ultimo triennio.

ART. 7.

(Risoluzione).

I contratti regolati dalla presente legge si risolvono nei casi previsti dal Codice civile.

Il rilascio conseguente alla risoluzione giudiziaria dei detti contratti può essere prorogata dal pretore, anche in sede di esecuzione, non oltre il termine della annata agraria in corso al momento della pronuncia della sentenza risolutiva.

TITOLO II.

DELLA MEZZADRIA

ART. 8.

(Riparto).

Dalla data di entrata in vigore della presente legge spetta al mezzadro una quota di riparto pari al 53 per cento dei prodotti e degli utili del fondo, ad eccezione dei prodotti reimpiagati nell'azienda.

Tale quota può essere maggiorata a favore del mezzadro, per effetto di accordi collettivi o di contratti individuali, nel caso di fondi ubicati in zone povere di collina o montagna. Può altresì essere maggiorata a favore del mezzadro nel caso di singole colture specializzate, che richiedono una applicazione di manodopera superiore all'ordinarietà delle colture della zona.

La maggiorazione della quota di riparto relativa a singole colture specializzate può essere commutata — d'accordo col mezzadro — sia con l'assunzione di manodopera ausiliaria da parte del concedente, sia con una diversa partecipazione alle spese di gestione, sia con l'acquisto — da parte del concedente — di macchine che agevolino i lavori colturali.

ART. 9.

(Divisione dei prodotti).

I prodotti si dividono in natura sul fondo, con l'intervento dei contraenti, i quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità della parte a ciascuno di essi assegnata.

Non si dividono in natura quei prodotti, il cui valore non si può determinare prima della vendita in comune o per i quali non si può effettuare la divisione senza pregiudizio dell'interesse delle parti.

Restano salvi gli usi locali, relativi alla vendita o alla utilizzazione in comune di quei prodotti che si ottengono in continuità durante l'anno.

In caso di conferimento per lavorazione in conto proprio dei prodotti di sua spettanza, il mezzadro deve, a parità di condizioni, preferire il concedente, qualora l'azienda disponga gli impianti idonei per la lavorazione dei prodotti.

ART. 10.

(Vendite o conferimenti in comune).

Quando i prodotti del fondo siano conferiti in comune ad aziende di trasformazione o di conservazione, o ad esercizi di vendita, i relativi accrediti sono fatti al nome del concedente, che è tenuto a farne immediata annotazione sul libretto colonico e a corrispondere al mezzadro congrui anticipi, sempreché non sussistano posizioni debitorie del mezzadro da compensare.

Copia del foglio di accredito al concedente, con tutti i relativi conteggi, dovrà essere trasmessa per debita conoscenza al mezzadro a cura dell'azienda trasformatrice o dell'esercizio di vendita.

ART. 11.

(Direzione dell'impresa).

La direzione dell'impresa viene esercitata nel comune interesse dal concedente, secondo le esigenze della buona tecnica agraria ed ispirandosi al principio della collaborazione sociale. A tal fine il concedente dovrà sentire il mezzadro per tutte le decisioni di rilevante interesse.

Nella compravendita di cose o prodotti, compiuta nel comune interesse, il mezzadro ha diritto di partecipare con il concedente alle relative operazioni.

In caso di disaccordo sulla vendita del bestiame, il concedente dovrà preferire il mezzadro a parità di condizioni.

ART. 12.

(Famiglia colonica).

La famiglia colonica è rappresentata dal reggitore o capoccia, che stipula il contratto con il concedente per sé e per i componenti la famiglia.

La composizione della famiglia colonica può essere modificata, d'accordo con il concedente, anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2142 del Codice civile, purché il reggitore o capoccia assicuri la normale conduzione del fondo e l'assunzione a suo carico della manodopera salariata che fosse necessaria a seguito della variazione intervenuta nella famiglia colonica.

La composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare dal libretto colonico.

TITOLO III.

DELLA COLONIA PARZIARIA

ART. 13.

(Concessione di nudo terreno).

Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisca il nudo terreno, i prodotti e gli utili si dividono nelle seguenti misure:

a) nel caso in cui il concedente conferisca soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono;

b) qualora il concedente che conferisca un nudo terreno partecipi alle spese di coltivazione, esclusa la manodopera, in parti eguali al colono, i prodotti e gli utili si divi-

dono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono;

c) le quote del prodotto e degli utili indicati nella precedente lettera b) sono modificate proporzionalmente nel caso di concorso del concedente alle spese colturali in misura superiore alla metà.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

ART. 14.

(*Nudo terreno*).

Agli effetti del precedente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il 5 per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.

Il godimento della casa colonica o di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nel limite del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non altera la qualifica del nudo terreno, tranne che il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura riconosca con provvedimento motivato che la casa colonica e le attrezzature sono idonee al conseguimento di un normale appoderamento.

ART. 15.

(*Riparto nel contratto di colonia parziaria*).

Fuori dei casi previsti dall'articolo 13, quando la quota di riparto dei prodotti e degli utili spettanti al colono per contratto o per consuetudine è inferiore o pari al 50 per cento, tale quota è aumentata del 5 per cento.

L'aumento previsto nel comma precedente non si applica qualora il concedente nell'ultimo biennio abbia già concesso un aumento almeno pari al 5 per cento sulla quota di riparto spettante al colono.

Qualora nell'ultimo biennio sia stato concesso al colono un aumento della quota di riparto inferiore al 5 per cento, si dovrà concedere un ulteriore aumento a integrazione della differenza.

ART. 16.

(*Coltivazioni separate*).

Non è ammessa la concessione separata del suolo e del soprassuolo o comunque delle coltivazioni del fondo, salvo che esso risponda alle effettive esigenze della produzione agricola, riconosciute con provvedimento moti-

vato dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai contratti in corso.

ART. 17.

(Norme applicabili).

Ai contratti di colonia parziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

TITOLO IV.

MODERAZIONE DEGLI ONERI FISCALI
E CONTRIBUTIVI

ART. 18.

*(Riduzione
delle imposte e sovrimposte fondiarie).*

Per la durata di un quinquennio, le imposte e le sovrimposte fondiarie gravanti sui terreni e sui redditi agrari sono ridotte alla metà di quelle risultanti negli ultimi ruoli in riscossione. Resta ferma l'esenzione della imposta erariale per i terreni classificati montani ai sensi della legge 29 luglio 1952, n. 991.

ART. 19.

*(Riduzione delle aliquote
dei contributi agricoli unificati).*

Per la stessa durata e con la stessa decorrenza di cui al precedente articolo, vengono ridotte alla metà le aliquote dei contributi agricoli unificati gravanti sulle imprese agricole, sui coltivatori diretti e sui mezzadri e coloni.

ART. 20.

Al minor gettito derivante dalle moderazioni fiscali e contributive di cui agli articoli precedenti si farà fronte con appositi stanziamenti da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro concernenti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 21.

(Contributi e agevolazioni statali).

Qualora il mezzadro o colono acquisti in proprio macchine, attrezzi o bestiame, usufruirà dei contributi e delle altre agevolazioni

statali, previste dalle leggi in vigore o emanande, in misura pari a quella riservata ai coltivatori diretti singoli o associati.

ART. 22.

(*Norme applicabili*).

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del Codice civile e, se compatibili, le altre disposizioni legislative vigenti in materia.

N. 309.

TITOLO I.

SUGLI ENTI REGIONALI DI SVILUPPO
AGRICOLO

ART. 1.

In ciascuna delle Regioni del territorio nazionale, previste dall'articolo 131 della Costituzione, sono istituiti, con sede nel capoluogo di Regione, Enti regionali di sviluppo agricolo, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ripartiti in sezioni provinciali, di zone agrarie e di comune.

ART. 2.

Gli Enti di sviluppo agricolo promuovono, nell'ambito della Regione, lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse, il passaggio graduale della terra in proprietà ai contadini e ai lavoratori agricoli. In particolare gli Enti di sviluppo agricolo cureranno l'estensione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice contadina e delle sue forme associative, la valorizzazione del lavoro agricolo in tutte le sue forme, il rifornimento continuativo dei mercati cittadini con prodotti agricoli a basso costo e di qualità garantita. Gli Enti di sviluppo agricolo assolveranno a questi compiti mediante opportuni interventi nelle strutture fondiarie, agrarie e di mercato.

ART. 3.

Ai fini dell'articolo 2 gli Enti di sviluppo agricolo devono:

a) elaborare programmi regionali e zonal di sviluppo agricolo;

b) promuovere l'esproprio per pubblico interesse, la migliore distribuzione della proprietà fondiaria non coltivatrice, la conseguente formazione di nuove proprietà coltivatrici, in particolare attraverso la liquida-

zione dei contratti parziari e di affitto a coltivatore diretto, favorendo nel contempo, la costituzione di forme associative di contadini e di lavoratori agricoli per l'esercizio della attività agricola;

c) elaborare piani generali di bonifica e di trasformazione fondiaria ed agraria regionali e zonali, imponendo alla proprietà e all'impresa non diretto-coltivatrice obblighi di trasformazione e di miglioramento, da eseguirsi su comune iniziativa con i lavoratori insediati nel fondo, promuovendo azione di esproprio nei confronti dei proprietari e imprenditori inadempienti; favorendo programmi di ricomposizione fondiaria, da raggiungersi attraverso forme associate e assistite;

d) eseguire interventi particolari nei terreni abbandonati o a rilevante esodo rurale, attraverso piani di miglioramento e di trasformazione con conseguente esproprio ed assegnazione ad aziende silvo-pastorali da affidare a cooperative o ad aziende comunali;

e) assegnare e distribuire tutti i finanziamenti statali e regionali secondo le finalità di cui all'articolo 2 nell'ambito dei programmi di sviluppo;

f) riordinare le utenze irrigue esistenti, ai fini di una più equa distribuzione delle acque ad uso agricolo, promuovendo accordi tra gli utenti, revocche e nuove concessioni;

g) promuovere e disciplinare le attività di raccolta conservazione e trasformazione dei prodotti, le attività di mercato, favorendo le iniziative consortili e cooperativistiche contadine anche sul piano interregionale;

h) attuare, per quanto non sia in contrasto con la presente legge, i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

ART. 4.

Organi dell'Ente regionale di sviluppo sono:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione, composto di 21 membri, che eleggono tra di essi il presidente;

il Collegio dei sindaci, composto di cinque componenti, di cui tre in rappresentanza rispettivamente, dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, del lavoro e del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione, e i sindaci non di rappresentanza ministeriale sono eletti dal Consiglio della Regione, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

Essi durano in carica quattro anni, e possono essere riconfermati.

ART. 5.

In ciascuna delle Regioni a statuto ordinario è costituita, sino all'entrata in vigore della legge istitutiva delle Regioni, una Giunta regionale per l'agricoltura composta da 5 delegati eletti da ciascun Consiglio provinciale, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.

La Giunta regionale per l'agricoltura è presieduta di diritto dal presidente del Consiglio provinciale del capoluogo della regione, che la convoca. La Giunta ha il compito di eleggere i componenti degli organi collegiali degli Enti di sviluppo agricolo e svolge gli altri compiti affidati alla presente legge ai Consigli regionali.

ART. 6.

Il Consiglio della Regione, o, fino alla sua costituzione, la Giunta prevista dall'articolo 5 della presente legge:

- a) vigila sul funzionamento dell'Ente regionale di sviluppo agricolo;
- b) ne approva il regolamento;
- c) ne elegge gli organi responsabili, a norma dell'articolo 4;
- d) ne approva i programmi regionali, le proposte di esproprio per pubblico interesse e le proposte di revoca delle utenze irrigue;
- e) ne approva i bilanci;
- f) emana ogni altra norma, avente carattere obbligatorio per l'Ente di sviluppo agricolo;
- g) svolge tutte le attività spettanti in caso di vigilanza e di tutela.

ART. 7.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo si articola in Comitati provinciali, di zona e comunali, la cui competenza territoriale, composizione e attività di esercizio è determinata dal regolamento disposto dal Consiglio di amministrazione. L'Ente regionale di sviluppo può avvalersi, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, dell'opera delle province e dei comuni.

ART. 8.

L'Ente regionale di sviluppo, e le sue sezioni periferiche nello svolgimento delle attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, devono promuovere la consultazione, in riunioni congiunte, delle seguenti organizzazioni sindacali e cooperative:

- 1°) Confederazione generale italiana, del lavoro:

- 2°) Confederazione italiana sindacati lavoratori;
- 3°) Unione italiana del lavoro;
- 4°) Confederazione nazionale coltivatori diretti;
- 5°) Alleanza nazionale dei contadini;
- 6°) Lega nazionale delle cooperative;
- 7°) Confederazione nazionale delle cooperative;
- 8°) Associazione generale cooperative italiane;
- 9°) Confederazione generale italiana dell'agricoltura;
- 10°) Confederazione generale dell'industria italiana;
- 10°) Confederazione generale italiana del commercio.

ART. 9.

Tutte le attività pubblicistiche, esercitate da Enti, comunque denominati, ivi compresi i Consorzi di bonifica, i Consorzi di miglioramento fondiario, i Consorzi agrari e la loro Federazione, sono esercitate, a partire dall'entrata in vigore della presente legge e limitatamente al proprio ambito territoriale, dall'Ente regionale di sviluppo.

I locali, gli uffici e le attrezzature relative all'esercizio delle attività, di cui al comma che precede, sono ceduti in uso gratuito all'Ente regionale, sino alla emanazione di una legge che disponga definitivamente dei rapporti patrimoniali.

ART. 10.

Gli Enti regionali di sviluppo possono altresì imporre agli Enti di cui all'articolo 9, vincoli e obblighi temporanei, e assumere in uso la gestione diretta o indiretta delle attrezzature di loro pertinenza, o sostituirsi agli Enti predetti nell'esercizio di determinate attività, relativamente ai beni estranei all'attività pubblicistica, nei modi e nelle forme previste dalla presente legge.

ART. 11.

Gli esistenti Enti di sviluppo agricolo, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono assorbiti dagli Enti regionali di sviluppo e costituiti in sezioni speciali degli Enti stessi. Alle sezioni speciali, costituite a norma del comma che precede, restano affidati i compiti di cui alle originarie leggi istitutive, e si applicano, per quanto riguarda la nomina del Consiglio di amministrazione, le leggi vigenti.

Il personale dipendente resta di diritto alle dipendenze dell'Ente regionale di sviluppo, che lo immette, con grado e qualifica non inferiori, nel proprio organico.

Ove gli Enti soppressi abbiano competenza interregionale, sarà operata, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, la ripartizione in base regionale ad ogni effetto.

ART. 12.

Per tutte le attività e le competenze attribuite dalla presente legge agli Enti regionali di sviluppo agricolo, per le quali la legge dispone vigilanza e approvazioni del Ministro dell'agricoltura e foreste, il potere tutorio previsto dalle leggi è di competenza del Comitato regionale per l'agricoltura, istituito dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

A tali fini, tutti coloro che fanno parte del comitato hanno diritto di voto.

ART. 13.

Le attività di carattere economico e la gestione delle attrezzature comunque di pertinenza dell'Ente regionale di sviluppo sono di regola affidate a cooperative, a consorzi o ad altre forme di associazione di contadini e lavoratori agricoli, sulla base di disciplinari diretti ad attuare ed a assicurare le finalità previste dalla presente legge.

TITOLO II.

SULL'ASSETTO FONDIARIO

ART. 14.

Agli espropri previsti dalla presente legge si applicano le norme del titolo III del regolamento legislativo sull'Opera nazionale dei combattenti, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, con le modifiche che seguono.

Il 1° comma dell'articolo 16 di detto Regolamento legislativo è soppresso.

Le conseguenti assegnazioni sono fatte in favore di lavoratori agricoli singoli o associati, secondo le norme per la formazione della proprietà contadina.

ART. 15.

Le proposte di espropriazione, di revoca delle concessioni irrigue, e ogni altra proposta relativa ai diritti privati legalmente costituiti, predisposta dall'Ente di sviluppo,

sono soggette all'approvazione prevista dall'articolo 6, lettera *d*), e successivamente vengono esaminate da una Commissione nazionale composta di tre senatori e di tre deputati, eletti dalle rispettive Camere, presieduta dal Ministro per l'agricoltura e foreste o da persona da lui delegata.

Il Governo su parere di detta Commissione, provvede, entro tre mesi dall'emissione di ciascun parere, con decreti aventi valore di legge ordinaria.

ART. 16.

I terreni espropriati a norma dell'articolo 15 vengono assegnati in proprietà ai lavoratori insediati sul fondo con un contratto agrario di mezzadria, di affitto, di colonia e di compartecipazione ai salariati e braccianti aventi rapporti di lavoro continuativo.

Ove il diritto di preferenza non venga esercitato entro tre mesi, l'assegnazione in proprietà viene fatta in favore di altri lavoratori, secondo le norme legislative sulla formazione della proprietà contadina.

ART. 17.

Ai mezzadri, fittuari, coloni, compartecipanti e agli altri lavoratori agricoli che acquistino o abbiano in assegnazione terra nella forma singola, familiare o cooperativa da essi prescelta, vengono concessi mutui, sino al valore dell'intero prezzo, della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'1 per cento per i beni immobili, e di anni 10, con lo stesso interesse, per le scorte vive e morte di dotazione. Sul fondo acquistato o assegnato grava mutuo ipotecario sino all'estinzione del debito.

ART. 18.

Agli acquisti e alle assegnazioni di cui all'articolo 12 della presente legge sono estese le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454.

TITOLO III.

SUI CONTRATTI AGRARI

ART. 19.

I contratti agrari, verbali o scritti di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di affitto a coltivatore diretto, stimolati a

tempo indeterminato o determinato, si rinnovano tacitamente, salvo disdetta che da parte del concedente o locatore deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza, per uno dei seguenti motivi:

1°) se il mezzadro, colono compartecipante o affittuario sia proprietario di altro fondo in cui possa trovare impiego la mano d'opera della propria famiglia;

2°) se il concedente o locatore intenda coltivare direttamente il fondo ed abbia i requisiti previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Ogni altro motivo di cessazione di proroga contemplato da leggi precedenti è soppresso, e i procedimenti in corso, anche se seguiti da sentenza definitiva non passata in giudicato, cessano di avere efficacia.

ART. 20.

Nei contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione, la quota spettante al lavoratore associato deve essere tale da assicurare un'equa remunerazione del lavoro, tenuto conto dell'articolo 36 della Costituzione della Repubblica.

La quota di prodotti ed utili di spettanza del mezzadro e del colono non può essere inferiore al 60 per cento; la quota di spese di parte mezzadrile o colonica non può superare il 50 per cento.

ART. 21.

I prodotti si dividono in natura sul fondo con l'intervento dei contraenti i quali, a divisione avvenuta, acquistano la piena disponibilità delle quote di propria pertinenza.

Quando tali prodotti siano conferiti in comune ad aziende di trasformazione e di conservazione, o ceduti ad esercizi di vendita o a singoli acquirenti, i relativi accrediti e liquidazioni sono fatti separatamente alle parti per le rispettive quote.

A parità di prezzo e di condizioni, il mezzadro, colono e compartecipante può scegliere l'azienda, l'esercizio o l'acquirente a cui cedere la propria quota di prodotto o l'intera partita nel caso di prodotti indivisibili. Il mezzadro, colono e compartecipante può avvalersi del diritto di preferenza di cui al comma precedente anche per gli acquisti occorrenti alla conduzione e coltivazione del fondo.

ART. 22.

Nei fondi a mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto, il proprietario ha l'obbligo di attuare investimenti per la

esecuzione delle opere di interesse dei fondi di sua proprietà, e di investire annualmente in opere di miglioramento fondiario, non meno del 5 per cento della produzione lorda vendibile del fondo, da prelevarsi sulla quota o sul canone di sua spettanza.

Il mezzadro, colono, compartecipante o affittuario, coltivatore diretto ha diritto di assumere iniziative, anche in contraddittorio con il concedente o locatore, nella elaborazione ed attuazione dei programmi annuali di coltivazione, trasformazione e miglioramenti del fondo, nonché nella stipulazione dei contratti di coltivazione.

Il mezzadro, colono, compartecipante o affittuario coltivatore diretto ha diritto di surrogarsi al concedente inadempiente nella deliberazione o esecuzione di miglioramenti che si rendono necessari, nonché all'adempimento degli obblighi che derivano dai piani di trasformazione e di sviluppo.

Ai fini menzionati il mezzadro, colono compartecipante, affittuario, coltivatore diretto è ammesso a tutti i contributi e mutui, previsti dalle leggi vigenti ed ha diritto a rivalersi inoltre sulla quota di produzione spettante al concedente o sul canone di affitto fino alla completa copertura della spesa sostenuta nella esecuzione dell'opera.

ART. 23.

Qualora il proprietario intenda vendere il fondo o concederlo in enfiteusi, ai lavoratori o ai coltivatori del fondo, singoli o associati, compete il diritto di prelazione, che si esercita secondo le norme previste dall'articolo 732 del Codice civile.

Il diritto di prelazione a favore dei lavoratori e dei coltivatori del fondo, singoli o associati, compete altresì, nel caso di esproprio del fondo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Il termine di due mesi previsto per l'esercizio del diritto di prelazione è interrotto dalla richiesta di finanziamento, presentata nel termine stesso, in applicazione delle leggi per lo sviluppo e formazione della piccola proprietà contadina, sino alla decisione finale sulla domanda stessa.

ART. 24.

Nei contratti di cui all'articolo 19 della presente legge gli obblighi colonici, le onoranze e regalie, le prestazioni gratuite e semi-

gratuite, comunque denominati e configurati, sono vietati. Il mezzadro, colono e partecipante che effettui prestazioni di lavoro non inerenti la coltivazione agraria, o attinenti la manipolazione, cernita o confezione del prodotto, ha diritto a percepire il salario stabilito dalle tariffe vigenti.

ART. 25.

Nel corso di controversia sindacale collettiva è riconosciuta ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari coltivatori diretti, il diritto di sospendere, in tutto o in parte, le prestazioni stabilite per legge o per contratto.

ART. 26.

Le disposizioni del presente titolo sono inderogabili.

Le clausole difformi dei contratti collettivi ed individuali sono sostituite di diritto.

Le norme dei contratti collettivi ed individuali, di cui all'articolo 19 della presente legge, più favorevoli ai lavoratori e ai coltivatori prevalgono sulle forme di legge, anche se imperative.

ART. 27.

Le norme, che regolano i contratti di cui all'articolo 19 della presente legge, contenute nel Codice civile, nella Carta di mezzadria, nei capitolati nazionali, regionali e provinciali, in quanto contrastanti con la presente legge, sono abrogate.

TITOLO IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 28.

A ciascun Ente di sviluppo agricolo viene assegnato un fondo patrimoniale di avviamento di un miliardo di lire. Viene inoltre assegnato, per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge, un fondo di cinquecento milioni di lire per ciascun Ente di sviluppo, per un primo svolgimento dei suoi compiti di istituto.

ART. 29.

Alla spesa prevista dall'articolo 28 si fa fronte mediante iscrizione nel bilancio ordinario del Ministero dell'Agricoltura e foreste, a partire dall'esercizio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 30.

Il Governo è delegato ad emanare norme di attuazione della presente legge, previo parere di una Commissione parlamentare composta di cinque deputati e di cinque senatori, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.